

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	101
GIUSTIZIA (II)	»	112
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	118
DIFESA (IV)	»	122
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	131
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	137
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	144
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	162
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	167
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	173
AFFARI SOCIALI (XII)	»	180
AGRICOLTURA (XIII)	»	186
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	188
<i>INDICE GENERALE</i>	»	194

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	10
Sull'ordine dei lavori	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone, concordi le Commissioni, di procedere ad un'inversione dell'ordine del

giorno della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame in sede referente del disegno di legge C. 1185 e, quindi, alla riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati 373 emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 93 del 2008 presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte

emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Queste considerazioni valgono, in particolare, per alcune proposte emendative che prevedono complessive misure di politica economica che si propongono di sostituire l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa prospettata dall'articolo 1 del decreto-legge con interventi di carattere alternativo che tuttavia non hanno una diretta connessione con il contenuto proprio del decreto-legge.

Si riferisce, ad esempio, alle proposte emendative che prevedono il riconoscimento di agevolazioni tributarie per i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero misure a sostegno delle famiglie.

Per quanto attiene alle proposte emendative che individuano mezzi di copertura alternativi, esse sono state considerate ammissibili nella misura in cui gli interventi prospettati risultino strettamente strumentali rispetto a tale finalità. Conseguentemente, non sono stati giudicati ammissibili gli emendamenti che non recano disposizioni puntuali direttamente preordinate ad assicurare effetti compensativi.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Galletti 1.1 e 1.05, i quali istituiscono un contributo in denaro alla genitorialità;

Ceccuzzi 1.47, il quale modifica la disciplina in materia di determinazione

del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali;

Vannucci 1.60, il quale differisce fino al 30 settembre 2008 il termine entro il quale i comuni possono inviare al Ministero dell'interno la certificazione relativa delle minori entrate a titolo di ICI sugli immobili classificati nella categoria catastale D;

Lenzi 1.01, 1.02 e 1.03, i quali prevedono che, per la quota delle spese in conto capitale effettuate dagli enti locali relative ad opere finanziarie in anni precedenti il 2008, eccedenti il limite di spesa stabilito dal Patto di stabilità, gli enti locali possono usufruire del fondo presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 27, della legge finanziaria per il 2005, che viene a tal fine rifinanziato;

Ventura 1.04, il quale incrementa le detrazioni fiscali per i canoni di locazione;

Galletti 1.06, il quale prevede la rideterminazione dell'importo degli assegni familiari;

Galletti 1.09, il quale istituisce un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei figli minori presso le scuole paritarie;

Galletti 1.010, il quale estende al periodo di imposta 2008 le disposizioni in materia di detrazione fiscale delle spese per asili nido istituite dalla legge finanziaria per il 2006;

Galletti 1.012 e 1.013, i quali modificano la disciplina fiscale in materia di detrazione fiscale delle spese mediche;

Galletti 1.07, il quale prevede che la detrazione fiscale per le spese per frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria valga anche per le spese relative all'acquisto dei testi scolastici, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

Galletti 1.011, il quale istituisce una detrazione fiscale di importo pari al 19

per cento per le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico;

Galletti 1.08, il quale concede un contributo per ogni figlio appartenente a nuclei familiari che abbiano un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000;

Borghesi 1.014 e Messina 1.015, i quali concedono un'ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Marinello 1.016, il quale sopprime norme che prevedono lo svolgimento di indagini per l'attribuzione della partita IVA;

Marinello 1.017, il quale sopprime le disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante per il pagamento dei professionisti contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Visco-Bersani);

Reguzzoni 1.018, il quale incrementa l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF;

Marinello 1.019, il quale sopprime le disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007;

Borghesi 2.8 e 2.28 e Costantini 5.63, limitatamente alla lettera *e-bis*) ed ai commi da 12-*bis* a 12-*undecies* della parte consequenziale, i quali recano, a fini di copertura, un articolato complesso di norme di carattere organizzativo ed ordinamentale che incidono sulla disciplina della spesa di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo, sulla disciplina dei rimborsi elettorali, sul trattamento economico dei ministri, viceministri e dei sottosegretari di Stato, sulle comunità montane, disponendone la soppressione e il trasferimento delle relative funzioni, sulla composizione degli organi

dei comuni e delle province e sui consigli di amministrazione delle società partecipate degli enti locali.

A questo riguardo ricorda che tali norme, già contenute in emendamenti riferiti al decreto-legge n. 80 del 2003, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo del 2008, in occasione della discussione in Assemblea di quel provvedimento sono state dichiarate inammissibili, in quanto estranee per materia, dalla Presidenza della Camera, la quale ha ribadito che il criterio della stretta attinenza al contenuto del decreto-legge si applica anche con riferimento alle disposizioni di copertura di oneri recati da proposte emendative;

Barbato 2.11, il quale istituisce un credito di imposta per favorire l'assunzione di lavoratrici;

Messina 3.2, Ceccuzzi 3.18 e Strizzolo 3.01, i quali intervengono sulla disciplina in materia di estinzione anticipata e di portabilità dei mutui sulla prima casa, di cui al decreto-legge n. 7 del 2007;

Ceccuzzi 3.14, il quale modifica la disciplina in materia di detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale;

Ceccuzzi 3.15, limitatamente al comma 8-*ter*, il quale modifica la disciplina in materia di determinazione del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali;

Ciccanti 3.17, il quale interviene a sospendere le procedure esecutive immobiliari relative ai mutui ipotecari sulla prima casa;

Galletti 3.16, il quale incrementa l'importo massimo detraibile degli interessi passivi per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro;

Oliverio 3.19, il quale prevede che con la medesima convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 siano definite le modalità di rinegoziazione di mutui per trasformazioni fondiari dell'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli;

Sposetti 4.01, il quale prevede che la consultazione degli elenchi dei contribuenti ai fini IVA e delle imposte sui redditi possa essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica;

Sposetti 4.02, il quale prevede che la detrazione fiscale per le erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici si applica, a decorrere dal periodo di imposta 2008, ai partiti e movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007;

Causi 5.219, il quale reca una norma di interpretazione autentica relativa alla disciplina dei titoli per l'iscrizione di ipoteca su beni immobili e l'applicazione del fermo su beni mobili registrati nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva.

Invita quindi i presentatori a ritirare tali proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità su taluni giudizi di inammissibilità, chiedendo ai presidenti di fissare un termine entro il quale possano essere presentate deduzioni avverso tali valutazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conformemente alla prassi in materia, fissa alle ore 12 il termine per la presentazione delle richieste di revisione dei giudizi di inammissibilità testé pronunciate.

Rinvia quindi alle ore 14.30 il seguito dell'esame del provvedimento, riservandosi altresì di convocare, al termine della seduta pomeridiana in sede referente, un'ulteriore riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 giugno 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 10.25 alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Osvaldo Napoli 1.22, 1.28, 1.39 e 1.48; Marinello 5.20, 5.51, 5.71, 5.122, 5.132, 5.166, 5.208 e 5.210 e Guido Dussin 5.69.

Avverte inoltre che è pervenuta la richiesta di riesame delle inammissibilità già pronunciate nella seduta antimeridiana relativamente a 24 proposte emendative.

In linea generale, le richieste di riesame vengono motivate con riferimento al titolo del provvedimento che richiama l'obiettivo della salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie. Ciò, tuttavia, alla luce dei precedenti ampiamente consolidati, in presenza di provvedimenti di urgenza, non può ritenersi sufficiente a giustificare l'ammissibilità di proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie che costituiscono l'oggetto del provvedimento cui le stesse si riferiscono.

Tale oggetto, come già sottolineato nell'odierna seduta antimeridiana, coincide con il contenuto delle disposizioni recate dal provvedimento. In questo caso non vale, in sostanza, la regola che è applicata con riferimento al disegno di legge finanziaria, rispetto al quale sono sicuramente ammissibili proposte emendative che prefigurano interventi alternativi a quelli indicati nel testo governativo, purché finalizzati agli obiettivi del provvedimento.

Né può valere, nel caso di specie, l'argomento per cui ai criteri più rigorosi adottati per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge si è derogato in presenza di provvedimenti d'urgenza di carattere prevalentemente economico incidente su una pluralità di materie. Il provvedimento in esame, infatti, non sembra rispondere alle caratteristiche evidenziate, componendosi di soli cinque articoli, di cui uno rispondente a mere finalità di copertura ed un altro, recante misure per il trasporto aereo, destinato ad essere soppresso, in quanto analoghe disposizioni sono già state inserite in altro provvedimento esaminato dalla Camera. I restanti articoli definiscono in termini contenuti il perimetro della materia del provvedimento.

Per questo motivo, ritiene che le richieste di riesame non possano essere accolte e conferma, d'accordo con il Presidente della Commissione finanze, le dichiarazioni di inammissibilità.

Sergio D'ANTONI (PD) ritiene che le considerazioni espresse dal Presidente avvalorino l'esigenza, già evidenziata nel corso del dibattito, di modificare il titolo del provvedimento in esame. Reputa infatti che, rispetto ad un decreto-legge finalizzato a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, non possano essere considerati estranei per materia emendamenti che prevedono misure di sostegno ai locatari di immobili utilizzati come abitazione principale.

Alberto FLUVI (PD) esprime perplessità sulle decisioni assunte in materia di inam-

missibilità dai Presidenti delle Commissioni, ricordando che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, relativo all'emergenza nel settore rifiuti, sono stati ritenuti ammissibili presso la Commissione ambiente, e successivamente approvati, emendamenti concernenti l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e il riordino delle agenzie e degli istituti con compiti in materia di controllo ambientale, i quali evidentemente non avevano alcuna attinenza rispetto alle misure contenute nel decreto-legge adottato dal Governo.

Ritiene invece che, nel caso del provvedimento in esame, sia gli emendamenti a sostegno degli inquilini, sia gli emendamenti a favore delle famiglie corrispondano alle finalità indicate nel titolo del decreto-legge. Analoga considerazione vale, a suo giudizio, per gli emendamenti che intervengono sulla disciplina della portabilità dei mutui, ricordando in proposito che nel corso del dibattito è stato evidenziato come le misure recate dall'articolo 3 del decreto-legge in merito alla rinegoziazione dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa rappresentino una forma di intervento che si aggiunge a quelle già previste a favore dei mutuatari, quali, in primo luogo, la stessa portabilità. Si è altresì rilevato come l'attuale disciplina della portabilità richieda alcuni interventi di revisione e di perfezionamento al fine di rendere più ampio il ricorso a tale strumento.

Alla luce delle considerazioni svolte, sollecita pertanto i Presidenti a rivedere il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti evidenziati.

Ivano STRIZZOLO (PD), nel condividere le considerazioni generali svolte dai deputati già intervenuti, richiama l'attenzione dei Presidenti sull'articolo aggiuntivo 3.01 a propria firma, che interviene sulla procedura di cancellazione delle ipoteche su beni immobili per le parti del territorio nazionale dove vige il sistema tavolare, estendendo le previsioni introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel richiamare le previsioni recate dal comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento in materia di ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, sottolinea l'esigenza che tali previsioni siano applicate in modo omogeneo nelle diverse Commissioni e in diversi provvedimenti.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Cambursano, evidenziando come, data l'estrema ampiezza del titolo del decreto-legge, sia assolutamente inconcepibile ritenere inammissibili, in quanto estranee per materia, proposte emendative volte ad introdurre agevolazioni fiscali in favore degli affittuari. Ciò appare tanto più paradossale, se si consideri che vengono dichiarati inammissibili interventi effettivamente volti a rafforzare il potere di acquisto delle famiglie in situazione di difficoltà, laddove l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa prevista dall'articolo 1 appare invece finalizzata ad avvantaggiare prevalentemente ceti sociali abbienti.

Ritiene inoltre priva di una motivazione condivisibile il giudizio di inammissibilità di alcuni emendamenti riferita alle disposizioni di copertura finanziaria, ricordando che il Governo in molteplici occasioni ha proposto modifiche alle misure relative alla copertura finanziaria e che il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni, che, a fini di copertura finanziaria, intervengono su un'ampia varietà di materie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce come la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate si sia basata esclusivamente sulle norme del Regolamento vigenti in materia, nonché sugli indirizzi interpretativi in merito contenuti nella circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997. Pertanto, le presidenze delle Commissioni riunite hanno adottato doverosamente criteri di giudizio rigorosi ed imparziali, indipendentemente dall'appartenenza politica dei presentatori degli emendamenti.

Più in particolare, rileva come il decreto-legge in esame abbia carattere so-

stanzialmente puntuale, intervenendo su un ambito circoscritto di questioni, di modo che la definizione degli ambiti materiali di ammissibilità delle proposte emendative risulta sostanzialmente agevole, diversamente da quanto avviene in occasione di decreti-legge aventi caratteristiche multisettoriali, che investono problematiche tra loro eterogenee.

Ribadisce quindi le considerazioni già espresse circa la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, sottolineando come eventuali decisioni difformi da tali criteri assunte in altre sedi su temi analoghi non attengano evidentemente alla responsabilità delle presidenze delle Commissioni riunite.

Ugo SPOSETTI (PD) invita i Presidenti a svolgere un'ulteriore riflessione relativamente ai suoi articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, i quali intervengono su due questioni di notevole importanza politica che il Governo è chiamato, a suo giudizio, a risolvere.

Si tratta, rispettivamente, della problematica concernente la pubblicabilità anche attraverso strumenti di comunicazione elettronica, degli elenchi dei contribuenti, e della detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti in favore di soggetti politici non rappresentati in Parlamento. Sottolinea, a tale ultimo proposito, come la problematica rivesta un rilievo politico generale, venendo incontro all'esigenza di colmare un vuoto normativo emerso a seguito delle ultime vicende elettorali, che hanno visto fuoriuscire dall'ambito della rappresentanza parlamentare numerosi soggetti politici presenti nel panorama nazionale.

Pur non contestando il giudizio di inammissibilità espresso su tali articoli aggiuntivi, segnala dunque l'esigenza di affrontare quanto prima le tematiche evidenziate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Sposetti, comprende la rilevanza delle questioni sollevate, sottolineando peraltro come il Governo disponga

di tutti gli strumenti necessari per affrontare e risolvere i problemi evidenziati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 giugno 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

DL 93/20085: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. – (Sostegno ai genitori). –

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34. ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le risorse di cui all'articolo 5.

1. 1. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

A decorrere dall'anno 2008 è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo dell'imposta dovuta per la somma pagata al titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. È riconosciuto un rimborso equivalente all'ICI pagato per la quota parte non compensabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno fiscale precedente rispetto a quello del pagamento dell'ICI risulti pari a zero o comunque inferiore all'ICI pagato.

3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.

- 1. 2.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole soggetto passivo *inserire le seguenti:* in vista del trasferimento dell'intera fiscalità immobiliare ai comuni che dovrà essere attuata con decorrenza dal primo gennaio 2009.

- 1. 3.** Lenzi.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti* e del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Conseguentemente all'articolo 5, al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: « e-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse del Ministero della solidarietà sociale. ».

- 1. 5.** Bucchino, Fedi, De Micheli, Garavini, Narducci, Porta, Farina.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* nonché quella, non locata, di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE – ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

- 1. 6.** Picchi, Di Biagio, Angeli, Berardi, Migliori.

Al comma 2, sopprimere le parole da nonché quelle *fino a* presente decreto.

- 1. 9.** Causi.

Al comma 2, dopo le parole nonché quelle assimilate dal comune *aggiungere le seguenti* di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- * **1. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole nonché quelle assimilate dal comune *aggiungere le seguenti* di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- * **1. 11.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 2, sostituire le parole: regolamento vigente *con le seguenti* regolamento o delibera vigenti.

- 1. 7.** Angela Napoli.

Al comma 2, dopo la parola regolamento *aggiungere le seguenti* o con delibera.

- 1. 8.** Causi.

Al comma 2, dopo le parole regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti in base all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

1. 12. Lenzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esenzione non si applica alle abitazioni di lusso secondo le caratteristiche individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 recante «Caratteristiche delle abitazioni di lusso». Il maggior gettito relativo viene trasferito dai comuni al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le suddette somme saranno rimborsate ai singoli comuni secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo».

1. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, dopo le parole e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e dall'articolo 1, comma 4-ter del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

1. 14. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 3, dopo le parole sono conseguentemente abrogati aggiungere le seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, incompatibili con la nuova disciplina».

1. 15. Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'esenzione si applica

altresì ai terreni agricoli inclusi negli strumenti urbanistici quali aree edificabili fino a quando sugli stessi non venga rilasciata autorizzazione a costruire.

Conseguentemente all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro.

1. 16. Cesare Marini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare per le persone fisiche, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 15 settembre.

1. 17. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa del riassetto organico del sistema di tassazione sugli immobili in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale che contempli la compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A

tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Al fine di garantire l'autonomia tributaria dei comuni, entro il 30 settembre 2008 il Ministro dell'economia e delle

finanze presenta una relazione al Parlamento sulla possibilità e sulla compatibilità economico-finanziaria dell'attribuzione ai comuni dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi. Nella relazione il Ministro evidenzia l'eventuale previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari.

1. 18. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni in tre rate nei mesi di luglio, settembre, novembre, in aggiunta a quella prevista dal comma *2-bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto degli incassi a titolo di ICI effettivamente realizzati nell'anno 2007 per sola annualità di competenza.

A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,

i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione « Infrastrutture pubbliche e logistica », programma « Sistemi stradali e autostradali », in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

1. 23. Milo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione dinamica dei

comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce inoltre il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

1. 19. Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce inoltre il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. A decorrere dall'anno 2009 il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel

rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

- 1. 20.** Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 30 giugno 2008 e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

- 1. 21.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.

* **1. 24.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.

* **1. 22.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole: pari a 1.700 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.761 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 61 milioni di euro. ».

b) *All'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) quanto a 1.046,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 25. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole è rimborsata aggiungere le seguenti: interamente

entro il corrente anno 2008 e dopo le parole sono stabiliti aggiungere la seguente: inderogabilmente.

1. 26. Bosi, Galletti.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il rimborso è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti per l'anno 2007.

1. 27. Paroli.

Al comma 4, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: entro il 31 luglio 2008.

1. 32. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e l'ANCI, attraverso l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile distinta, per singolo comune, per categoria di immobile. Sulla base di tali dati, a decorrere dall'anno 2009, con provvedimento del Ministero dell'economia vengono individuati i relativi stanziamenti per erogare ogni anno i dovuti trasferimenti compensativi ad ogni singolo comune.

1. 29. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tal fine il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.

* **1. 28.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tal fine il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.

* **1. 30.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: La erogazione del rimborso deve comunque essere effettuata in due rate, di cui la prima entro e non oltre il 31 agosto 2008 e la seconda con scadenza al 31 dicembre 2008.

1. 31. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Bosi, Delfino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per far fronte ai problemi di liquidità dei comuni è trasferita una quota di acconto pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno.

1. 33. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 30 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

* **1. 34.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il

30 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

* **1. 35.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 15 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

1. 36. Marchignoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In sede di prima applicazione, al fine di evitare deficienze di cassa presso gli enti locali, il Ministero dell'interno ripartisce ed accredita il 45 per cento della somma indicata nel comma 3 entro il 30 giugno 2008. Il riparto è effettuato tenendo conto delle minori entrate di ciascun ente, derivanti dall'attuazione del presente articolo.

1. 37. Armosino, Osvaldo Napoli, Marinello, Pagano, La Loggia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma precedente, viene erogato ai comuni un trasferimento entro il 30 giugno 2008 corrispondente al 60 per cento dell'importo del gettito totale per abitazione principale indicato nella certificazione già trasmessa entro il 30 aprile 2008 presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il decreto di cui al comma precedente dovrà provvedere alla copertura integrale dei minori introiti effettivi dei comuni.

1. 38. Lenzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.

* **1. 39.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.

* **1. 40.** Causi, Misiani, Boccia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per far fronte ai problemi di liquidità è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 90 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune della regione Campania interessato dall'emergenza rifiuti entro e non oltre il 30 giugno 2008. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità del rimborso.

1. 41. Barbato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetti di cui ai commi precedenti, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

1. 42. Bosi, Galletti, Delfino.

Sopprimere il comma 5:

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, alla seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 568: Comitato italiano paraolimpico sostituire:

2008: - 2;

2009: - 1;

2010: - 1.

Con le seguenti:

2008: - 0,64;

2009: - 1,36;

2010: - 1,36.

1. 61. Nannicini, Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 5.

1. 43. Lenzi.

Sopprimere il comma 6.

1. 44. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente

provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **1. 45.** Marchi, Graziano, Marchignoli, Ria, Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **1. 46.** Ciccanti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 42-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

1. 47. Ceccuzzi, Strizzolo.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 48.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 49.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il documento di programmazione economico-finanziaria fissa, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale.

1. 50. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano,

Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2011 conterrà le proposte del Governo, per ciascun livello di governo territoriale, relative al livello programmato dei saldi da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale. Previa una fase di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria verranno recepite nella legge Finanziaria per il 2009. A tal fine il Ministero dell'economia fornisce agli altri livelli di governo strumenti banche dati e metodologie utilizzate per la costruzione dei quadri tendenziali di finanza pubblica distinti per livelli di governo. Gli obiettivi programmati sono vincolanti anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1. 51. Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 7, dopo le parole: e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, *aggiungere le seguenti:* e comunque fino al 31 dicembre 2008.

1. 53. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, dopo le parole: del nuovo patto di stabilità interno *aggiungere le seguenti:* e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

1. 52. Cesare Marini.

Al comma 7, sopprimere le parole: delle regioni e.

- 1. 55.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali *aggiungere le seguenti:* che hanno rispettato il patto di stabilità interno in vigore.

- 1. 54.** Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 7, sopprimere le parole: ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

- 1. 56.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *con le seguenti:* approvato dall'organo esecutivo.

- 1. 57.** Carella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatta salva la possibilità per i comuni, a decorrere dal periodo di imposta 2009, di deliberare modifiche delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche in misura, rispettivamente, inferiore o superiore a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- 1. 58.** Boccia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione dei

servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per l'accertamento e la riscossione di altre entrate e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

- 1. 59.** Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante « Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni » di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 1° luglio 2002, n. 197, in applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale « D », per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno – Direzione centrale della finanza locale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.

- 1. 60.** Vannucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 679-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i pagamenti di spese in conto capitale relative ad opere finanziate in anni precedenti il 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2008 di euro 300.000.000. Le anticipazioni sono estinte

dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 ed i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni. Gli enti interessati comunicano al CIPE entro il 31 maggio 2008, le fatture, le relative scadenze di pagamento nonché le coordinate bancarie dei beneficiari. Entro il 15 luglio 2008 il CIPE comunica agli enti ed alla Cassa depositi e prestiti Spa l'elenco dei pagamenti ammessi al beneficio secondo criteri e priorità fissate dal Comitato stesso. La Cassa depositi e prestiti Spa provvede al pagamento con addebito dei relativi interessi a carico degli enti, comunicando le modalità di rimborso, da utilizzare secondo le disponibilità dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Le somme anticipate vengono computate nei limiti di cui al comma 679-bis citato al momento della restituzione alla Cassa depositi e prestiti.

1. **01.** Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.

Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in

misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 dicembre 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. **02.** Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il

limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.

Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Lenzi, Misiani, Marchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per canoni di locazione).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « euro 300 » sono sostituite da: « euro 500 »;

b) alla lettera b) le parole: « euro 150 » sono sostituite da: « euro 250 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è

definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

11-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi *11-ter* e *11-quater*, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma *11-bis*, nei limiti previsti dal comma *11-ter*.

11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi *11-ter* e *11-quater*, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

1. 04. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della pater-

nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

« **ART. 31-bis.** – (*Sostegno ai genitori*). –

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

- 1. 05.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2008 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 3.349 milioni di euro che aumentano a 3.564,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 3.101,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.660 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

quanto a 1.885,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

- 1. 06.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

- 1. 09.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo di imposta 2008 per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1. 010. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « per la parte che eccede lire 250 mila » sono aggiunte le seguenti: « La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante

riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 012. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: « per la parte che eccede lire 250 mila ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

- 1. 013.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a*: si provvede *con le seguenti*: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

- 1. 07.** Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a*: si provvede *con le seguenti*: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

- 1. 011.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 50.000

e frequentante la scuola secondaria di 1° grado e 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

3. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.749 milioni di euro che aumentano a 2.964,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.501,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.060 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.285,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 08. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere *a)* e *b)* è inserita la seguente:

c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare per un pari importo degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 014. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere *a)* e *b)* è inserita la seguente:

c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 015. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Suppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.

1. 016. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Suppressione delle limitazioni all'uso del contante per il pagamento dei professionisti).

1. I commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificati dall'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.

1. 017. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per l'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRE è incrementata di due punti percentuali rispetto a quella determinata per l'anno 2008.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma precedente si

provvederà ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 018. Reguzzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Suppressione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è soppresso.

1. 019. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 67, sostituire le parole: « 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 » con le seguenti. « 990 milioni di euro per l'anno 2008, 1.050 per l'anno 2009 e 650 per l'anno 2010;

b) al comma 70, sostituire le parole: 150 milioni di euro » con le seguenti: « 450 milioni di euro ».

2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 6.

2. 2. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 173.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. 3. Messina, Misiti, Favia, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 9, lettera *b*), sopprimere il numero 14);

b) al medesimo articolo, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« *9-bis.* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 99 milioni di euro.

2. 4. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Favia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).

2. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

2. 6. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività).

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.

2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

3. La detrazione non compete sulla parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2008. Entro il 30 novembre 2008, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute.

2. 7. Damiano, D'Antoni, Baretta, Fluvi.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro un limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una

verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede: con le seguenti: pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.291,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) al medesimo articolo, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:

1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo;

c) al medesimo articolo, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: « per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettiva-

mente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

12-quater Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nel-

l'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

12-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: 15.000 abitanti sono sostituite dalle seguenti: 250.000 abitanti.

12-*octies*. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole: « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

12-*novies*. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti parole: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

12-*decies*. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-*undecies*. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative. ».

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ».

2. 8. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 23 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza orga-

nizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 9. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro il limite di importo complessivo di

3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per

l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 10. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 6. Trenta giorni prima del termine della

sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i

contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 5-*bis*. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

5-*bis*. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque

per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. 12. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratrici dipendenti, rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *e*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008 e 2009, un credito d'imposta d'importo pari rispettivamente a euro 500 per l'anno 2008 e a euro 300 per l'anno 2009, per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese.

Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono aggiuntivi, sempre nei limiti del citato regolamento (CE) n. 2204/2002, a quello previsto dall'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per quanto compatibili, per l'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 540 al 546 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 11. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2008 con le seguenti: 1° agosto 2008, conseguentemente:

a) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

b) all'articolo 5, comma 1, elenco 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 1, comma 304, sostituire gli importi del 2008 e 2009, con i seguenti: « 2008: 32, 2009: 113,5 »;

2) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 260 è abrogato;

3) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 827 è abrogato.

2. 37. Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento » con le seguenti: 12 per cento ».

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico

limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.

2. 15. Galletti, Romano, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.

2. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 2.000.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 2.000.

2. 17. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: somme erogate con le seguenti: somme dovute.

2. 18. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: a livello aziendale con le seguenti: tramite la contrattazione aziendale e territoriale.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nel caso in cui non si svolge la contrattazione aziendale, l'azienda è ob-

bligata a comunicare alle organizzazioni sindacali della provincia corrispondente l'importo delle erogazioni effettuate.

- 2. 19.** Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 1, alla lettera a).

- 2. 20.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 2. 22.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 30 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.

- 2. 23.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 20 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.

- 2. 21.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera c) premettere le seguenti parole: previste da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolativo, i contratti di cui alla lettera c) del comma 1, sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

- 2. 24.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: non concorrono, *con le seguenti:* concorrono e *sopprimere le parole da:* entro il limite massimo fino alla fine del comma.

- 2. 25.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trovano altresì applicazione per gli appartenenti ai Corpi di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, titolari di reddito non superiore, nell'anno 2007, a 40.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

In milioni di euro:

Articolo 1, comma 546:

2008: 100;

2009: 70;

2010: /.

b) al comma 2, sostituire la cifra 1.015,5 » con la cifra: 1.110,5 », e la cifra: « 842,3 » con la cifra: « 912,3 ».

2. 26. Santelli, Ascierio, Bertolini, Cicu, Lorenzin, Paglia, Speciale, Stasi, Marinello, Pagano.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *e le parole:* ,al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: « pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede » con le seguenti: « pari, per l'anno 2008, a 2.669 milioni di euro che aumentano a 2.884,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.331,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede: »

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« *e-bis*) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:

1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da *12-bis* a *12-undecies* del presente articolo;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole « per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato" e il quinto periodo è soppresso.

12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata, totalmente o in misura prevalente, la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-

cessive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-*sexies*. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono

assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

12-*septies*. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle parole « 250.000 abitanti ».

12-*octies*. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

12-*nonies*. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

12-*decies*. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. 28. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *le parole:* , al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella

Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 29. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e *e sostituire le parole:* a 30.000 euro *con le parole:* a 25.000 euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo sopprimere le parole da: al fine di valutare *fino a:* successive modificazioni;

b) all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente:

« d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo ».

2. 27. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *aggiungere le seguenti:* alle forze dell'ordine e, *e dopo le parole;* al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* non già richiamate nel presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella

C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 30. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *aggiungere le seguenti:* alle forze dell'ordine e, *e dopo le parole:* al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* non già richiamate nel presente comma.

2. 31. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento e *dopo le parole:* settore privato *aggiungere le seguenti:* , al personale del Servizio sanitario nazionale, al comparto sicurezza, al comparto Vigili del fuoco;

conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 849 milioni di euro per l'anno 2008 e di 538,5 milioni di euro per l'anno 2009;

b) all'articolo 5, al comma 7, sostituire la cifra « 2.449 » con la seguente: « 2.649 », la cifra « 2.664,1 » con la seguente: « 2.864,1 », la cifra « 2.201,5 » con la seguente: « 2.338,5 »;

c) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008, 137 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente rela-

tivi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 32. Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento e *dopo le parole:* settore privato *aggiungere le seguenti:* , al settore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 6 aggiungere:

« 6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 899 milioni di euro per l'anno 2008 e di 581,5 milioni di euro per l'anno 2009. »;

b) all'articolo 5, al comma 7, sostituire la cifra « 2.449 » con la seguente: « 2.699 », la cifra « 2.664,1 » con la seguente: « 2.914,1 », la cifra « 2.201,5 » con la seguente: « 2.381,5 »;

c) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2008, 180 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. 33. Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchi-

gnoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.

conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: Ai maggiori oneri *fino a*: si provvede *con le seguenti*: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 34. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al perso-

nale ispettivo degli enti preposti al controllo della sicurezza sul lavoro e del lavoro irregolare.

conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a*: si provvede *con le seguenti*: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.519 milioni di euro che aumentano a 2.734,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.271,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.055,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 36. Poli, Ciccanti, Delfino.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.

conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da « Ai maggiori oneri » fino a « si provvede » con le seguenti: « Ai mag-

giori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede »;

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 35. Galletti, Romano, Ciccanti, Tabacchi, Occhiuto, Poli, Delfino, Compagnon.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2008 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. »

b) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

2. 38. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano,

Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« d-bis) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2008, 35,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 39. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 40.** Ciccanti.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 41.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate a decorrere dall'anno 2008 nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di pari importo.

2. 43. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Alla lettera *b*) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: « le erogazioni liberali concesse in occasione di festività » fino a: « a lire 500.000, nonché » sono abrogate.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 44. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; ».

2. 45. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

2. 42. Ciccanti.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: con esclusivo riferimento al settore privato.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 46. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

« *6-bis.* Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante

riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

- 2. 47.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.

- 2. 48.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-ter. L'atto di surrogazione del mutuo può essere svolto dagli avvocati iscritti all'albo professionale e dai segretari comunali.

- 3. 2.** Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: tasso variabile aggiungere le seguenti: a tasso fisso.

- 3. 3.** Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La convenzione indica per le banche aderenti condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Pertanto nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni anche migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007.

- 3. 4.** Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, le banche e gli intermediari finanziari possono adottare, previa adeguata informazione alla clientela, condizioni migliorative di rinegoziazione dei mutui rispetto a quelle contenute nella convenzione di cui al comma 1.

- 3. 5.** Tabacci, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella convenzione di cui al comma 1, le singole banche devono adottare, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni migliorative rispetto a quanto già previsto dal presente articolo.

- 3. 6.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La rinegoziazione dovrà essere garantita secondo un modello di calcolo che sancisce il limite massimo di importo rata e di conto interessi complessivo. Tale

modello viene così definito: l'importo massimo di rata rinegoziata si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso finito risultante della media aritmetica dei tassi applicati, secondo i principi vigenti in contratto, nel 2006. La differenza, maturata rispetto a parametro + *spread* attuale e fisso per tutta la durata residua del mutuo, dovrà ritenersi addebitata su un Conto di Finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a 10 anni (rilevato alla data di rinegoziazione) maggiorato di uno *spread* dello 0,50 per cento. Rata e interessi così definiti costituiranno i limiti massimi di rinegoziazione che gli Istituti di Credito potranno offrire anche attraverso una rimodulazione classica di ammortamento alla francese.

3. 7. Ceccuzzi, Nannicini, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono rinegoziare il mutuo da tasso di interesse variabile a tasso fisso solo se l'operazione sia più favorevole al mutuatario.

3. 8. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a redigere fogli informativi sintetici a favore del mutuatario affinché sia messo nella condizione di valutare a pieno gli effetti della rinegoziazione.

3. 9. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3 aggiungere, in fine, la parola: annuo.

3. 10. Nannicini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 assicurano adeguata informativa alla clientela, in modo che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dal comma 2 e seguenti, in particolare esplicitando nella proposta di rinegoziazione che essa comporta una maggior durata dell'ammortamento; le banche sono tenute altresì ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e a specificare che i mutuatari possono non aderire alla proposta e ricercare soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti.

3. 11. Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 possono altresì autonomamente adottare sia per i mutui a tasso variabile che per i mutui a tasso fisso condizioni e/o strategie commerciali migliori di quelle previste dal presente articolo, secondo modalità contrattuali diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari.

3. 12. Strizzolo, Ceccuzzi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da oneri notarili. »

3. 13. Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 6.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di

lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 6.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote ».

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008.

8-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti « dormienti » ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle

somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 a copertura degli oneri recati dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 3 per un importo pari a 150 milioni di euro.

3. 14. Ceccuzzi, Strizzolo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. « Il regime fiscale degli interessi passivi di tale conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917. ».

8-ter. « L'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 è abrogato ».

3. 15. Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro ».

conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni

di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) al medesimo articolo, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente ».

3. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le procedure esecutive immobiliari riguardanti mutui ipotecari relativi all'abitazione principale del mutuatario possono essere sospese per la durata di 12 mesi su richiesta del mutuatario per poter beneficiare del Fondo di solidarietà e dell'accordo Abi-Governo. La richiesta di intervento del Fondo di solidarietà può riguardare fino ad un massimo di 12 rate non pagate relative al periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2008. Gli interessi di mora relativi a tali rate insolute restano a carico della banca. L'importo delle rate insolute, se la domanda è accolta, saranno trasferite direttamente dal Fondo di solidarietà alla banca. Le domande di ricorso al Fondo debbono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della conversione in legge del decreto. Le domande saranno vagliate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Abi, un rappresentante delle associazioni consumatori, un rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato, presieduta da un rappresentante del Ministero dell'economia, la quale stilerà una graduatoria in base ai criteri di carichi familiari, reddito del nucleo familiare e grado di indebitamento, verificando la sussistenza delle condizioni per il rispetto del pagamento delle successive rate. Eventuali

rate insolute e interessi di mora successivi al 30 giugno 2008 potranno rientrare nell'accordo Abi-Governo. Per abitazione principale si intende esclusivamente l'abitazione in cui il mutuatario dimora con la propria famiglia, fermo restando che quest'ultimo non deve possedere altre proprietà immobiliari in altri comuni. Le regioni nella loro autonomia possono decidere ulteriori fondi di solidarietà per le finalità di cui sopra aggiuntivi a quello nazionale.

3. 17. Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 apportare le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « L'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata »;

b) al comma 3 dopo le parole: « mediante scrittura privata » eliminare la parola: « anche »;

c) dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

« 3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 18. Ceccuzzi, Strizzolo.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Con la medesima convenzione di cui al comma 1, in apposito paragrafo, sono definiti, altresì, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenziamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiari, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.

2) alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole: « e mutui agricoli ».

3. 19. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da costi notarili ».

3. 20. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Gli atti di rinegoziazione dei mutui sono svolti mediante scrittura privata anche non autenticata ».

3. 22. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali sono abilitati all'autenticazione degli atti di rinegoziazione dei contratti di mutuo ».

3. 21. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali possono svolgere le operazioni di rinegoziazione dei mutui ».

3. 23. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

3. 24. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Applicazione articoli 7, 8, 8-bis e 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare ».

3. 01. Strizzolo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e

terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. 01. Sposetti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. A decorrere dal periodo di imposta 2008 le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai partiti e ai movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007.

4. 02. Sposetti.

ART. 5.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131 – (Legge Finanziaria 2008)

2008: + 500;
2009: + 500;
2010: –.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).

5. 208. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Santelli.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131 – (Legge Finanziaria 2008)

2008: + 50;
2009: –;
2010: –.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: comma 135 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 33. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131 – (Legge Finanziaria 2008)

2008: + 50;
2009: –;
2010: –.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: comma 299 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 71. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131

2008: + 10;
2009: + 10;
2010: –.

Conseguentemente, al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 122. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131 – (Legge Finanziaria 2008)

2008: + 24;
2009: –;
2010: –.

Conseguentemente, al comma 10 sopprimere la lettera a).

5. 210. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:

Art. 1, comma 300 – Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale:

2008: + 1;
2009: + 2;
2010: + 2.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 1. Menia, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 – Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 – Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 126.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 2. Favia, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 – Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 – Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo

complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.

5. 3. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 – Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 – Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

5. 4. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Misiti, Favia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 33 milioni di euro per l'anno 2008 e a 35 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della salute e di un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008, a 130 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 5. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 304 – Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale:

2008: – 113;
2009: – 130;
2010: – 110.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 6. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: – 12;
2009: – 12;
2010: – 12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli accantonamenti relativi al ministero dell'Interno e degli Affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 10 milioni di euro e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 7. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: – 12;
2009: – 12;
2010: – 12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 8. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: – 12;
2009: – 12;
2010: – 12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla

legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 9. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 319 – Valorizzazione beni immobili pubblici:

2008: – 10.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 10. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 321, Fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità:

2008: – 4;

2009: – 4;

2010: – 4.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

« al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 11. Antonio Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 324 – Contributo in conto interessi per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici:

2008: – 10;

2009: – 10;

2010: – 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 12. Rubinato.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autoriz-

zazione di spesa: Art. 1 comma 324, Contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità:

2008: – 10;
2009: – 10;
2010: – 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 13. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, Russo, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 342, Contributi straordinari sale cinematografiche:

2008: – 2;
2009: – 8;
2010: – 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è

ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 14. Ginefra, Ghizzoni, Levi, De Biasi, Picierno, Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 354 – Compensi componenti commissioni tributarie:

2008: – 3;
2009: – 10;
2010: – 10.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 16. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 1, comma 354, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Compensi ai componenti Commissioni tributarie).

conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per l'anno 2010 l'accan-

tonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 17. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 1.363,5;
2009: –;
2010: –.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

5. 166. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Santelli.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 55;
2009: 55;
2010: 55.

Conseguentemente, al comma 1, elenco 1, sopprimere il riferimento al comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la relativa riduzione di autorizzazione di spesa.

5. 132. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 20
2009: 22
2010: 7.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: al comma 234 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 51. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 20;
2009: 20;
2010: 20.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la seguente voce: comma 41 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 20. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce:

comma 342 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la seguente voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (legge finanziaria 2007):

2008: 18,7;
2009: 74,8;
2010: 76,8.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere la lettera a).

5. 15. Carlucci.

Nell'elenco allegato al comma 1: Riduzioni di autorizzazioni di spesa aggiungere

la seguente voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (legge finanziaria 2007):

2008: 1;
2009: 1;
2010: 1.

Conseguentemente, al comma 1, nell'elenco 1 allegato, sopprimere il riferimento al comma 552 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la relativa riduzione di autorizzazione di spesa.

5. 142. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: Legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa: articolo 2, commi 41 e 42, articolo 2, comma 135, articolo 2, commi 234 e 235, articolo 2, comma 299, articolo 2, commi 550 e 551;

sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla Tabella F della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono ridotte per l'anno 2008 di 1.503,5 milioni di euro, per l'anno 2009 di 1.091 milioni di euro e per l'anno 2010 di 311 milioni di euro che confluiscono nel fondo di cui al comma 2 »;

al comma 7, sopprimere la lettera e) e conseguentemente al comma 9, lettera a) le parole: a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2010;

al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14.

5. 18. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 41 e 42 « Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – del fondo per lo sviluppo delle isole minori ».

5. 19. Nucara.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: « legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: "Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 22. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: « legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro ».

5. 23. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:

Art. 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 21. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per lo sviluppo delle isole minori).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 24. Bosi, Ciccanti, Romano, Mannino, Naro, Drago, Ruvolo.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

5. 25. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 67 – Contributo all'accademia delle scienze del Terzo Mondo TWAS: 2008: 0,5; 2009: 0,5; 2010: 0,5.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 26. Rosato, Maran.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 70 – Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti*: e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.

5. 28. Narducci, Bucchino, Corsini, Farina Giovanni, Fedi, Garavini, Porta, Ginefra, Nicolais, Ghizzoni, De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 70 – « Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro ».

5. 29. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 70 – « Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ».

5. 30. Razzi, Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, modificare la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 80 – Fondo difesa bonifiche aree militari.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 ».

*Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.*

5. 31. Villecco Calipari.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 125, Finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 313 del 2004 (Apicoltura); 2008: 2; 2009: 2.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009 ».

*Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.*

5. 32. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 135, Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole

siciliane danneggiate dalla « peronospora »; 2008: 50.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 34. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Trasferimenti alla regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla « peronospora »).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 35. Mannino, Romano, Ruvolo, Drago, Naro.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 135 – Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla « peronospora ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro ».

5. 36. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 135 – Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla « peronospora ».

5. 37. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 177, « Istituzione del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da OGM, 2008: 2 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 38. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2, comma 178 – Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 39. D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 178, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 40. Ciccanti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 190 – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 41. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 206 – Meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 42. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 209 – Fondo demolizione naviglio obsoleto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2,7 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 43. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 210 – Fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 44. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 223 – Rifiinanziamento per la liberalizzazione del cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per il 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

5. 45. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 – Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 – Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per le autostrade del mare.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: "Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 92.000.000 euro per l'anno 2010. Tale

stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 46. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 – Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 – Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per le autostrade del mare.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.

5. 47. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 – Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 – Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per le autostrade del mare.

5. 48. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 232 – Autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (autostrade del mare – ecobonus).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » *inserire le seguenti:* « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 49. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, Autostrada del mare Econobus.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e di un importo pari a 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 50. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 234 – Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 11 milioni per l'anno 2009 e 7 milioni per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, e 11 milioni per l'anno 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 52. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 234, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e

di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 22 milioni di euro per l'anno 2009 e a 7 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 53. Occhiuto, Tassone, Naro, Mannino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 243 – Rifinanziamento del trasporto combinato.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 54. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 248 – Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni per l'anno 2009 e 15 milioni per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 55. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 248, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 15 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 56. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa

come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: "Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 56.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 57. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

5. 58. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma – 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli accantonamenti relativi ai ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Solidarietà Sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 20 milioni di euro, di 16 milioni di euro e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 59. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma – 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 60. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e di un importo pari a 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 61. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente:

a) al comma 2 sostituire le parole: « pari a 1010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 954,5 milioni di euro per l'anno 2008, 786,3 milioni di euro per l'anno 2009, 588,5 milioni di euro per l'anno 2010 » e le parole: « 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 712,1 milioni di euro per l'anno 2008, 898,3 milioni di euro per l'anno 2009, 700,5 milioni di euro per l'anno 2010 »;

b) al comma 9, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

« 3-bis) al comma 180 le parole: "di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 262 milioni per l'anno 2008, di euro 412 milioni

per l'anno 2009, di euro 862 milioni per l'anno 2010" ».

5. 62. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante:

1) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: « per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

12-*septies*. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle parole: « 250.000 abitanti ».

12-*octies*. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole: « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

12-*nonies*. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti parole: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

12-*decies*. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-*undicies*. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni con termini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative »;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ».

5. 63. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

5. 64. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 260 – Completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 « due mari » Grosseto-Fano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 65. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 260, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 « due mari » Grosseto-Fano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 66. Ciccanti, Poli, Bosi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 261 – Fiere; 2008: 4; 2009: 4.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 67. Bordo.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 272 contributo per interventi infrastrutturali nella provincia di Treviso per i mondiali di ciclismo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 68. Baretta, Rubinato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 272.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009, e di 8 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 69. Guido Dussin.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 272, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Contributo quindicennale per interventi infrastrutturali previsti nella provincia di Treviso per i mondiali di ciclismo su pista del 2012).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 70. Ciccanti.

Al comma 1, all'elenco 1 ivi richiamato, rubrica legge finanziaria 2007, n. 244, sopprimere la seguente voce:

Art. 2, comma 299 – Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi attuativi del programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno – 2008: 50.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 72. Calvisi, Pes.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 73. Ciccanti, Romano, Occhiutto, Cera, Zinzi, Pezzotta.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 300 – Fondo passaggio al digitale – 2008: 20.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 74. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 306 – Rifiinanziamento del Fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 e a 130 milioni di euro per l'anno 2009.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 75. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 306 – « Rifiinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 130 milioni di euro per l'anno 2009.

5. 76. Razzi, Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: « Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 306 – « Rifiinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero »

5. 77. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare – 2008: 10.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 78. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 311, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 79. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 328 – Finanziamento nuove aree marine protette – 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4,3 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 80. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 329 – Monitoraggio rischio sismico – 2008: 1,5; 2009: 1,5; 2010: 1,5.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 81. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 331 – Programma difesa suolo piccoli comuni; 2008: 3,5.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,5 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 82. Bordo.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 333 - Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 20.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 84. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 333 « Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammmodernamento della rete idrica nazionale; 2008: 30; 2009:20; 2010:20. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008; è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 83. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce legge n. 244 del 2007 Articolo 2, comma 333 - Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro ».

5. 85. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 333, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammmodernamento della rete idrica nazionale).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 86. Ciccanti, Libè.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 333 – Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

5. 87. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 335 – Fondo per la forestazione e la riforestazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 88. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 335 – Fondo per la forestazione e la riforestazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ri-

dotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

5. 90. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 335, « Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica; 2008: 50; 2009: 50; 2010: 50 ».

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010 ».

b) *Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».*

5. 89. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 335 – Fondo per la forestazione e la riforestazione.

5. 91. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 384, « Fondo nazionale per la fauna selvatica.

Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali; 2008: 1,5; 2009: 2; 2010: 2 ».

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 ».

b) *Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».*

5. 92. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 397, Contributi istituzioni culturali: 2008 – 3,4.

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2008 ».

b) *Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».*

5. 93. Ghizzoni, Levi, De Biasi, Lolli, Mazzarella, Picierno, Russo, Rossa, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Nicolais, Pes.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 402 – Contributo in favore della Fondazione Festival Pucciniano).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 94. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 403 – Autorizzazione di spesa per il restauro archeologico di teatri).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 95. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2, comma 404,

Fondo per il ripristino del paesaggio. 2008 – 15. 2009 – 15. 2010 – 15 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 96. De Biasi, Ghizzoni, De Torre, Levi, Picierno, Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2, comma 408, incremento risorse per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 2008 – 10 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 97. De Torre, Ghizzoni, De Pasquale, Picierno, Siragusa, Levi, De Biasi, Russo, Bachelet, Coscia, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 408 – Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro ».

5. 98. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 408 – Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

5. 99. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 426 – Fondo per il finanziamento dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 5 milioni per l'anno 2010 ».

b) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 100. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 435 – Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 101. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2, comma 435 – Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; 2008: 7; 2009: 10; 2010: 10 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 102. Sereni, Bocci, Albonetti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2 comma 435, Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 2008 – 7. 2009 – 10. 2010 – 10 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 103. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Lolli, Levi, De Biasi, Picierno, Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 435 – Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro ».

5. 104. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 435 – Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

5. 105. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2 comma 436, Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli. 2008 – 3, 2009 – 3 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 106. Nicolais, Mazzarella, D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autoriz-

zazione di spesa: Art. 2, comma 436 – Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli; 2008: 3; 2009: 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 107. Cesario, Duilio.

Al comma 1, elenco 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 436, contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli; 2008: 3; 2009: 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 108. Ciccanti, Testa, Zinzi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, *sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:* (articolo 2, comma 443 – Fondo nazionale risanamento edifici pubblici).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 »;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 109. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 458 « Fondo per l'organizzazione e il funzionamento degli asili-nido presso enti e reparti del Ministero della difesa pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 110. Villecco Calipari, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Sbroellini.

Al comma 1, voce: legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 458 (Fondo per l'organizzazione degli asili

nido presso enti e reparti del Ministero della difesa).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 111. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Bosi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 463 « Fondo violenza contro le donne » pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni per tale anno ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 112. Lenzi, Sereni, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murrer, Sbroellini, Calvisi, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 463, Fondo violenza contro le donne. 2008 – 20.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 113. De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 463 – Fondo violenza contro le donne.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro ».

5. 114. Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, voce: legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 463, (Fondo violenza contro le donne).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 115. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 463 – Fondo violenza contro le donne.

5. 116. Mura, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 464 – Autorizzazione di spesa a favore di SOS Telefono azzurro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 117. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 464 « Autorizzazione di spesa a favore di SOS Telefono azzurro » pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 118. Sbröllini, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 464 – SOS-Telefono azzurro.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro ».

5. 119. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 464, (Autorizzazione di spesa a favore di SOS – Telefono azzurro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 120. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio, Formisano, Delfino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 464 – SOS-Telefono azzurro.

5. 121. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 475 – Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa – 2008: 10; 2009: 10.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 123. Rubinato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 475 « Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa » pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

- 5. 124.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 475 – Fondo solidarietà mutui prima casa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

- 5. 125.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente riduzione dell'autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istituzione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

- 5. 126.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Del-fino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 475 – Fondo solidarietà mutui prima casa.

- 5. 127.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 536 « Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati » pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

1-quinquies. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.

5. 128. Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Calvisi, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 536 - Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro ».

5. 129. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, all'elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 536, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 130. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 536 - Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

5. 131. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « 55 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 93 milioni ».

1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-quater. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 93.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

e, di conseguenza, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

5. 133. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 550 – Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 55.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 134. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 550 – Contributo a favore delle attività socialmente utili); articolo 2, comma 552 – Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 135. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 550 – Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

5. 136. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU) e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « 55 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 93 milioni ».

5. 137. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

5. 138. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 139. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

5. 140. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

5. 141. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 564, Fondo per lo sport di cittadinanza 2008 - 20. 2009 - 35. 2010 - 40.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 143. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 566, Fondo eventi sportivi. 2008 - 10.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 144. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 567, contributo per i campionati mondiali di pallavolo. 2008: -3; 2009: -3; 2010: -3.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 145. Rossa, Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Concia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a un milione di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 146. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

All'elenco 1, di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 568, Comitato italiano paraolimpico. 2008: -2; 2009: -1; 2010: -1 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 147. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 568 « Comitato italiano paraolimpico » pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 148. Argentin, Binetti, Turco, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Sbrollini, Murrer, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli

anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a un milione di euro ».

5. 149. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Comitato italiano paraolimpico).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 1 milione di euro per l'anno 2009 e a 1 milione di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 150. Ciocchetti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.

5. 151. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 2, comma 585 - Sistema pubblico di connettività; 2008: -10,5; 2009: -10,5; 2010: 10,5.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 153. Causi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 586.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 6 milioni di euro per il 2008 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 »;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 154. Zeller, Brugger, Nicco.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 3, comma 3 – Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF – pari a 60 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008;

1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008;

1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 »;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 155. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 3, comma 3 – Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF; 2008: 60.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 156. Duilio.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 10 «fondazione istituto mediterraneo di ematologia» pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 158. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroellini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 8-ter «Incremento fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario» pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2008;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 157. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Miotto, Murer, Sbroellini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci: Decreto-legge n. 248 del 2007 – articolo 13-bis – Fondo funzionamento ordinario università.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 16.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 159. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «ART. 13-bis, Fondo funzionamento ordinario Università. 2008: -16, 2009: -16, 2010: -16».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 160. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Torre, Coscia, Levi, De Biasi, Lolli, Russo, Siragusa, De Pasquale, Ginefra, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci: Decreto-legge n. 248 del 2007– articolo 13-bis – Fondo funzionamento ordinario università.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

5. 161. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la seguente voce: articolo 13-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Fondo funzionamento ordinario università).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 162. Ciccanti, Ciocchetti, Testa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 248 del 2007– articolo 13-bis – Fondo funzionamento ordinario università.

5. 163. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Istituzione del Commissariato delegato alla gestione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 600 mila euro per l'anno 2008 e a 800 mila euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 164. Tassone, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 49-bis. – Anniversario dichiarazione universale Diritti dell'Uomo.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 165. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 296 del 2006, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 1, comma 827 « Istituto nazionale salute migranti » pari a 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente:

d) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 167. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 269 del 2003, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 49 « esternalizzazione servizi aziende sanitarie ospedaliere » pari a 15 milioni di euro per il 2008 e a 36 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis, 1-ter e 1-quater.

5. 168. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 49 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (Ester-nazionalizzazione servizi aziende sanitarie e ospedaliere).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, a 36 milioni di euro per l'anno 2009 e a 36 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 169. Ciccanti, Testa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono ridotti rispettivamente di 13,7 milioni di euro, di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro, 25 milioni di euro e di 11,8 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere la lettera a).

5. 170. Ghizzoni, Levi, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Rossa, Picierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Lolli, Russo, Ginefra.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte cocente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;

b) *sopprimere il numero 1, lettera b) del comma 9.*

5. 171. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti:* « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;

b) *sopprimere il numero 2, lettera b) del comma 9.*

5. 172. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti:* « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;

b) *sopprimere il numero 3, lettera b) del comma 9.*

5. 173. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

b) al comma 9, lettera b), sopprimere il punto 14).

5. 174. D'Antoni, Capodicasa, Marini, Oliverio, Causi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

b) al comma 10, sopprimere la lettera a).

5. 211. Bordo.

Al comma 2, sostituire le parole: previste dai commi 9, 10 e 11, con le seguenti: commi 9, 10, 11 e 11-bis.

Conseguentemente:

al comma 9, lettera b), sopprimere il punto 14).

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

5. 175. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannacone, Sardelli, Latteri.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 176.** Vannucci.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 177.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: da comunicare alle con le seguenti: previo parere delle.

** **5. 178.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da comunicare alle con le parole: previo parere delle.

** **5. 179.** Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: e a pagamento differito aggiungere le seguenti: e per quelle predeterminate per legge.

5. 180. Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: e a pagamento differito, aggiungere le seguenti: e per quelle direttamente regolate con legge.

5. 181. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti: Si applica in ogni caso il principio contabile generale di non dequalificazione della spesa, di cui all'articolo 11-ter, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 478.

5. 182. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

« 5. Al primo periodo dell'articolo 22-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole « Sono comunque fatti salvi » inserire le seguenti: « , a partire dal 2009, ». L'articolo 47-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato.

5-*bis*. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo « Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati ».

Conseguentemente:

dopo il comma 5-*bis*, inserire il seguente:

« 5-*ter*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare del 2,05 per cento, per un importo pari a 298 milioni di euro per l'anno 2009.

5. 183. Boccia, Baretta, Bratti, Fluvi, Franceschini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo « Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferi-

mento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati ».

5. 184. Franceschini, Bratti, Boccia, Baretta, Fluvi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 752,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e a 1.158,8 milioni di euro per l'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5. 187. Romano, Occhiuto, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 6;*

b) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole dei commi 6 e 8 » con le seguenti: « del comma 8 »;*

c) *sopprimere la lettera c).*

Al comma 7, conseguentemente: dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

L'articolo 1, comma 33, capoverso 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito con il seguente:

5. Alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi non si appli-

cano le disposizioni dei commi precedenti e gli interessi passivi sono deducibili in misura non superiore al 92 per cento degli stessi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. I contribuenti in sede di acconto novembre 2008 sono tenuti a calcolare l'imposta dovuta sulla base della nuova normativa ».

5. 185. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Balcastro, Milo, Iannacone, Sardelli, Latteri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 6;

b) al comma 9 lettera b), sopprimere il numero 14).

Conseguentemente al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 1.252,5 milioni di euro per l'anno 2008, 938 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. 188. Oliverio.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, il valore « 50 » è sostituito da « 5 »;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, il valore « 90 » è sostituito da « 98 »;

c) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, il valore « 90 » è sostituito da « 98 »;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, il valore « 90 » è sostituito da 10 »;

e) all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, il valore « 50 » è sostituito da « 95 ».

6-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 51, secondo periodo, dopo le parole: « è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007 » sono inserite le seguenti: « per i soggetti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 6, commi 1-4 ed articolo 7, comma 1, l'ammontare complessivo di cui al periodo precedente è recuperato in due quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007 ».

6-ter. I trasferimenti dal bilancio dello Stato alle regioni vengono rideterminati in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dagli interventi del comma 6 e *6-bis*.

6-ter. Per le imprese di produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, interviene sull'aliquota Ires al fine di determinare, per il periodo d'imposta 2008 e 2009, un maggior gettito non inferiore a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni considerati.

6-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 6, *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* pari a 1.400 milioni di euro sono riversate al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro ».

5. 189. D'Antoni, Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998 alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento ».

6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti « dormienti » ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 per un importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per

438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

5. 190. Cesare Marini.

Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14 (riduzione stanziamenti per potenziamento viabilità Calabria e Sicilia).

5. 186. Occhiuto, Romano, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro, Pezzotta.

Al comma 7, lettera d, dopo le parole: riduzione lineare sopprimere le parole: del 6,78 per cento e aggiungere al termine, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 le seguenti parole: ad eccezione degli stanziamenti previsti in relazione alla legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo – Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali – Missione « L'Italia in Europa e nel mondo ».

5. 191. Maran, Corsini.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro ».

9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 66.800.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 192. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro.

5. 193. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

* **5. 194.** Barbareschi.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

* **5. 195.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro ».

9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 196. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.

5. 197. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 1).

5. 198. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.

5. 199. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 2).

5. 200. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 4 (riduzione incentivi per rinnovo flotta marittima).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È ridotto di un importo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 202. Ciccanti, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5) (Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 247 – Promozione sicurezza stradale)

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 17,5 milioni di euro.

5. 201. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È ridotto di un importo pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 25 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 203. Ciccanti, Volontè, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 5).

5. 204. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 9).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5

milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 205. Levi, Ghizzoni, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Ginefra, Rossa, Picerno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Rolli, Russo.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 12).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 206. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Milgioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, lettera b) sopprimere il numero 12 (riduzione stanziamenti ISFOL).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. È ridotto di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 207. Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 9, lettera b) sopprimere il numero 14).

5. 209. D'Antoni, Capodicasa, Marini, Oliverio, Causi.

Al comma 10 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. È ridotto di un importo pari a 24 milioni di euro l'accantonamento per l'anno 2008 relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 212. Cera, Ciccanti.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 24 milioni di euro ».

5. 213. Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

- 5. 214.** Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

- 5. 215.** Boccia, Vico.

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: è soppressa aggiungere le seguenti: fatti salvi i fondi già erogati e accreditati sul conto corrente dell'OSL (organo straordinario di liquidazione) da parte del Ministero dell'Interno.

- 5. 216.** Franzoso, Sisto, Distaso, Divella, Savino, Fucci, Di Cagno Abbrescia, Vitali, Donato Bruno.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14,9 milioni per l'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

- 5. 217.** Damiano, Calvisi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

- 5. 218.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

« 12-bis. L'articolo 4, comma 2-sexies del DL 209/2002 convertito con modificazioni dalla L. 265/2002 si interpreta nel senso che « L'ingiunzione costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati è per disporre il fermo dei beni mobili registrati appartenenti agli stessi e il pignoramento nelle diverse forme previste dalla legge ».

- 5. 219.** Causi.

TIT. 1.

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni urgenti in materia fiscale.

- Tit. 1.** Baretta, Fluvi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
SEDE REFERENTE:	
DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. C. 1250 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	101
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
SEDE CONSULTIVA:	
DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	105
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	109
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Emendamenti C. 1145-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione - Parere</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Elio VITO.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

C. 1250 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, dopo aver ricordato che il provvedimento in oggetto è già stato esa-

minato in prima lettura dal Senato, che lo ha approvato con modificazioni marginali, rileva che, per la terza volta consecutiva, la legislatura si apre con l'esame di un provvedimento volto al riordino delle strutture governative. A questa medesima finalità erano infatti rivolti i decreti-legge n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006.

Con il provvedimento in oggetto, il Governo persegue essenzialmente l'obiettivo di dare attuazione al nuovo assetto dell'Esecutivo, come ridefinito dai commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, approvata nella scorsa legislatura. Questa nuova disciplina, che innova quella recata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ha efficacia « a partire dal Governo successivo a quello in carica » alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria; essa ha dunque trovato applicazione in occasione della formazione del Governo della XVI legislatura. Con il primo periodo del comma 376 viene indirettamente ristabilito il numero di dodici ministeri, mediante un richiamo alle relative disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 nella sua formulazione originaria, antecedente alle modifiche apportate dai decreti-legge n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006. Il secondo periodo del comma 376 pone un limite esplicito anche al numero complessivo dei componenti del Governo « a qualsiasi titolo », che non deve essere superiore a sessanta, comprendendosi in tale nozione allargata di « componente del Governo » anche i ministri senza portafoglio, i viceministri e i sottosegretari. In sostanza, viene ripristinato solo il numero, ma non anche la denominazione e la ripartizione delle attribuzioni fra i ministeri di cui all'originario decreto legislativo n. 300 del 1999: il comma 376 non indicava infatti quali degli esistenti ministeri dovessero intendersi soppressi e quali altri dovessero esercitarne le competenze. Il comma 377 prevede poi che, a decorrere dalla reviviscenza del testo originario del decreto legislativo n. 300 del 1999, sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dai decreti-legge n. 217 del 2001 e n. 181 del

2006. La formulazione di tali disposizioni, pertanto, ha reso necessario l'emanazione del provvedimento in esame.

Al riguardo sottolinea che si tratta di una scelta compiuta dalla passata maggioranza, a cui il Governo in carica ha deciso per il momento di attenersi: infatti, la deroga contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, in corso di conversione presso questo ramo del Parlamento, dove si dispone che un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia preposto alla soluzione dell'« emergenza rifiuti » nella regione Campania assume valenza di eccezionalità. Tale eccezionalità appare evidente sia per la temporaneità della durata della carica, collegata alla risoluzione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti in Campania, sia perché la carica viene a cumularsi con quella di Capo del Dipartimento della protezione civile. Del resto, se in occasione degli analoghi provvedimenti di riordino emanati nel 2001 e nel 2006 la scelta di riorganizzare le strutture ministeriali andava ricondotta ad una scelta di merito del Governo in carica, volta ad assicurare la piena operatività dell'Esecutivo alla luce del proprio indirizzo politico, in questo caso le motivazioni vanno ricercate esclusivamente nella necessità di dare attuazione alle disposizioni della legge finanziaria per il 2008. Il Governo, tuttavia, valuterà, nei prossimi tempi e sulla base della concreta esperienza, se l'attuale composizione gli consente l'efficace espletamento di tutte le proprie attribuzioni. Si riferisce, in particolare, allo svolgimento delle attività parlamentari, da quella di sindacato ispettivo a quella legislativa, rilevando in proposito come già nel primo scorcio di legislatura si sia registrata una certa difficoltà dell'Esecutivo ad operare sui diversi fronti della propria complessiva attività.

Si sofferma quindi sui commi 21 e 21-bis, che novellano la recente legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza, la legge n. 124 del 2007, prevedendo in particolare che le funzioni di Autorità delegata possano essere svolte da un sottosegretario o da un ministro senza

portafoglio che eserciti anche funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto della delega. Al riguardo fa presente che tale scelta si giustifica proprio in considerazione della riduzione del numero dei componenti del Governo, che non permette di destinare un sottosegretario di Stato ai soli compiti di Autorità delegata.

Con riferimento alla conversione in legge del decreto-legge in esame, auspica che essa possa avvenire senza modificazioni, invitando pertanto i deputati a non presentare emendamenti. Al riguardo rileva come gli emendamenti presentati presso l'altro ramo del Parlamento avessero carattere correttivo di natura formale, mentre le richieste di modificazione della complessiva struttura di Governo, ancorché prese in considerazione, sono state rinviate al momento in cui il Governo dovesse presentare una iniziativa legislativa modificativa della propria struttura attuale.

Conclude con una considerazione di carattere generale in ordine alla fonte che disciplina la composizione del Governo. Premessa una riflessione sulla centralità del ruolo ricoperto dal Parlamento nel sistema costituzionale, rileva come il terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione contenga una riserva di legge ai fini della disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, nonché del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri. Tuttavia evidenzia come la scelta relativa alla composizione della compagine governativa attenga essenzialmente ad una valutazione di funzionalità operativa compiuta dallo stesso Governo. In virtù di tali premesse ritiene pertanto opportuno riflettere sulla eventualità che possa essere anche una fonte di rango inferiore, eventualmente adottata previo il parere obbligatorio dei competenti organi parlamentari, a disciplinare questa materia. Questa riflessione, d'altra parte, potrebbe essere presa in considerazione qualora effettivamente questa legislatura dovesse assumere carattere costituente.

Calogero MANNINO (UdC), *relatore*, dopo aver fatto presente che il proprio gruppo valuta il provvedimento in esame favorevolmente, osserva che la materia in oggetto avrebbe potuto essere più opportunamente disciplinata da una fonte diversa dal decreto-legge, anche se le ragioni di predisporre rapidamente le strutture per assicurare la tempestiva azione di Governo hanno in questo caso reso inevitabile l'emanazione di uno strumento di decretazione d'urgenza.

Soffermandosi quindi sulla complessiva portata del provvedimento, del quale illustra sinteticamente i contenuti, ritiene opportuno un sostanziale ripensamento della legge n. 400 del 1988.

Con riferimento ai contenuti del decreto-legge in oggetto, dichiara di condividere la scelta di riunificare i ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, così come la concentrazione, in capo al ministero dello sviluppo economico, delle funzioni in materia di comunicazioni e commercio internazionale. Con riferimento proprio al settore del commercio con l'estero, per il quale si è ritenuto di non prevedere un apposito dicastero, reputa però opportuno mantenere un efficace livello di coordinamento con il ministero degli affari esteri, considerato che in tutte le ambasciate sono presenti settori organizzativi specifici per la gestione dei rapporti economici a livello internazionale. Pur comprendendo, poi, le motivazioni sottese alla scelta di attribuire le competenze del disciolto ministero delle comunicazioni in capo a quello dello sviluppo economico, ritiene tuttavia che si sarebbe potuto valutare anche l'eventualità di attribuirle alla Presidenza del Consiglio.

Condivide infine l'accorpamento delle diverse competenze previste dal decreto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, esprimendo però l'auspicio che da ciò possa derivare una riduzione della spesa pubblica e non, come talvolta accaduto, un aumento.

Il ministro Elio VITO ringrazia i relatori per la loro esauriente relazione.

Si sofferma quindi sul provvedimento in esame, sottolineandone le caratteristiche peculiari. In proposito osserva che, seppure è vero che per la terza volta consecutiva la legislatura si apre con un provvedimento di riordino delle strutture governative, è però la prima volta che si dà luogo ad una loro sostanziale riduzione. Quanto alla deroga al tetto di sessanta membri del Governo, contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, in corso di conversione presso questo ramo del Parlamento, sottolinea come essa assuma carattere di eccezionalità alla luce della determinatezza, specificità e temporaneità nella durata della relativa carica, collegata alla emergenza della situazione dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Rileva quindi che il provvedimento in esame si rende necessario in quanto le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 cui si dà attuazione, ossia i commi 376 e 377 dell'articolo 1, si limitavano a stabilire il numero dei ministeri, oltre che della complessiva compagine governativa, senza però specificare le attribuzioni e denominazioni dei dodici ministeri. Alla luce di questa finalità minimale del provvedimento, nel corso dell'esame presso il Senato si è convenuto di non modificare la sostanza delle disposizioni da esso recate, limitando gli interventi emendativi a livello di coordinamento. È però evidente che, in futuro, il Governo valuterà la propria capacità operativa, in questa composizione, riservandosi, all'occorrenza, eventuali interventi di natura legislativa volti a rivedere la struttura dell'Esecutivo. In ragione di ciò ribadisce l'invito, a nome del Governo, ad evitare la modificazione del testo del provvedimento, rinviando ad altre sedi eventuali decisioni in materia.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di venerdì 20 giugno 2008. Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la discussione di carattere generale sul provvedimento in esame potrebbe concludersi nella giornata di domani, mercoledì 18 giugno

2008. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare.

Atto n. 3.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 12 giugno 2008, il previsto parere sullo schema in esame del Garante per la protezione dei dati personali, inviato dal ministro per i rapporti con il Parlamento in data 11 giugno 2008.

Fa poi presente che il sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, ha manifestato la propria volontà a seguire personalmente il dibattito relativo allo schema in esame, così come quello relativo allo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato, di cui all'atto n. 3, anch'esso previsto all'ordine del giorno della seduta odierna. Essendo però contestualmente impegnato presso l'altro ramo del Parlamento, dove è in corso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (S. 692), il sottosegretario Mantovano non può essere

presente alla seduta odierna, mentre si è reso disponibile per la seduta di domani, mercoledì 18 giugno 2008.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, l'esame dei due schemi potrebbe essere rinviato alla seduta già convocata per domani.

Luca VOLONTÈ (UdC) si dichiara favorevole al rinvio, considerato che si tratta di venire incontro alla disponibilità dimostrata dal sottosegretario Mantovano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2008.

Alessandro NACCARATO (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione introduttiva della relatrice Dal Lago, la quale ha segnalato l'esistenza nel provvedimento in esame di alcuni aspetti critici sotto il profilo della costituzionalità, formula l'auspicio che di tali aspetti la relatrice intenda tenere conto anche nella proposta di parere che presenterà alla Commissione.

Personalmente ritiene che almeno due siano i profili di dubbia costituzionalità: la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria spettanza, che non appare rispettosa del principio di autonomia tributaria sancito dall'articolo 119 della Costituzione, e il ricorso, ai fini di tale sospensione, allo strumento del decreto-legge, per il quale mancano, a suo avviso, i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione dal momento che la sospensione del potere in questione decorrerà soltanto dall'esercizio 2009. Si tratta, a suo avviso, di due punti dei quali il parere per le Commissioni di merito dovrebbe tenere conto.

Carlo COSTANTINI (IdV) concorda sul fatto che il ricorso alla decretazione d'urgenza per modificare la disciplina di un tributo, l'ICI, che esiste da decenni sia immotivato. Aggiunge che il provvedimento presenta, a suo avviso, profili di dubbia costituzionalità anche all'articolo 2, che introduce un regime fiscale agevolato in favore dei soli dipendenti del settore privato, escludendo quindi i dipendenti pubblici, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Si associa poi a quanti hanno ritenuto censurabile sotto il profilo della costituzionalità la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria spettanza: si tratta di una previsione che, anche a suo parere, non è compatibile con il nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali introdotto con la ri-

forma del titolo V della parte II della Costituzione. Da ultimo, esprime forti riserve sulla costituzionalità dell'articolo 5, comma 3, che consente in sostanza al Governo di modificare con proprio atto amministrativo gli stanziamenti di bilancio decisi dal Parlamento con legge. Conclude esprimendo l'auspicio che di tali aspetti la relatrice voglia tenere conto nella sua proposta di parere.

Calogero MANNINO (UdC) ritiene che il provvedimento in esame presenti profili di dubbia costituzionalità assolutamente non trascurabili. Sottolinea, in particolare, come il provvedimento, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria della riduzione dell'ICI, abbia attinto a stanziamenti destinati ad altre finalità, in questo colpendo soprattutto gli interessi delle regioni meridionali. Si chiede, infatti, quale sarebbe stata la reazione della Lega nord se la copertura finanziaria del provvedimento avesse intaccato le dotazioni finanziarie per la realizzazione di opere infrastrutturali nell'Italia settentrionale.

Mario TASSONE (UdC), dopo essersi associato al collega Mannino ed aver ribadito che il provvedimento in esame colpisce e depaupera in particolar modo le regioni del meridione, esprime l'avviso che sia al riguardo necessario che il Governo chiarisca quali siano le sue intenzioni e i suoi programmi in relazione ai settori penalizzati dai definanziamenti disposti dal provvedimento, con particolare riferimento alle opere pubbliche nel meridione e all'agricoltura.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul merito del provvedimento, chiede alla relatrice se sia pronta a formulare una proposta di parere fin d'ora.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 1*) che tiene conto sia del dibattito, sia degli approfondimenti da lei svolti in merito alle singole questioni emerse. In particolare, fa presente che la sospensione

del potere regionale e locale di aumentare i tributi di rispettiva spettanza non è di per sé incostituzionale, stando alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha stabilito che la sospensione del predetto potere è compatibile con l'articolo 119 della Costituzione in quanto è tuttora mancante la legislazione statale di coordinamento richiesta dall'articolo 119 della Costituzione stessa e in quanto la sospensione del potere regionale e locale è disposta in via transitoria e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale. Quanto al merito, premesso di concordare con quanti hanno valutato la misura criticamente, fa presente che di questo ha tenuto conto nelle premesse della proposta di parere, là dove ha espresso l'auspicio che, in occasione della prossima manovra di finanza pubblica, il nuovo patto di stabilità interno sia effettivamente ispirato all'attuazione del federalismo fiscale, in modo da compensare il sacrificio imposto oggi ai comuni in termini di autonomia per sostenere il reddito delle famiglie.

Quanto all'obiezione relativa all'esistenza dei presupposti di necessità e urgenza, fa presente che tali presupposti sussistevano in ragione del fatto che i termini per il pagamento dell'ICI venivano in scadenza proprio in questi giorni.

Alessandro NACCARATO (PD) invita la relatrice Dal Lago a trasformare in condizione quanto meno il secondo punto dell'osservazione n. 2).

Roberto ZACCARIA (PD) concorda con collega Naccarato.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, ritiene preferibile mantenere il rilievo sotto forma di osservazione, trattandosi a suo avviso di un punto la cui decisione compete alle Commissioni di merito.

Carlo COSTANTINI (IdV), premesso di ritenere equilibrata, oltre che accurata, la proposta di parere formulata dalla relatrice e dichiarata la contrarietà del suo

gruppo al provvedimento, per questioni di merito che saranno spiegate nel corso della discussione in Assemblea, concorda sul fatto che sarebbe preferibile che il secondo punto della osservazione n. 2) fosse configurato come condizione.

Mario TASSONE (UdC) condivide l'avviso che il secondo punto dell'osservazione n. 2) dovrebbe essere posto come condizione, dal momento che si tratta di salvaguardare il ruolo del Parlamento nella decisione di spesa.

Luciano DUSSIN (LNP), alla luce del dibattito testé svoltosi, esprime l'avviso che sia preferibile mantenere il dispositivo del parere nei termini in cui l'ha formulato la relatrice, e quindi senza trasformare il secondo punto dell'osservazione n. 2) in condizione. Ritiene infatti che i rapporti tra lo Stato e le regioni, da una parte, e tra il Governo e il Parlamento, dall'altra, siano materia estremamente delicata, sulla quale non è opportuno, nell'attuale momento di evoluzione, intervenire con eccessiva rigidità.

Maurizio BIANCONI (PdL) dichiara che il suo gruppo valuta favorevolmente la proposta di parere della relatrice, che ritiene approfondita e ricca di spunti interessanti. Concorda sul fatto che sia preferibile mantenerne il dispositivo in termini di osservazioni, piuttosto che di condizioni, posto che i rilievi intervengono su questioni delicate e tuttora aperte, alle quali non è possibile dare soluzione oggi.

Sesa AMICI (PD) ribadisce che, a suo avviso, il secondo punto dell'osservazione n. 2) dovrebbe essere configurato come condizione, atteso che si tratta di un aspetto che rientra squisitamente nella competenza della I Commissione. Fa presente che l'articolo 5, comma 3, mette in discussione il ruolo della legge e costituisce un *vulnus* nelle prerogative del Parlamento, il cui rapporto con il Governo non è, al momento, in discussione.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, conferma la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Emendamenti C. 1145-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

Maria Elena STASI (PdL), relatore, con riferimento agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, osserva che l'emendamento Nizzi 9.9 prevede una irragionevole differenziazione della disciplina sul trasferimento di rifiuti con riferimento a specifiche regioni. Si sofferma quindi sull'emendamento Bratti 11.40, che, nel disporre che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga anche delle agenzie e degli istituti ambientali regionali competenti per costituire un sistema di sorveglianza ambientale volto a monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti, non prevede forme di concertazione a livello regionale. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti Nizzi 9.9 e Bratti 11.40 e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Carlo COSTANTINI (IdV) chiede di conoscere più dettagliatamente le ragioni su cui si fonda la proposta di parere contrario sull'emendamento Bratti 11.40.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, fa presente che la proposta di parere contrario si fonda sulla mancanza, nell'emen-

damento Bratti 11.40, di forme di concertazione tra lo Stato ed il livello regionale relativamente all'utilizzazione delle agenzie e degli istituti ambientali regionali competenti per le finalità previste nell'emendamento stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1185 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie »;

considerato, sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che il provvedimento incide su materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, essendo il provvedimento stesso riconducibile in via prevalente alla materia « sistema tributario statale » (articolo 117, secondo comma, lettera e)) ed essendo l'articolo 3 riconducibile alle materie « tutela del risparmio e mercati finanziari » e « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettere e) e l));

considerato, altresì, con riferimento all'articolo 1, comma 7, che la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi è compatibile con l'articolo 119 della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale, in quanto è tuttora mancante la legislazione statale di coordinamento richiesta dall'articolo 119 della Costituzione stessa e in quanto la sospensione del potere regionale e locale è disposta in via transitoria e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale;

espresso peraltro l'auspicio che, in occasione della prossima manovra di fi-

nanza pubblica, il nuovo patto di stabilità interno sia effettivamente ispirato all'attuazione del federalismo fiscale, in modo da compensare il sacrificio imposto oggi ai comuni in termini di autonomia per sostenere il reddito delle famiglie;

rilevato poi che l'articolo 1, comma 5, attribuisce all'Istituto per la finanza e l'economia locale lo 0,8 per mille dei rimborsi destinati, ai sensi del comma 4, ai singoli comuni a compensazione del minore gettito ICI derivante dal provvedimento;

considerato che l'articolo 114 della Costituzione sancisce il principio dell'autonomia degli enti locali e che alcuni comuni hanno già raggiunto la piena autonomia gestionale nei servizi di accertamento, riscossione e raccolta dei dati in relazione all'ICI riguardante i propri territori;

rilevato, infine, che l'articolo 5, comma 3, conferisce al Governo il potere di rimodulare in via amministrativa la dotazione finanziaria di una missione di spesa tra i diversi programmi della missione stessa;

considerato che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'approvazione del bilancio dello Stato è riservata alle Camere, le quali vi procedono con apposita legge annuale, approvando ciascuna singola unità previsionale di base;

tenuto conto dell'esigenza di accrescere la flessibilità dello strumento del bilancio dello Stato;

considerato però che la disposizione di cui al comma 3 citato comporta in capo al Governo un potere notevolmente incisivo consentendogli, con atto amministrativo, sia di modificare, tra gli altri, anche gli stanziamenti predeterminati per legge, sia di operare rimodulazioni tra diversi stati di previsione della spesa (determinando cioè un trasferimento di risorse da un'amministrazione a un'altra);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il ricorso ai servizi resi

dall'Istituto per la finanza e l'economia locale costituisca per gli enti locali una facoltà e che questi siano pertanto tenuti al versamento di un contributo all'ente in questione solo ove decidano di avvalersi dei suoi servizi;

2) all'articolo 5, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

dopo le parole: « spese di natura obbligatoria », aggiungere le seguenti: « , per le spese predeterminate per legge e »;

stabilire condizioni e presupposti per l'esercizio, da parte del Governo, del potere di rimodulare in via amministrativa le dotazioni finanziarie tra i diversi programmi di ciascuna missione di spesa al fine di salvaguardare il ruolo del Parlamento nelle procedure di decisione in materia di spesa pubblica.

ALLEGATO 2

**DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (Emendamenti C. 1145-A Governo).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Nizzi 9.9, in quanto prevede una irragionevole differenziazione della disciplina sul trasferimento di rifiuti con riferimento a specifiche regioni;

sull'emendamento Bratti 11.40, in quanto, nel disporre che il Ministro del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale anche delle agenzie e degli istituti ambientali regionali competenti per costituire un sistema di sorveglianza ambientale volto a monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti, non prevede forme di concertazione a livello regionale;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	117
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini e C. 688 Prestigiaco (i) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
AVVERTENZA	116
ERRATA CORRIGE	116

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 giugno 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*vedi allegato*).

Gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 presentati dagli onorevoli Nicco, Brugger e Zeller sono da considerare inammissibili in quanto estranei al contenuto del decreto-legge che il predetto provvedimento è diretto a convertire.

Come è stato evidenziato nella circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, relativamente ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, per i quali l'articolo 96-*bis*, comma 8, del Regolamento prescrive l'inammissibilità delle proposte emendative non strettamente attinenti alla materia del decreto, la materia di esso « deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Nel caso in esame, il decreto-legge è diretto a fissare al 31 dicembre 2009 il termine massimo entro il quale i magistrati onorari possono essere addetti al

tribunale e alla Procura della Repubblica presso il tribunale.

Pertanto, la materia oggetto del decreto-legge deve essere individuata nella determinazione di un periodo temporale entro il quale è applicabile una determinata disciplina normativa.

Gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 non rientrano in tale materia, in quanto stabiliscono per la regione Valle d'Aosta, rispettivamente, una disciplina particolare di reggenza in caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace, nonché la possibilità di ammettere al tirocinio e di nominare nuovi giudici di pace, in deroga all'articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 374 del 1991.

Invita quindi il Governo ad il relatore ad esprimere i pareri sugli articoli aggiuntivi presentati.

Luigi VITALI, *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi 1.03 del Governo e 1.04 Lussana, volti ad esplicitare che la proroga nell'esercizio delle funzioni riguarda anche i giudici onorari ed i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, esprime parere conforme al relatore, sottolineando come il provvedimento in esame consenta all'amministrazione della giustizia di avvalersi ancora dei magistrati onorari, divenuti assolutamente indispensabili anche per la vacanza di molti uffici di giudici ordinari, in vista di una riforma organica della magistratura onoraria medesima. Ricorda che il provvedimento riguarderà un numero di circa 210 magistrati onorari e lo stesso non comporta costi aggiuntivi. Si sofferma infine sull'articolo aggiuntivo 1.02, segnalando che la questione del blocco dei concorsi, oggetto di tale articolo aggiuntivo, è stata risolta da un decreto ministeriale dell'aprile scorso.

Carolina LUSSANA (LNP) nell'esprimere il favore del proprio gruppo sul provvedimento in esame, ribadisce che il suo articolo aggiuntivo 1.04 ha la funzione

di precisare che la proroga nelle funzioni riguarda anche i magistrati onorari il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008.

Luigi VITALI (PdL), *relatore*, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno, sollecitato da tutti i gruppi parlamentari, che invita il Governo ad un tempestivo intervento sulla problematica della magistratura onoraria. Se, infatti, è vero che il Governo non deve necessariamente prevedere una stabilizzazione a tempo indeterminato dei predetti magistrati, è altresì vero che deve dare una risposta adeguata ad evitare forme di « precariato intellettuale », come quella dei giudici onorari, molti dei quali hanno lasciato la propria professione da più di dieci anni.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 1.03 del Governo e 1.04 Lussana (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli articoli aggiuntivi approvati sarà trasmesso alle Commissioni I e V per il prescritto parere di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini e C. 688 Prestigiacomo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2008.

Angela NAPOLI (PdL), esprime apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Lussana nel corso della precedente seduta e, rilevata l'importanza del tema della necessità di intervenire con urgenza, ritiene che si potrebbe procedere immediatamente alla costituzione di un comitato ristretto per coordinare le varie pro-

poste di legge e giungere alla redazione di un testo condiviso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita i componenti della Commissione ad esprimere il proprio parere circa l'opportunità di costituire immediatamente un comitato ristretto.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ritiene che si potrà eventualmente decidere circa l'opportunità di costituire un comitato ristretto solo dopo che i componenti della Commissione abbiano evidenziato le proprie posizioni. Invita quindi i componenti della Commissione ad intervenire nel corso delle prossime sedute, anche per garantire la celerità del procedimento, sottoponendo temi e soluzioni che potranno essere recepiti nell'ambito di un testo condiviso.

Anna Paola CONCIA (PD) rileva che il tema della violenza sessuale è particolarmente delicato e che, nonostante l'esigenza di intervenire con urgenza, la discussione generale non dovrebbe avere tempi troppo ridotti. Ritiene, inoltre, che anche gli uomini dovrebbero intervenire e dare il proprio contributo alla definizione della nuova normativa. Concorda sull'opportunità di valutare l'esigenza di costituire un comitato ristretto dopo che i componenti della Commissione abbiano evidenziato le proprie posizioni.

Donatella FERRANTI (PD) rileva che sul tema della violenza sessuale vi sono molte idee condivise, ma talune differenze di impostazione richiedono un approfondimento, come ad esempio la questione della compatibilità dei riti acceleratori con la tutela della vittima di questa particolare forma di violenza. Una volta affrontati questi argomenti sarà eventualmente possibile costituire un comitato ristretto.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) sottolinea come sia necessario dedicare il massimo approfondimento a molti degli aspetti che rientrano nella più generale tematica della violenza sessuale. Cita in

particolare l'elevazione dell'età del consenso sessuale, la maggiore gravità del reato commesso all'interno dei rapporti familiari ed il blocco androgenico. Riserbandosi di intervenire in seguito, esprime apprezzamento per la relazione dell'onorevole Lussana che, peraltro, identifica anche i punti deboli della disciplina in esame, ribadendo la necessità di approfondire particolarmente alcuni temi delicati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto delle richieste di approfondimento di taluni temi relativi ad alcuni aspetti della disciplina in esame, assicura che ciascuno avrà il tempo e la possibilità di intervenire nell'esame preliminare. Peraltro, tenuto conto dell'esigenza di intervenire in tempi rapidi su un tema tanto delicato, avverte che tali interventi potranno avere luogo a partire dalla seduta convocata per domani ed in modo da concludere l'esame preliminare entro la prossima settimana.

Carolina LUSSANA (LNP) ribadisce l'invito ai colleghi ad esprimere la loro posizione e a fornire ogni indicazione utile, che possa contribuire a trovare la più idonea soluzione normativa sugli aspetti più delicati del tema della violenza sessuale, in modo che si possa giungere quanto prima all'approvazione di un testo condiviso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.**C. 1185 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Manlio Contento, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva che il decreto-legge n. 93 del 2008 reca disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

L'articolo 1 dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l'immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all'abitazione principale.

L'esenzione si applica anche, a determinate condizioni, in favore del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; agli immobili delle cooperative edilizie, agli alloggi assegnati dagli IACP ed agli enti di edilizia residenziale pubblica purché adibiti ad abitazione principale.

L'articolo 2 introduce, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria.

La nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico.

L'articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento, possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006.

L'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove invece si registrassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio.

Si tratta in sostanza di un prolungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità.

L'articolo 4 interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, il quale dispone l'erogazione di una somma pari a 300 milioni di euro in favore di Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità.

Il comma 3 dispone che le somme che formano oggetto del prestito, comprensive degli interessi maturati, saranno utilizzate per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale.

L'articolo 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa nonché delle dotazioni delle Tabelle A, B e C della legge finanziaria 2008.

Per quanto riguarda, segnatamente, gli ambiti di competenza della Commissione

Giustizia, segnala che il provvedimento in esame dispone tagli al bilancio del Ministero della giustizia nella misura di 20.490.000 euro per il 2008 e di 36.146.000 euro per il 2010. In particolare, ricorda che l'articolo 2, comma 463, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha istituito, per il 2008, un fondo con una dotazione di venti milioni di euro, destinato ad un Piano contro la violenza sulle donne. Il provvedimento in esame, come precisato nell'allegato « Elenco 1 », relativo alle riduzioni di spesa, riduce di 20 milioni di euro e, pertanto, azzerà le risorse relative al predetto fondo.

Cinzia CAPANO (PD) esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, che viola il principio di progressività dell'imposta ed espone i comuni al rischio di un dissesto finanziario, oltre a prevedere il taglio di spese molto importanti relative alla giustizia e alla sicurezza.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come i tagli al bilancio della giustizia e la conseguente riduzione della capacità di spesa, non si conciliano con la possibilità di attuare concretamente le riforme preannunciate dal Governo. Sottolinea altresì la gravità della situazione nella quale versa l'amministrazione della giustizia, anche dovuta alla carenza di risorse finanziarie. Esprime quindi un giudizio di sfavore nei confronti del provvedimento.

Luigi VITALI (Pdl), nel contestare le osservazioni degli onorevoli Capano e Ferranti, ricorda come il provvedimento rappresenti un preciso adempimento di promesse elettorali della maggioranza. Fa

presente come il provvedimento, di natura straordinaria ed urgente, abbia attinto a talune risorse, quali appunto il fondo relativo al piano contro la violenza sulle donne, che sarà presto rifinanziato. Ricorda altresì che nella precedente legislatura il « decreto Bersani » ha sottratto ben 350 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008 dalle risorse del Ministero della giustizia.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA) esprime un giudizio negativo sul provvedimento, che sottrae risorse alle zone più deboli del Paese, quali la Calabria e la Sicilia. A tale proposito, sottolinea come il suo gruppo abbia presentato presso la Commissione di merito emendamenti volti a reperire risorse in modo più razionale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 12 del 9 giugno 2008, a pagina 2, seconda colonna, nona riga, dopo le parole « Mario PEPE (Pdl) », aggiungere le seguenti « Michele Giuseppe VIETTI (UdC) ».

ALLEGATO

**DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo
e delle funzioni della magistratura onoraria (C. 1212).**

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

ART. 1-bis.

*(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari
e dei vice procuratori onorari).*

I giudici onorari ed i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

* **1. 03.** Il Governo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

*(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari
e dei vice procuratori onorari).*

I giudici onorari ed i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio de-

creto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. »

* **1. 04.** Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. All'articolo 10-*ter* della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiungere infine il seguente comma:

2-*bis*. In attesa dell'entrata in vigore di apposite norme di attuazione ai sensi dell'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni le norme di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle ammissioni al tirocinio e alle nuove nomine relative agli uffici situati nella regione Valle d'Aosta. ».

1. 02. Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace nella regione Valle d'Aosta, qualora non sia possibile affidarne la reggenza ad un magistrato di un ufficio contiguo nel circondario del Tribunale di Aosta, il Presidente della Corte d'appello di Torino vi provvede nell'ambito del distretto. ».

1. 01. Nicco, Brugger, Zeller.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta dell'11 giugno 2008.

Mario BARBI (PD), segnalando il dissenso del suo gruppo sul merito complessivo del provvedimento in titolo, ribadisce che esso realizza interventi che discriminano di fatto i cittadini italiani meno benestanti, quali ad esempio i pensionati che possono contare su modeste entrate e che vivono in regime di locazione. Quanto alle misure di copertura, segnala che le

scelte operate dal Governo impoveriscono il Paese e colpiscono settori strategici, quali importanti investimenti nel Mezzogiorno e nel settore del trasporto pubblico locale o fondi di ridotta entità ma relativi a questioni sensibili come le misure contro la violenza nei confronti delle donne. In generale, ritiene assolutamente insostenibili i tagli apportati al bilancio del Ministero degli affari esteri, pari a circa 32 milioni di euro, che avranno inevitabili ripercussioni sulla presenza e sull'azione internazionale dell'Italia.

Enrico PIANETTA (PdL), nel rinviare alla relazione svolta dal collega Antonione, sottolinea la coerenza del provvedimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel titolo e considerati prioritari dall'attuale Esecutivo: il provvedimento è urgente ed è rilevante in quanto crea le condizioni per il rilancio dello sviluppo sociale ed economico delle famiglie italiane. Quanto ai temi di stretta competenza della Commissione, rileva che sarebbe opportuno provvedere alla ricostituzione delle risorse da destinare alle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'Accademia delle Scienze del Terzo Mondo, nel quadro della valorizzazione dell'impegno

profuso dal nostro Paese in politica estera. Malgrado il condivisibile rammarico per i sacrifici richiesti all'Amministrazione del Ministero degli affari esteri, a suo avviso il decreto-legge muove nella direzione degli interessi del Paese e consente di realizzare risultati positivi in settori non adeguatamente presi in considerazione nel corso della passata legislatura.

Osvaldo NAPOLI (PdL), concordando con il collega Pianetta, esprime talune perplessità in ordine a quanto sostenuto dal deputato Barbi. In particolare, sottolinea che, a differenza di quanto portato a compimento dal Governo Prodi in materia di esenzione dal pagamento dell'ICI, le misure contenute nel decreto-legge in titolo sono adeguatamente coperte e sono destinate a favorire un elevato numero di famiglie italiane, considerato che nel nostro Paese circa l'80 per cento dei nuclei familiari vive in case di proprietà. Sottolinea che le esenzioni andranno a vantaggio di cittadini che per la maggior parte non possono essere considerati benestanti e che con molti sforzi sostengono il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa. Peraltro, rileva che l'abolizione dell'ICI è condivisa dagli stessi comuni che, rappresentati dall'ANCI, concordano sul carattere iniquo di tale forma di prelievo. Nel ricordare la propria esperienza di sindaco di un piccolo comune e sottolineando la necessità che i comuni applichino l'IRPEF al massimo piuttosto che colpire i cittadini più deboli attraverso l'ICI, sottolinea che l'obiettivo del provvedimento appare raggiunto anche grazie alla garanzie offerte dal Governo per i rimborsi ai comuni nella misura del 50 per cento entro il 15 luglio.

Leoluca ORLANDO (IdV) preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame che tradisce la ridotta attenzione dell'attuale Governo nei confronti dei giovani e dei cittadini meno abbienti. Nel segnalare che occorrerebbe trattare in modo differenziato cittadini che non condividono la medesima condizione, sottolinea che in particolare per i giovani

il futuro rappresenta un'incognita e che il loro malessere si traduce in un diffuso senso di insicurezza che deve preoccupare. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento elimina dall'ordinamento un elemento costitutivo dell'autonomia impositiva dei comuni che avrebbe dovuto rappresentare la base di partenza per la realizzazione del federalismo fiscale. Esprime forte rammarico per le misure di copertura che comportano tagli significativi agli investimenti per la realizzazione di infrastrutture al Sud. Infine, segnala quale aspetto qualificante e non condivisibile del decreto-legge, le ingenti decurtazioni apportate al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Marco ZACCHERA (PdL), pur comprendendo gli argomenti portati dai colleghi di opposizione finora intervenuti, ribadisce i positivi effetti del provvedimento sul piano sociale. Osserva che il decreto-legge è finanziato con tagli a fondi che talvolta non sono interamente spesi e che si traducono a fine esercizio in residui attivi. In generale, il provvedimento muove dall'intento di dare al Paese un segnale di forte cambiamento, necessario a scongiurare il persistere di un diffuso clima negativo. Nel considerare significative le misure di indennizzo disposte a favore dei comuni, rileva l'opportunità che il decreto-legge costituisca una sorta di « misura ponte », prodromica alla legge finanziaria per il 2009 in cui potranno essere recuperate talune risorse in particolare con riguardo agli italiani all'estero. In conclusione, ribadendo le finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che giustificano i sacrifici richiesti alle Amministrazioni interessate dai tagli, fa presente la necessità che il Governo precisi l'applicabilità dell'esenzione ICI alle case situate sul territorio italiano e di proprietà di connazionali residenti all'estero.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, ringraziando i deputati di maggioranza e opposizione per i qualificati contributi al dibattito, ribadisce che i tagli apportati al bilancio del Ministero degli affari esteri vanno inquadrati nella priorità strategica

di carattere generale, perseguita dal Governo, di razionalizzazione della spesa pubblica. La questione dei tagli al Ministero degli affari esteri deve, inoltre, essere affrontata non soltanto tenendo conto degli importi ma anche dei vincoli cui è soggetta la spesa di tale Amministrazione. In questo senso, rientra tra le misure di razionalizzazione quella destinata al Fondo per la gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità, che costituiscono un aspetto qualificante dell'attività svolta dalle nostre rappresentanze diplomatiche: le nuove misure consentiranno di ridurre la spesa e di rendere più efficiente il lavoro svolto dai nostri diplomatici, anche alla luce del rapporto virtuoso che sussiste tra riduzione della spesa e incremento del grado di autonomia gestionale e finanziaria delle ambasciate e dei consolati. Nel preannunciare interventi di risparmio e di forte innovazione tecnologica rientranti in una nuova fase di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, che sarà resa nota al prossimo Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), sottolinea che si tratta di interventi sperimentali che potranno eventualmente essere riconsiderati nel futuro. Preannunciando l'accoglimento da parte del Governo di un eventuale ordine del giorno per la ricostituzione delle risorse a favore dell'*Inter-Academy Medical Panel*, sottolinea che il tema dell'estensione della norma sull'esenzione dall'ICI per gli italiani residenti all'estero rientra tra le competenze dell'Agenzia delle entrate, che sulla questione ha predisposto una circolare per la corretta applicazione della nuova normativa. Richiama quindi la questione delle preoccupanti riduzioni agli stanziamenti per la tutela e l'assistenza degli italiani nel mondo da 12,5 milioni di euro a 7,5 milioni di euro: si tratta di risorse che erano state disposte con la legge finanziaria per il 2008 e che costituivano il frutto di un'iniziativa parlamentare. Al riguardo, esprime l'impegno al recupero di tali risorse, che riguardano una priorità per il Ministero degli Affari esteri.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore*, esprime soddisfazione per l'intervento testé svolto dal sottosegretario Mantica, che ha risposto in modo esauriente a talune questioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento e per le quali ha espresso l'impegno del Governo al reintegro delle risorse. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Franco NARDUCCI (PD) preannuncia il voto contrario dei gruppi di opposizione sulla proposta di parere formulata dal relatore, pur apprezzando lo sforzo del rappresentante del Governo e dello stesso relatore per individuare soluzioni ai problemi sollevati nel corso del dibattito, con particolare riferimento alla questione dell'azzeramento dell'incremento del contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo. A suo avviso, la proposta di parere predisposta dal relatore è carente rispetto al nodo fondamentale rappresentato dai tagli alla rete diplomatico-consolare, che costituisce il motore principale per la promozione del sistema-Italia nel mondo e che in nessun modo può essere considerata come un improduttivo centro di spesa. Al riguardo, ricorda gli effetti moltiplicatori di risorse per l'erario che il solo operato del consolato italiano di Mosca riesce a produrre attraverso l'attività di rilascio dei visti Schengen. Nel rilevare che i tagli al bilancio del Ministero degli affari esteri sono particolarmente gravosi per il triennio 2008-2010, sottolinea che la rete diplomatico-consolare ha già attraversato tre fasi di ristrutturazione, con conseguenti problemi che sono ben noti al rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Decreto-legge 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

preso atto che le riduzioni di spesa che, ai fini della copertura finanziaria, incidono sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri si inseriscono in un già avviato processo di ristrutturazione e riqualificazione della spesa del predetto dicastero;

considerato che, a fronte della decurtazione riguardante alcuni interventi straordinari per gli italiani nel mondo, l'Amministrazione potrà indirizzare le risorse ordinarie al raggiungimento delle medesime finalità, ferma restando l'esigenza di garantire loro pari trattamento in materia di esenzione ICI per l'abitazione principale;

osservato che l'azzeramento dell'incremento del contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo comporterebbe gravi conseguenze per la funzionalità dell'*Inter-Academy Medical Panel*, che assicura invece un polo di eccellenza all'Italia nella ricerca scientifica e tecnologica;

rilevato che la soppressione della previsione di spesa per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo priverebbe l'Italia della possibilità di contribuire ufficialmente alle iniziative delle Nazioni Unite in tale ambito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di mantenere l'incremento del contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo nell'importo, di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di decurtare della metà, anziché di azzerarla, la previsione di spesa per il funzionamento del Comitato per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, recuperando la somma necessaria comunque nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

b) le Commissioni di merito valutino altresì l'opportunità di precisare che nell'esenzione ICI per l'abitazione principale sia ricompresa la prima casa sul suolo nazionale degli italiani residenti all'estero.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Ettore PIROVANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, osserva che il presente provvedimento rappresenta il primo passo di un'azione di politica economica, coerente con gli impegni assunti dalla maggioranza nel corso della recente campagna elettorale, rivolta al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro.

In particolare, il decreto in esame, che si compone di sei articoli, prevede quattro macrointerventi, che non riguardano strettamente le competenze della Commissione Difesa, alla cui copertura peraltro si provvede anche attraverso l'utilizzo di alcune autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento di diverse attività di competenza del Ministero della difesa.

Il primo intervento riguarda l'esenzione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, ad esclusione degli immobili signorili, delle ville e dei castelli. Il minor gettito derivante da tale esenzione è stimato in 1.700 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Il secondo intervento introduce in via sperimentale la tassazione agevolata delle somme erogate, nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o per premi legati alla produttività aziendale ai lavoratori del settore privato. Il minor gettito ascrivito a tale intervento viene quantificato in euro 649 milioni per l'anno 2008 e in euro 401,5 milioni per l'anno 2009.

Il terzo intervento prevede la possibilità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per l'acquisto o la ristrutturazione

dell'abitazione principale, accesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il quarto intervento dispone la modifica delle modalità del prestito, pari a 300 milioni di euro, concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 (in corso di conversione), prevedendo, in particolare, che le predette somme siano utilizzate per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale.

Inoltre, l'articolo 5, ai commi 3 e 4, reca alcune norme volte ad attribuire maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale, consentendo da un lato di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, tra i programmi iscritti negli stati di previsione dei diversi ministeri, e dall'altro prevedendo l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni medesime.

L'articolo 5, infine, ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, reca la copertura dei maggiori oneri derivanti dal decreto-legge (2.449 milioni di euro per l'anno 2008, 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009, 1.760 milioni di euro per il 2010 e 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011), tranne quelli derivanti dal prestito all'Alitalia, che è coperto da un'apposita disposizione (il comma 7 dell'articolo 4).

Per quanto riguarda la riduzione delle autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero della difesa, segnala in particolare le seguenti:

il fondo per la bonifica delle aree militari, previsto dalla legge finanziaria 2008 per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, che viene integralmente definanziato;

il fondo per l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa, isti-

tuito dalla legge finanziaria 2008 per un importo pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, che viene anch'esso completamente definanziato;

la riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge finanziaria 2008, per la parte relativa al Ministero della difesa.

Alla luce delle disposizioni contenute nel decreto-legge, per le parti di competenza della Commissione Difesa, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di ripristinare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le autorizzazioni di spesa che colpiscono espressamente il Ministero della difesa, e in particolare di quella attinente all'istituzione del Fondo per la bonifica delle aree militari, che riveste fondamentale importanza ai fini della gestione delle aree stesse. Inoltre, andrebbe previsto che la rimodulazione delle risorse in bilancio, qualora relativa a programmi collocati nell'ambito di stati di previsione di Ministeri diversi siano effettuate su proposta dei Ministri interessati e non di un solo Ministro. In tal modo, si potrebbe escludere il rischio che gli spostamenti di risorse siano effettuati senza il necessario consenso di tutti i dicasteri interessati. Infine, osserva che si potrebbe valutare, previo reperimento delle necessarie risorse, la possibilità di estendere al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia le agevolazioni fiscali previste per i dipendenti del settore privato, anche in considerazione dei recenti provvedimenti che attribuiscono ad esso particolari responsabilità per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel concordare con le osservazioni del relatore sottolinea come gli interventi sottesi all'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la bonifica per le aree militari siano in una fase molto avanzata atteso che il Ministro della difesa di concerto con

il Ministro dell'ambiente aveva adottato un apposito decreto, già oggetto di registrazione da parte della Corte dei conti, che consentiva l'utilizzo delle citate risorse. Analogamente segnala come le risorse affluite nel Fondo per l'organizzazione degli asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa, poiché già utilizzabili nell'esercizio finanziario in corso, vengano fin d'ora, sottratte a finalità particolarmente significative. Pertanto riterrebbe opportuno reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento in esame mediante l'utilizzo di quelle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa, non immediatamente spendibili nell'esercizio in corso. Per quanto riguarda i rilievi formulati dal relatore in merito alla detassazione degli straordinari, dell'indennità operativa e dell'indennità pensionabile, rileva come da calcoli effettuati dai COCER gli oneri che ne deriverebbero risulterebbero modesti.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il fatto che il rappresentante del Governo abbia evidenziato alcuni profili problematici in merito al provvedimento in esame, sottolinea come il ripristino del Fondo per gli asili nido e del Fondo per la bonifica nelle aree militari rappresenti per il suo gruppo una condizione imprescindibile. Infatti, per quanto riguarda il Fondo per gli asili nido segnala come le donne appartenenti alle Forze armate ne abbiano a più riprese sottolineato l'importanza, tanto che nel corso della scorsa legislatura l'allora presidente della Commissione difesa Roberta Pinotti ne sollecitò l'introduzione anche con il sostegno del centrodestra. Per quanto attiene invece al Fondo per la bonifica delle aree militari rileva da un lato che esso doveva essere destinato in parte alla riqualificazione delle aree dei poligoni di Perdasefogu, Salto di Quirra, Capo Frasca e Capo Teulada, come risulta da accordi raggiunti dal Governo con la regione Sardegna e in parte alla bonifica delle aree contaminate dall'amianto che rappresentano un grave rischio per la salute dei lavoratori. Esprime infine ap-

prezzamento per la proposta formulata dal relatore di valutare la possibilità di estendere alle Forze armate e alle forze di polizia le misure di defiscalizzazione degli straordinari e delle altre indennità spettanti al personale delle forze armate e delle forze di polizia, anche in considerazione del fatto che il relativo onere potrebbe risultare modesto.

Ettore ROSATO (PD), nel concordare con le osservazioni della deputata Villecco Calipari, rileva come il taglio orizzontale del 6,7 per cento sulla tabella C, per la parte di competenza del Ministero della difesa, potrebbe anch'esso pesare significativamente sulle risorse a disposizione del dicastero. Rileva infine che l'esclusione del personale delle Forze armate e di polizia dalle misure di defiscalizzazione previste per i dipendenti del settore privato non risulta coerente con altre iniziative legislative assunte dall'attuale Governo, che hanno invece attribuito particolari responsabilità proprio al citato personale.

Francesco BOSI (UdC) sottolinea l'opportunità di ripristinare le autorizzazioni di spesa relative al Fondo per la bonifica delle aree militari e all'istituzione degli asili nido presso l'amministrazione della difesa, segnalando di avere già presentato insieme ad altri deputati alcuni emendamenti presso le Commissioni di merito. Inoltre, sottolinea la necessità che il previsto taglio orizzontale non riguardi il Ministero della difesa, ma che al contrario si ripristini un livello accettabile di spesa per il dicastero in linea con le richieste formulate in ambito NATO, che esortano i paesi membri a raggiungere una percentuale di spesa rispetto al PIL pari almeno al 2 per cento del Prodotto interno lordo.

Ettore PIROVANO, *presidente*, ritiene che tali argomenti potranno essere più opportunamente affrontati nella prevista audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche sul suo dicastero che avrà luogo nella giornata di domani presso il Senato.

Roberto SPECIALE (Pdl) in merito all'estensione al personale delle Forze armate e di polizia della detassazione dell'indennità operativa e dell'indennità pensionabile, osserva che si tratta di una misura particolarmente attesa e di natura perequativa, che peraltro come risulta da alcuni calcoli effettuati dai COCER potrebbe essere realizzata a costo zero e con un sensibile risparmio di spesa pari a circa 27 milioni di euro per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Guido CROSETTO chiarisce che la prevista riduzione del Fondo per le bonifiche delle aree militari rappresenta l'ultima di una serie di riduzioni che si sono succedute nel corso delle ultime legislature. Per quanto concerne le perplessità dell'onorevole Calipari circa il rischio derivante dalla contaminazione dell'amianto, precisa che le aree in attesa degli interventi di bonifica sono state sigillate e quindi non comportano alcun rischio per la salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti relativa ai tagli orizzontali previsti a carico dello stato di previsione della difesa precisa che si tratta di riduzioni aventi ad oggetto la sola parte corrente degli stanziamenti e dovrebbe quindi risultare di modesta entità. Più in generale ritiene comunque opportuno, così come dichiarato recentemente dal Ministro La Russa, che la spesa nel settore della difesa superi l'attuale percentuale pari allo 0,96 del PIL e si attesti almeno intorno ad una percentuale pari all'1,25. Segnala tuttavia come i segnali nel settore della difesa anche in ambito europeo non siano incoraggianti, basti pensare che la Francia — la quale peraltro registra una spesa pro capite per la Difesa che è il doppio di quella italiana — ha preannunciato il licenziamento di cinquantaquattromila addetti, come risulta da articoli di stampa. In proposito, sottolinea come la spesa per la Difesa presenti delle peculiarità che la differenziano da tutti gli altri settori che dovrebbero essere attentamente valutati all'atto dell'adozione di misure di contenimento. Cita in particolare il caso dei

cosiddetti tagli ai consumi intermedi che hanno nel Ministero della difesa tutt'altra incidenza rispetto a quelli realizzati negli altri Ministeri, poiché incidendo immediatamente sulle capacità di mantenimento dei mezzi possono comprometterne gravemente la funzionalità. Infine ritiene che il problema della detassazione delle indennità destinate al personale delle Forze armate e di polizia debba essere opportunamente approfondito, al fine di individuare una possibile soluzione nel corso dell'esame presso le commissioni di merito.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), intervenendo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea l'esigenza di trasformare l'osservazione riferita al ripristino del fondo per gli asili nido in una condizione. Ritiene infatti, alla luce dell'extraggettito accertato, che vi siano le risorse necessarie per ripristinare un intervento di così modesta entità quale quello dianzi citato. Infine, manifesta alcune perplessità in merito alle finalità del provvedimento, come evidenziato nelle premesse alla proposta di parere favorevole del relatore.

Ettore PIROVANO, *presidente*, replicando alle osservazioni della deputata Calipari, precisa che le finalità riportate nelle citate premesse sono quelle indicate nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame.

Ettore ROSATO (PD) ritiene che la condizione posta dal relatore in merito alla necessità che il trasferimento di risorse da uno stato di previsione all'altro avvenga su proposta dei ministri interessati, risulti del tutto inutile dal momento che tale trasferimento deve essere preceduto da una delibera del Consiglio dei Ministri.

Salvatore CICU (Pdl) osserva come anche nella scorsa legislatura, a fronte di

nuovi o maggiori oneri da coprire, si sia proceduto al definanziamento di interventi particolarmente significativi quali ad esempio quelle relativi a calamità naturali. Pertanto, a suo avviso, non può quindi destare sorpresa il fatto in occasione della copertura finanziaria di provvedimenti di grande impatto economico, come quello in esame, si ricorra ad operazioni di definanziamento. Nel concordare con le osservazioni del sottosegretario Crosetto, ritiene che il vero problema sia quello di individuare gli stanziamenti di bilancio che possono essere definanziati senza compromettere la funzionalità dell'Amministrazione. Ciò premesso si dichiara comunque favorevole alla proposta formulata dalla deputata Calipari di trasformare, nella proposta favorevole del relatore, l'osservazione concernente il ripristino del finanziamento degli asili nido in una condizione, fermo restando il suo pieno consenso in merito alle altre osservazioni e condizioni risultanti dalla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, replicando alle osservazioni del deputato Rosato, osserva che la proposta del relatore di prevedere l'iniziativa dei ministri interessati in ordine ai trasferimenti di risorse da uno stato di previsione all'altro sia del tutto coerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge, che non prescrive alcuna preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in relazione ai trasferimenti medesimi. In merito alle misure di detassazione degli emolumenti spettanti al personale

delle Forze armate e di polizia ritiene che la questione potrebbe essere ulteriormente approfondita nel corso dell'esame dei nuovi provvedimenti che il Governo si appresta a presentare alle Camere.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ritiene opportuno che la proposta di estensione delle misure di detassazione agli emolumenti delle Forze armate e di polizia mantenga nel parere del relatore la forma di osservazione, ferma restando l'esigenza di un successivo approfondimento in ordine ai profili finanziari nelle Commissioni di merito, ovvero nell'ambito dell'esame dei nuovi provvedimenti a cui faceva cenno il sottosegretario Crosetto, previa audizione dei COCER.

Francesco BOSI (UdC) sottolinea l'esigenza di evidenziare chiaramente, nelle premesse, che la valutazione favorevole si riferisce esclusivamente alle parti di competenza della Commissione, in modo da non inficiare eventuali riserve che attenesero al complesso del provvedimento.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, presenta una nuova proposta di parere favorevole, che illustra.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

premesso che il presente provvedimento reca interventi volti al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro, la cui copertura finanziaria viene reperita attraverso riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, alcune delle quali concernenti il finanziamento di attività di competenza del Ministero della difesa;

ritenuto che:

la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, volta ad attribuire maggiore flessibilità alla gestione delle risorse di bilancio, non appare formulata in modo chiaro, in quanto, sebbene sembri consentire il trasferimento di stanziamenti da uno stato di previsione all'altro, prevede tuttavia che l'iniziativa, ai fini dell'adozione del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, debba essere assunta dal Ministro competente, anziché dai Ministri interessati dal trasferimento stesso;

l'autorizzazione di spesa, concernente l'istituzione del Fondo per la bonifica delle aree militari di cui al comma 80 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), debba essere ripristinata, in quanto attinente allo

svolgimento di attività di fondamentale importanza per la gestione delle citate aree;

dovrebbe essere valutata la possibilità di estendere al personale delle Forze armate e di polizia, previo reperimento delle necessarie risorse, la tassazione agevolata delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità operativa e dell'indennità pensionabile, analogamente a quanto stabilito per i dipendenti del settore privato;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'istituzione del Fondo per l'organizzazione degli asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa di cui al comma 458 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), non appare del tutto coerente con le finalità complessive del provvedimento;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia previsto che le rimodulazioni di risorse tra programmi di spesa effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, qualora abbiano ad oggetto una pluralità di stati di previsione, siano adottate su iniziativa di tutti i ministri interessati;

sia ripristinata, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'autorizzazione di spesa concernente l'istituzione del Fondo per la bonifica delle aree militari,

di cui al comma 80 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);

e con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di estendere in via sperimentale al personale delle Forze armate e di polizia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la tassazione agevolata delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità operativa e dell'indennità

pensionabile, analogamente a quanto stabilito per i dipendenti del settore privato;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di reintegrare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'autorizzazione di spesa relativa all'istituzione del Fondo per l'organizzazione degli asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa di cui al comma 458 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

ALLEGATO 2

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

premesso che il presente provvedimento reca interventi volti al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro, la cui copertura finanziaria viene reperita attraverso riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, alcune delle quali concernenti il finanziamento di attività di competenza del Ministero della difesa;

ritenuto che:

la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, volta ad attribuire maggiore flessibilità alla gestione delle risorse di bilancio, non appare formulata in modo chiaro, in quanto, sebbene sembri consentire il trasferimento di stanziamenti da uno stato di previsione all'altro, prevede tuttavia che l'iniziativa, ai fini dell'adozione del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, debba essere assunta dal Ministro competente, anziché dai Ministri interessati dal trasferimento stesso;

l'autorizzazione di spesa, concernente l'istituzione del Fondo per la bonifica delle aree militari di cui al comma 80 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), debba essere ripristinata, in quanto attinente allo svolgimento di attività di fondamentale importanza per la gestione delle citate aree;

dovrebbe essere valutata la possibilità di estendere al personale delle Forze armate e di polizia, previo reperimento delle necessarie risorse, la tassazione agevolata delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità operativa e dell'indennità pensionabile, analogamente a quanto stabilito per i dipendenti del settore privato;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'istituzione del Fondo per l'organizzazione degli asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa di cui al comma 458 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), non appare del tutto coerente con le finalità complessive del provvedimento;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia previsto che le rimodulazioni di risorse tra programmi di spesa effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, qualora abbiano ad oggetto una pluralità di stati di previsione, siano adottate su iniziativa di tutti i ministri interessati;

siano ripristinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'autorizzazione di spesa concernente l'istituzione del Fondo per la bonifica delle aree militari, di cui al comma 80 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) nonché quella relativa all'istituzione del Fondo per l'organizzazione degli

asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa di cui al comma 458 del medesimo articolo 2 della predetta legge;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito la possibilità di estendere in via sperimentale

al personale delle Forze armate e di polizia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la tassazione agevolata delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità operativa e dell'indennità pensionabile, analogamente a quanto stabilito per i dipendenti del settore privato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1145-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 131

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1145-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 12 giugno 2008. In quella occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole formulando numerose condizioni, alcune delle quali motivate ai sensi dell'ar-

ticolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nella stessa giornata la Commissione Ambiente ha concluso l'esame del provvedimento apportando alcune modifiche al testo. Gran parte delle suddette modifiche è volta al recepimento integrale delle condizioni sui rilievi finanziari formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio. Rileva che non sono state invece recepite le condizioni contenute nel parere non ai sensi dell'articolo 81 e che sono state apportate ulteriori limitate modifiche.

Tra queste segnala la sostituzione delle rubriche degli articoli 7 e 16, nonché la specificazione dell'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica, relativa al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 14, nel senso di specificare che la stessa si applica non a tutti i provvedimenti di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001, ma solo a quelli di cui al comma 5, il quale si riferisce ai grandi eventi di competenza del Dipartimento della protezione civile diversi da quelli per cui è necessaria la proclamazione dello stato di emergenza. Segnala inoltre l'integrazione del contenuto della relazione di cui all'articolo 19-*bis*, con specifico riferimento alle modalità con cui si è garantito, in rela-

zione alle deroghe previste dall'articolo 18, il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.

Rileva quindi che il testo all'esame dell'Assemblea, rispetto al nuovo testo del provvedimento già esaminato dalla Commissione bilancio, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire la conferma da parte del Governo.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Richiama, in particolare, l'emendamento 11.60, che prevede per i comuni interessati dalla localizzazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti una riduzione dell'ottanta per cento della TARSU. Al relativo onere, stimato in 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle dotazioni della tabella C, tuttavia limitatamente agli anni 2009 e 2010. Ricorda poi l'emendamento 16.5, che modifica il comma 1, lettera *a*), che prevede procedure di riqualificazione del personale della protezione civile, estendendo l'applicazione di tali disposizioni anche al personale non dirigenziale della Presidenza inquadrato secondo le procedure previste dalla legge n. 400 del 1988 e della legge n. 104 del 1995. La proposta emendativa ripristina anche l'inciso, soppresso dalla Commissione ambiente, in attuazione di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio, che prevedeva l'inquadramento del personale di cui al comma 1, lettera *a*), nell'area di terza fascia retributiva F1 anche in soprannumero. Richiama poi l'emendamento 16.8, che sostituisce la lettera *b*) dell'articolo 16, comma 1, prevedendo che il Dipartimento della protezione civile possa usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale assunto a tempo indeterminato con contratti di diritto privato. Al riguardo, segnala che l'emendamento prevede, sep-

pure in termini di facoltà, che la Presidenza possa procedere ad assunzioni di personale senza disporre alcuna quantificazione dell'onere né alcuna copertura. Richiama infine l'articolo aggiuntivo 18.02, che prevede la sospensione dei pagamenti di tributi e contributi dovuti dalle aziende del settore turistico operanti nella regione Campania, senza, tuttavia, provvedere alla relativa quantificazione e copertura degli oneri.

Chiede poi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Richiama l'emendamento 2.4, che prevede che le forze armate assicurino il controllo del territorio campano, anche attraverso monitoraggi satellitari diretti ad individuare le discariche abusive e gli sversamenti non autorizzati di rifiuti; l'emendamento 2.5, che stanziava cinque milioni di euro per l'attivazione di un programma operativo interforze al fine di intensificare le attività di prevenzione sul territorio delle province di Napoli e Caserta. Con riferimento a quest'ultimo emendamento, ritiene infatti opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle risorse del fondo di cui all'articolo 17 a far fronte all'ulteriore spesa disposta dall'emendamento. Richiama poi l'emendamento 3.53, che attribuisce le competenze in materia di reati legati all'emergenza rifiuti anche agli uffici giudiziari di Salerno, oltre a quelli di Napoli. Richiama ancora l'emendamento 7.4, che dispone che le misure di riduzione del numero dei commissari di cui all'articolo 7 si applichino, non entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ma alla scadenza del termine previsto della medesima Commissione. Al riguardo, pur non essendo ascritti effetti di risparmio dalla riduzione del numero dei commissari, appare opportuno che il Governo confermi se dalla disposizione possano derivare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica. Richiama poi l'emendamento 7.52, che modifica il comma 3, che prevede la creazione dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) e la contestuale soppres-

sione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, disponendo anche la creazione dell'Agenzia di controllo nucleare, fermo rimanendo che ai nuovi istituti verrebbero trasferite le competenze già attribuite, in base alla normativa vigente, agli organismi di cui si dispone la soppressione. Con riferimento a tale proposta emendativa ritiene opportuno che il Governo confermi che la creazione dei due suddetti Istituti, anziché soltanto dell'IRPA, non pregiudichi l'invarianza della spesa prevista dalla disposizione. Analogo chiarimento risulta necessario anche con riferimento alla clausola di invarianza riferita al solo commissario straordinario dell'IRPA e non anche dell'Agenzia del controllo nucleare. Richiama l'emendamento 7.66, che dispone che il decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si procederà al riordino degli istituti di cui all'articolo 7 debba garantire risorse complessive non inferiori a quelle assegnate agli istituti e all'agenzia soppressi. Richiama gli emendamenti 8-bis.53 e 8-bis.52, che prevedono che l'erogazione degli incentivi CIP 6 per la realizzazione dei termovalorizzatori localizzati nei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa avvenga senza maggiori oneri a carico dei clienti finali di elettricità ovvero senza maggiori oneri a carico della componente A3 delle tariffe elettriche; l'emendamento 8-bis. 51, che prevede che dall'erogazione degli incentivi CIP 6 per la realizzazione dei termovalorizzatori localizzati nei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa non debbano derivare aggravii tariffari né oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; gli emendamenti 9.2 e 9.57, che prevede che gli impianti di cui all'articolo 9 siano destinati non allo smaltimento ma alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati; l'emendamento 9.5, che sopprime il comma 3 che prevede che ai fini dello smaltimento i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati

ai rifiuti aventi codice CER 20.03.01: in proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che la soppressione della disposizione comporti un apposito trattamento per i rifiuti oggetto di incendi dolosi o colposi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala altresì l'emendamento 9.58, che prevede per i cittadini residenti nei comuni interessati dall'emergenza rifiuti una riduzione dell'accisa dell'energia elettrica dell'ottanta per cento fino alla fine dell'emergenza (31 dicembre 2009). Al relativo onere, stimato in 100 milioni di euro per l'anno 2008 e in 200 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni della tabella C. In proposito, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione e alla sostenibilità della riduzione operata a valere sulle dotazioni della tabella C. Richiama ancora l'emendamento 9.12, che prevede che i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti nei comuni ospitanti impianti di discarica sono esenti dal pagamento della TARSU; l'emendamento 9.9 prevede il divieto generale di trasferimento in regioni insulari di qualsiasi rifiuto proveniente dalla Campania: in proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza presente al comma 7-bis a far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla disposizione. Richiama poi l'emendamento 9.51, che prevede che in ogni discarica possono essere conferiti rifiuti provenienti da altre province solo in misura non superiore al 20 per cento dei rifiuti prodotti dalla popolazioni residenti nella provincia dove ha sede la discarica. Richiama poi gli emendamenti 11.1 e 11.2, che sostituiscono il comma 1 dell'articolo 11, facendo venir meno l'incremento della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti ovvero rendendolo solo eventuale; l'emendamento 11.9, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 11 disponendo la nomina di commissari *ad acta* da parte del sottosegretario di Stato, senza più prevedere che tale nomina debba avvenire dell'ambito delle risorse di

bilancio disponibili delle amministrazioni interessate; gli emendamenti 11.7 e 11.8, che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali che non abbiano rispettato gli obblighi di smaltimento e la nomina di un commissario straordinario. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali oneri derivanti dalla previsione della figura del Commissario. Richiama l'emendamento 11.11, che prevede che il sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 relativi alla raccolta differenziata avvalendosi delle agenzie e istituti ambientali nazionali e regionali competenti; gli emendamenti 11.14 e 11.51, che rendono facoltativo l'utilizzo dei consorzi di bacino da parte dei comuni per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata; gli emendamenti 11.15, 11.17 e 11.52, che prevedono che l'invio mensile dei dati sulla raccolta differenziata avvenga anche per il tramite del sistema di monitoraggio della spesa ambientale già reso operativo dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con l'ANCI; gli emendamenti 11.21 e 11.54, i quali pongono una serie di obblighi a carico dei comuni della regione Campania volti alla realizzazione di impianti di raccolta di rifiuti urbani; gli emendamenti 11.25 e 11.55, che pongono in carico agli operatori privati ed alle pubbliche amministrazioni una serie di obblighi per l'imballaggio ed il conferimento dei rifiuti, prevedendo in particolare che per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico non è dovuta la relativa tassa o tariffa comunale; gli emendamenti 11.27 e 11.56, che prevedono la messa in liquidazione dei consorzi di bacino e la nomina di un manager qualificato per la gestione delle attività e la predisposizione di un piano di assegnazione di mezzi e personale a singoli comuni per l'avvio della gestione dei rifiuti da parte dei singoli comuni; l'emendamento 11.29, che destina i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI anche alle autorità d'ambito della regione siciliana; gli emendamenti 11.31, 11.33 e 11.58, che prevedono la stipula di accordi per individuare forme transitorie

per la gestione della raccolta; l'emendamento 11.38, che incrementa da 47 a 67 milioni le risorse da destinare agli interventi di bonifica coperti a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, l'emendamento 11.61, che prevede che le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti delitti che hanno prodotto danni all'ambiente e alla salute pubblica devono essere finalizzate a interventi di riqualificazione delle aree che hanno subito gli effetti dei suddetti delitti; gli emendamenti 11.40 e 11.50, che prevede che il Ministero dell'ambiente provveda alla costituzione di un sistema di sorveglianza ambientale per monitorare gli effetti sull'ambiente degli impianti previsti dal decreto; l'articolo aggiuntivo 11.01, che destina il 50 per cento dei tributi ambientali provinciali e comunali ai soggetti titolari dell'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti che hanno raggiunto percentuali minime di raccolta differenziata; l'emendamento 12.1, che prevede che i capi missione possano provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti dei crediti vantati da altre pubbliche amministrazioni nei confronti della gestione commissariale; gli emendamenti 13.4 e 13.52, che prevedono che il Ministro per l'ambiente ai fini di diffusione dell'informazione garantisca la continuità delle attività di sostegno ai comuni di cui all'accordo di programma sottoscritto con le associazioni rappresentative degli enti locali; l'emendamento 13.5, che estende a tutte le regioni e non solo alla Campania le disposizioni di cui al comma 5 che prevedono specifiche attività didattiche in merito alla corretta gestione dei rifiuti domestici. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 6 ad evitare che dalla disposizione di cui al comma 5, come modificata dalla proposta emendativa in esame, possano derivare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora l'emendamento 13.100, che modifica il comma 5 prevedendo che ai fini dell'informazione agli studenti sulla corretta ge-

stione dei rifiuti domestici non si ricorra ad interventi didattico-educativi integrativi, ma ad attività aggiuntive di insegnamento. In proposito, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 6 ad evitare che dalla disposizione di cui al comma 5, come modificata dalla proposta emendativa in esame, possano derivare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica. Richiama poi l'articolo aggiuntivo 13.010, che prevede l'erogazione di un contributo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2008, da ripartire tra i comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società affidatarie del servizio dei rifiuti. Il contributo è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del Patto di stabilità. Al relativo oneri pari a 390 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'esclusione del contributo previsto dalla proposta emendativa ai fini del computo delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità, necessiti di specifica copertura. Con riferimento all'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate se sussistano sul Fondo medesimo le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Ricorda l'articolo aggiuntivo 14.010, che prevede una norma di interpretazione autentica relativa ai materiali ottenuti mediante il recupero dei rifiuti, stabilendo che nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti legislativi 152 del 2006 e 59 del 2005; l'emendamento 18.3, che prevede che, nella Regione siciliana, gli impianti di termovalorizzazione in fase di realizzazione continuino ad usufruire delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica di cui al

provvedimento CIP 6/1992. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa ritiene in particolare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che sul provvedimento il Governo ha intenzione di presentare alcune proposte emendative volte a riformulare numerose disposizioni del testo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che la presentazione delle proposte emendative cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo potrebbe avere conseguenze sull'*iter* del provvedimento in Assemblea ed anche comportare un rinvio del provvedimento in Commissione. Chiede comunque al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che devono essere ancora acquisiti elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate su numerose proposte emendative richiamate dal relatore. Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali sono state acquisiti gli elementi di risposta, concorda sugli evidenti profili problematici di carattere finanziario degli emendamenti 11.60, 16.5, 16.8 e dell'articolo aggiuntivo 18.02 ed esprime su questi parere contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.9, 11.7, 11.8, 11.14, 11.51, 11.21, 11.54, 11.25, 11.55, 11.27, 11.56, 11.29 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e di copertura. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 11.38 in quanto comporta un maggiore onere di 20 milioni di euro privo di adeguata copertura, sugli emendamenti 11.40 e 11.50 in quanto comportano maggiori oneri di personale, sugli articoli aggiuntivi 11.01 e 13.010 e sugli emendamenti 12.1, 13.4, 13.52 in quanto suscettibili di determinare nuovi o mag-

giori oneri privi di quantificazione e di copertura.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo risultano parziali e frammentari. In particolare non sono stati forniti elementi circostanziati in ordine ai presunti effetti finanziari negativi di cui agli emendamenti 11.25, 11.55, 13.4 e 13.52.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il rappresentante del Governo ha comunque fornito alcuni primi elementi in ordine alla valutazione degli effetti finanziari delle proposte emendative riferite al provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata sulla base dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Cultura del Parlamento del Vietnam ... 137

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il settore dell'università e della ricerca (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 137

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 138

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 17 giugno 2008.

Incontro con una delegazione della Commissione Cultura del Parlamento del Vietnam.

L'incontro informale si è svolto dalle 10 alle 10.55.

AUDIZIONI

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il settore dell'università e della ricerca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Rosa DE PASQUALE (PD) ed Emerenzio BARBIERI (PdL), ai quali risponde Valentina APREA, *presidente*.

Il ministro Mariastella GELMINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene sull'ordine dei lavori Emenenzio BARBIERI (PdL), cui risponde Valentina APREA, *presidente*.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Fabio GARAGNANI (PdL), Giovanni Battista BACHELET (PD), Eugenio MAZZARELLA (PD), Mario PEPE (PdL) e Luigi NICOLAIS (PD).

Interviene sull'ordine dei lavori Manuela GHIZZONI (PD), cui risponde Valentina APREA, *presidente*.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Antonio PALMIERI (PdL), Bruno MURGIA (PdL), Stefano CALDORO (PdL), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), Renato FARINA (PdL), Emerenzio BARBIERI (PdL), Paola GOISIS (LNP), Pina PICIERNO (PD), Paola FRASSINETTI (PdL), Manuela GHIZZONI (PD), Erica RIVOLTA (LNP) e Valentina APREA (PdL), *presidente*.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni urgenti volte a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e si compone di 5 articoli. Le disposizioni che riguardano le competenze della Commissione cultura sono contenute nell'articolo 5. Osserva, pertanto, che nel prosieguo dell'esposizione, illustrerà brevemente il contenuto degli altri articoli, soffermandosi invece più dettagliatamente su quelle disposizioni dell'articolo 5 che riguardano direttamente le competenze della VII Commissione.

Ricorda che l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l'immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all'abitazione principale. Rileva, in proposito, che l'esenzione non opera, ai sensi del comma 2 per gli immobili signorili, le ville ed i castelli, ai quali continua ad applicarsi solo la detrazione « ordinaria » di 103,29 euro su base annua. Il comma 7 dell'articolo 1 dispone inoltre la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi stabilite con legge dello Stato. Ricorda che la norma avrà effetto a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla « definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale ». Sono fatti salvi, invece, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I commi da 1 a 5 dell'articolo 2 introducono invece, in via transitoria, un regime fiscale agevolato

in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi. Osserva quindi che la nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico. Il comma 6 dell'articolo 2 dispone quindi l'ampliamento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Vengono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.

Ricorda altresì che l'articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rim-

borsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove invece si registrassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Rileva che si tratta, in sostanza, di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.

Aggiunge che l'articolo 4 interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, il quale dispone l'erogazione di una somma pari a 300 milioni di euro in favore di Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. Il comma 1 – confermando quanto già disposto dal decreto-legge n. 80 – prevede che il rimborso della somma da parte di Alitalia dovrà essere effettuato nel minor termine fra il trentesimo giorno successivo alla cessione o perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia ed il 31 dicembre 2008. Il comma 2 prevede una maggiorazione, pari all'1 per cento, del tasso di interesse gravante sull'importo di cui al comma 1. Il comma 3 del medesimo articolo dispone quindi che le somme che formano oggetto del prestito, comprensive degli interessi maturati, saranno utilizzate per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale. I commi 4 e 5 disciplinano le modalità del rimborso nelle ipotesi di liquidazione della società Alitalia, ovvero di cessione del controllo da parte del Ministero dell'economia. Il comma 6 prevede che, in caso di realizzo di utili da parte di Alitalia entro il 31 dicembre 2008, la società sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti, nei limiti degli utili realizzati. Il comma 7 dispone la copertura

dell'onere di 300 milioni di euro derivante dall'utilizzo del prestito concesso ad Alitalia S.p.A., previsto dal decreto-legge n. 80 del 2008. Il comma 8 disciplina la gestione contabile del prestito.

Sottolinea quindi che l'articolo 5 reca una serie composta di norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. Ai sensi del comma 7, in particolare, ai suddetti oneri si provvede quanto a 2.494,1 milioni di euro per il 2008, 1.763,5 milioni di euro per il 2009, 1.097,6 milioni di euro per il 2010, 311 milioni di euro per il 2011, 318 milioni di euro per il 2012, 266 milioni di euro per il 2013 e 262 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante l'utilizzo delle risorse del « Fondo per gli interventi strutturali di politica economica », le cui disponibilità sono state appositamente integrate ai sensi dei commi 2, 6 ed 8 dell'articolo 5 in esame. Segnatamente, i commi citati dispongono che al Fondo affluiscano le risorse derivanti da riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, indicate nell'elenco 1 allegato al provvedimento, che determinano risparmi di spesa pari a 1.010,5 milioni di euro nel 2008, 842,3 milioni nel 2009, 644,5 milioni nel 2010 e 186,5 milioni a decorrere dal 2011 (commi 1-2). La gran parte delle riduzioni di spesa disposte dall'elenco 1 riguarda disposizioni autorizzate con la legge finanziaria per il 2008, la legge n. 244 del 2007, per un totale di 950,9 milioni di euro nel 2008, 776,5 milioni nel 2009, 589,5 milioni nel 2010 e 150,5 milioni a decorrere dal 2011. Le ulteriori risorse sono reperite a valere su autorizzazioni di spesa di altri provvedimenti legislativi, quali il decreto-legge n. 296 del 2003, legge finanziaria per il 2007, e il decreto-legge n. 248 del 2007, cosiddetto « mille proroghe ». Le riduzioni di spesa indicate nell'elenco 1 riguardano sia autorizzazioni legislative di spesa annuali o triennali, sia autorizzazioni di spesa di carattere permanente.

Segnala quindi che, per quanto concerne le riduzioni disposte per l'anno 2008, la relazione tecnica precisa che si è tenuto conto delle effettive risorse disponibili nel bilancio di previsione per il 2008.

Agli oneri indicati si provvede altresì mediante modifiche normative apportate ad una serie di disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi interessati dalle riduzioni di spesa di cui all'elenco del comma 1, riguardanti sia norme associate a quelle oggetto di riduzione, sia disposizioni ulteriori, che determinano risparmi di spesa pari a 656,1 milioni di euro per il 2008, 749,1 milioni di euro per il 2009, 213,1 milioni di euro per il 2010, 124,5 milioni di euro per il 2011, 131,5 milioni di euro per il 2012, 79,5 milioni di euro per il 2013 e 75,5 milioni a decorrere dal 2014 (commi 9-11). La gran parte delle novelle interessa le disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, al comma 9, e solo in minima parte quelle del decreto-legge n. 248 del 2007 – 25 milioni per il 2008 –, comma 10, e della legge finanziaria per il 2007 – 50 milioni per il 2008 e 2009 –, comma 11.

Ricorda inoltre che gli oneri sono coperti anche con riduzione degli accantonamenti finanziari iscritti sul fondo speciale di conto capitale per il triennio 2008-2010, nell'importo di 75 milioni di euro per il 2008, 172,1 milioni di euro per il 2009 e 240 milioni di euro per il 2010, ai sensi del comma 8. La riduzione riguarda gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e finanze (65, 128 e 198 milioni nel triennio 2008-2010), Ministero degli affari esteri (2,3 e 3 milioni, rispettivamente per il 2008 e il 2009), Ministero delle politiche agricole (0,2 milioni per il 2010) e al Ministero per i beni e le attività culturali (7,7, 41 e 41,8 milioni nel triennio 2008-2010); nonché trasferimento di 752,5 milioni di euro nel 2008 quale quota parte delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 1155, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), alla realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (comma 6). Quanto a 37 milioni di euro per il 2010, invece, osserva che si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6, che reca disposizioni dirette ad ampliare la base imponibile IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente; quanto a 438 milioni di euro per il

2009 e 173 milioni di euro per il 2010, mediante invece utilizzo delle somme che, ai sensi del comma 6 dell'articolo in esame, saranno riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato per gli anni 2009 e 2010. Si tratta delle risorse che erano destinate dal decreto-legge n. 262 del 2006 alla realizzazione di opere infrastrutturali di Sicilia e Calabria e che il provvedimento in esame trasferisce al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, prevedendo peraltro il versamento in apposita contabilità speciale dell'importo di 611 milioni di euro, ai fini della riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato degli anni 2009 e 2010, rispettivamente, nella misura di 438 e 173 milioni di euro; quanto poi a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante una riduzione lineare del 6,78 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2008. Segnala, al riguardo, che gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C, che vengono ridotti dalla norma in esame, sono costituiti, in larga parte, da spese di funzionamento degli enti finanziati in maniera permanente ai sensi della tabella C.

Evidenzia che si provvede quindi, quanto a 170 milioni di euro per il 2008 e 452,4 milioni di euro a decorrere dal 2010, mediante riduzione degli accantonamenti finanziari iscritti sul fondo speciale di parte corrente per il triennio 2008-2010. La riduzione riguarda gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e finanze - 6,2 e 17,4 milioni, rispettivamente, nel 2008 e a decorrere dal 2010 -, Ministero del lavoro - 0,2 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero della giustizia - 20,5 milioni nel 2008 e 36,1 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero della pubblica istruzione - 19,2 milioni nel 2008 -, Ministero dell'interno - 33 milioni nel 2008 e 64,1 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero delle politiche agricole - 0,2 milioni nel 2008 -, Ministero per i beni e le attività culturali - 5 milioni nel 2008 e 11,8 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero della salute - 20,7

milioni nel 2008 e 151,7 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero dei trasporti - 0,8 milioni nel 2008 e 3,1 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero dell'università - 4,4 milioni nel 2008 e 3 milioni e a decorrere dal 2010 -, Ministero della solidarietà sociale - 60,1 milioni nel 2008 e 165,1 milioni a decorrere dal 2010.

Osserva, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 5 dispone la riduzione di autorizzazioni di spesa riferite alle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, al decreto-legge n. 248 del 2007, cosiddetto «proroga termini», e al decreto-legge n. 269 del 2003, collegato alla legge finanziaria 2004. Ricorda ancora che, per quel che riguarda le competenze della Commissione cultura, vengono previste riduzioni di spesa secondo gli importi sopra indicati con riferimento ai seguenti interventi previsti dalla legge finanziaria per il 2008: Contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ai sensi dell'articolo 1 comma 324; Contributo straordinario sale cinematografiche, in base all'articolo 1, comma 342; Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 70; Fiere, ai sensi dell'articolo 2, comma 261; Contributi istituzioni culturali, in base al disposto dell'articolo 2, comma 397; Contributo in favore della Fondazione Festival pucciniano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 402; Incremento risorse per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in base all'articolo 2, comma 408; Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 436; Fondo eventi sportivi, secondo l'articolo 2, comma 566; Contributo per i campionati mondiali di pallavolo, in base all'articolo 2, comma 567; Comitato italiano paraolimpico, infine, ai

sensi dell'articolo 2, comma 568. Aggiunge che per quel che riguarda invece il decreto legge n. 248 del 2007 si prevede la riduzione delle spese relative al Fondo funzionamento ordinario Università, in base all'articolo 13-*bis* e a quelle previste per l'Anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in base a quanto previsto dall'articolo 49-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 5 novella invece numerose disposizioni della legge finanziaria 2008, determinando la riduzione ovvero la soppressione delle autorizzazioni di spesa ivi richiamate.

Segnala, in particolare, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1, che prevedevano meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne – cosiddetto *tax credit* esterno –, che per le imprese interne alla filiera medesima, cosiddetto *tax credit* interno. I conseguenti risparmi di spesa sono indicati nella relazione tecnica in 16,7 milioni nel 2008 e in 66,8 milioni sia nel 2009 che nel 2010. La lettera b) del medesimo comma, al punto 2) riduce invece da 12,5 a 9 milioni le risorse destinate per il 2008 alla tutela e all'assistenza degli italiani all'estero e da 5,5 a 4 milioni le risorse per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti, previsto dall'articolo 2, comma 60; la medesima lettera b), al punto 3) riduce invece da 1 milione a 500.000 euro annui per il triennio 2008-2010 le risorse per l'allestimento di una mostra itinerante, nel quadro delle iniziative divulgative della cultura italiana all'estero, relativo all'articolo 2, comma 61, e al punto 8) novella il comma 401 dell'articolo 2, escludendo l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 397 in favore di enti culturali – 3,4 milioni per il 2008 – dalla copertura

degli oneri richiamati, che viene limitata all'indennizzo all'Agenzia del demanio per le mancate locazioni da parte di istituzioni culturali, pari a 100.000 euro annui. Segnala altresì che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 397 risulta inserita nell'elenco 1 allegato al decreto-legge e che pertanto l'intero stanziamento risulta azzerato – 3,4 milioni per il 2008. Sempre la lettera b), ai punti 9) e 10), novella, rispettivamente, i commi 409 e 410 dell'articolo 2 relativi al contributo in favore del Centro per il libro e la lettura e alla relativa copertura dell'onere, che viene ridotto da 3 milioni a 1,5 milioni per il solo 2008 e azzerato per gli anni successivi.

Il comma 10 dell'articolo 5 interviene invece su alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, cosiddetto « proroga termini », senza intervenire peraltro su disposizioni che riguardano direttamente le competenze della VII Commissione. Il successivo comma 11 novella l'articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria 2007, rideterminando la dotazione del « Fondo per la inclusione sociale degli immigrati » – originariamente pari a 50 milioni per ciascuna annualità 2007-2009 – in 5,1 milioni per il 2008, con riduzioni pertanto di 44,9 milioni nel 2008 e di 50 milioni nel 2009. Il comma 12 dell'articolo 5 dispone quindi l'abrogazione di tutte le disposizioni che risultano incompatibili con le rideterminazioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'elenco 1 previsto dal comma 1 dell'articolo in esame. Rileva che, ferme restando le novelle di cui ai commi 9, 10 e 11, la norma dispone, inoltre, che restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi dell'articolo in esame. Si dispone infine, che restano privi di effetti gli eventuali provvedimenti attuativi adottati che risultino incompatibili con le disposizioni introdotte dal decreto-legge. Il comma 13 autorizza quindi il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni

di bilancio. Il comma 3 dell'articolo 5 reca invece disposizioni volte ad ampliare sensibilmente il grado di flessibilità del bilancio, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a rimodulare « tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa », con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito, comprese, dunque, le spese predeterminate per legge. Tali rimodulazioni – da effettuare con decreti del Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari ed inviare alla Corte dei Conti per la registrazione – devono comunque garantire l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto, sancito dalla legge di contabilità generale, di utilizzare stanziamenti in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Per le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle

per interventi il secondo periodo del comma, pone un limite massimo « del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalità previste dalla legge nell'ambito di ciascun programma interessato dalla riduzione ». Aggiunge, infine, che il comma 4 istituisce un « Fondo per le esigenze gestionali » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, destinato ad essere utilizzato ai fini del reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185
 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 144

INTERROGAZIONI:

5-00008 Iannuzzi: Ammodernamento dell'autostrada A3 147

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 153

5-00023 Caparini: Finanziamento del collegamento autostradale Bre.Be.Mi. 147

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 156

5-00024 Caparini: Interventi sulla strada statale n. 39 148

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 157

5-00025 Polledri: Tutela paesistica del Borgo Tavernago (PC) 148

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 158

5-00038 Esposito: Fondi per l'edilizia sociale in favore del comune di Torino 148

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 159

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
 C. 1145-A Governo 148

ALLEGATO 6 (Emendamenti e articolo aggiuntivo del Governo riferiti agli articoli del decreto-legge) 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

SEDE REFERENTE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
 C. 1145-A Governo (*Esame e rinvio*) 149

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, rileva anzitutto che il decreto-legge in esame ha una rilevante importanza nella strategia di politica economica e sociale del Governo Berlusconi; si tratta, anzi, del primo provvedimento di rilievo adottato dal Governo con il dichiarato obiettivo della diminuzione del carico fiscale sui cittadini e della salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie, nonché dell'aumento della produttività del lavoro e del rilancio dello sviluppo economico. Accenna, quindi, ai principali punti del provvedimento, fra i quali figurano: l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, con la dovuta eccezione delle abitazioni di lusso per le quali l'imposta continua ad applicarsi; la detassazione degli straordinari in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato; la rinegoziazione dei muti bancari a favore dei cittadini che hanno acquistato la prima casa; un più incisivo monitoraggio della spesa pubblica.

Osserva, pertanto, che il provvedimento non contiene norme di diretto interesse per la Commissione, fatto salvo l'articolo 5 relativo alla copertura finanziaria, che prevede significative riduzioni di autorizzazioni di spesa e abrogazioni di norme di spesa contenute in diversi altri provvedimenti legislativi e in particolare nella legge finanziaria per il 2007 e nel decreto-legge n. 248 del 2007. Pur ritenendo opportuno che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame, anzitutto in ragione dei positivi effetti che da esso ci si attende nella direzione di un rilancio dello sviluppo e della crescita del Paese, ritiene doveroso segnalare quantomeno le principali riduzioni di spesa che in esso sono contenute e che investono sia il settore ambientale che quello delle infrastrutture. Su questo versante, segnala in particolare la riduzione degli stanziamenti per il potenziamento della viabilità in Calabria e in Sicilia (500 milioni di euro) e di quelli derivanti dal «definanziamento» del Ponte sullo Stretto di Messina (deciso dal Governo precedente) destinati alla realizzazione di diverse opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria (1.363 milioni di euro). Quanto, invece, al settore

ambientale, segnala fra le diverse riduzioni di autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento – quasi tutte, peraltro, di non elevato ammontare – quelle relative al finanziamento di nuove aree marine protette (articolo 2, comma 328, legge finanziaria 2008), alla difesa del suolo nei piccoli comuni (articolo 2, comma 331, legge finanziaria 2008) e alla ristrutturazione e all'ammodernamento della rete idrica nazionale (articolo 2, comma 333, legge finanziaria 2008).

Dichiara di essere consapevole del fatto che si tratta, in alcuni casi, di rinunce a fondi relativi a interventi di rilievo strategico, ma osserva anche che tali rinunce sono più che giustificate dal perseguimento di un obiettivo irrinunciabile di sostegno economico alle famiglie e di solidarietà sociale. Esprime, peraltro, la convinzione che il Governo saprà a breve trovare le risposte più opportune per dare soluzione alle riduzioni di spesa più rilevanti.

In conclusione, ribadito il proprio convincimento sull'opportunità di esprimersi favorevolmente sul provvedimento, insieme ad un forte auspicio che sia possibile farlo nei tempi prefissati, manifesta la disponibilità a ricevere da tutti i deputati suggerimenti e osservazioni utili per la redazione della sua proposta di parere.

Tommaso FOTI (PdL) conferma il proprio giudizio politico positivo su un provvedimento che finalmente, con l'abolizione dell'ICI, cancella un'imposta avente, a suo giudizio, le caratteristiche inaccettabili della patrimoniale. Con riferimento al testo del provvedimento, ritiene, tuttavia, che sarebbe stato opportuno distinguere meglio il trattamento degli immobili di categoria A1 da quelli di lusso, giacché solo le caratteristiche di questi ultimi sono fissate con apposito decreto ministeriale e omogeneamente assegnate in sede di accatastamento su tutto il territorio nazionale, mentre il «classamento A1» sconta la disomogeneità esistente nelle classificazioni effettuate dai diversi comuni, rischiando di assoggettare all'imposta cittadini che non lo meritano.

Guido DUSSIN (LNP) ritiene che il provvedimento in esame dia una risposta positiva alle aspettative dei cittadini e agli impegni assunti dall'attuale maggioranza durante la campagna elettorale. Allo stesso tempo, ritiene che gli strumenti e le soluzioni trovate per la sua copertura finanziaria siano, in più punti, problematici e insufficienti. In particolare, il suo gruppo si sarebbe aspettato che alla copertura finanziaria si fosse provveduto con riduzioni di spesa, piuttosto che con semplici spostamenti di capitoli di bilancio o tagli di risorse già precedentemente assegnate. Pur comprendendo, quindi, la doppia necessità politica di produrre, con le misure contenute nel provvedimento in esame, un miglioramento del potere d'acquisto delle famiglie e il mantenimento di un preciso impegno preso in campagna elettorale, ritiene che sul piano delle politiche di bilancio – e, nello specifico, per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento in esame – serva altro per portare il Paese fuori dalle « secche » nelle quali si trova.

Roberto TORTOLI (PdL), nel sottolineare l'importanza, anche sul piano simbolico, di un provvedimento con il quale il nuovo Governo mantiene un impegno preso con gli elettori, ritiene che i tempi strettissimi per la sua emanazione siano la vera ragione degli aspetti problematici, sotto il profilo della copertura finanziaria, che anche il deputato Guido Dussin ha appena menzionato. Ritiene, peraltro, che quella politica di bilancio virtuosa, che proprio l'intervento precedente ha auspicato, sarà certamente posta in essere dal Governo nel dispiegamento di un'azione che ha come orizzonte quello dell'intera legislatura.

Mauro LIBÈ (UdC) sottolinea che il decreto-legge in esame dimostra come anche le buone intenzioni possano essere non sostenute da buoni provvedimenti. Lo strumento del semplice spostamento delle risorse finanziarie dall'uno all'altro capitolo del bilancio dello Stato non costituisce, a suo avviso, un esempio virtuoso di

politica finanziaria. Al tempo stesso, osserva che – se è vero che l'abolizione dell'ICI va nella giusta direzione – è anche vero che essa non rappresenta la priorità o, quantomeno, non lo è nelle forme in cui è stata adottata, sia perché lascia scoperte le famiglie che non hanno un'abitazione di proprietà, sia perché per le famiglie meno abbienti l'ICI era già venuta meno per effetto di precedenti provvedimenti. Nel ribadire che l'obiettivo strategico di politica finanziaria resta, per il suo gruppo, quello dell'istituzione del cosiddetto « quoziente familiare », sottolinea l'insufficienza anche delle altre misure contenute nel provvedimento: la rinegoziazione dei mutui, che – a suo avviso – si risolve semplicemente nello spostamento in avanti del termine di rimborso delle rate, nonché la detassazione degli straordinari che, per come è stata disciplinata, non potrà che sortire effetti molto limitati e solo per alcune categorie di lavoratori. Annuncia quindi l'orientamento di astensione del suo gruppo.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, richiama alcuni punti degli interventi dei deputati ai quali, peraltro, aveva già accennato nella relazione introduttiva. Conferma che l'urgenza del provvedimento è, anche a suo giudizio, la ragione vera di alcune scelte problematiche in termini di copertura finanziaria e si dichiara convinto che nei cinque anni di governo sarà certamente possibile fare fronte alle esigenze delle famiglie più bisognose. Ritiene, infine, che la puntuale osservazione del deputato Tommaso Foti sia meritevole di attento approfondimento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO richiama l'attenzione della Commissione sulla gravità della congiuntura economica internazionale e su un mutamento di scenario che era impensabile fino a tre o quattro mesi fa. Sottolinea che proprio la serietà della situazione è alla base di alcune delle scelte contenute nel provvedimento in esame; tuttavia, il Governo conferma la propria determinazione nel voler perseguire, nell'arco della legi-

slatura, obiettivi fondamentali come quello del « quoziente familiare » richiamato dal deputato Libè. Inoltre, annuncia che alcune scelte, in materia di copertura finanziaria, potranno essere riviste in tempi strettissimi e che, anzi, la stessa discussione che si aprirà domani nell'ambito del Governo sulla manovra finanziaria e sul connesso piano triennale potranno senz'altro costituire un'occasione per rivedere alcune scelte da più parti giudicate problematiche.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, e per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.30.

5-00008 Iannuzzi: Ammodernamento dell'autostrada A3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare il sottosegretario, prende atto delle articolate risposte fornite. Sottolinea, peraltro, che la sua interrogazione vuole porsi come conferma del proprio impegno costante per il completamento dell'autostrada A3, che ha posto al centro di molteplici iniziative parlamentari già nelle due precedenti legislature. Rimarca, inoltre, il fatto che la A3 deve intendersi collocata nella griglia delle grandi priorità della politica infrastrutturale del Paese – unitamente ad altre

infrastrutture come la Variante di valico, la SS 106 Ionica, la Bre-BE-MI, la Pedemontana, l'Alta Velocità e l'Alta Capacità Ferroviaria –, per la cui realizzazione il Partito Democratico è impegnato e si impegnerà con convinzione e coerenza.

Nel segnalare che nella scorsa legislatura si è avuta una positiva accelerazione nei lavori della A3, ritiene che questa tendenza vada ora proseguita e potenziata. Cita, in questo senso, la scelta positiva – a suo tempo adottata – di concentrare finanziamenti e sforzi organizzativi su alcune grandi opere, a cominciare proprio dalla A3, grazie all'utilizzo del soppresso « Fondo Autostrade e Ferrovie metropolitane ».

Ribadisce, infine, come il completamento della A3 costituisca la prima, grande priorità infrastrutturale del Mezzogiorno e come essa sia molto più urgente del Ponte sullo Stretto di Messina, il cui rilancio rappresenta, all'opposto, un rischio e un pericolo per la realizzazione delle altre infrastrutture del Sud, considerando che il costo del ponte, di circa 6 miliardi di euro al 2006, è già ora nettamente superiore ed è destinato a gravare sulla società Stretto di Messina, a cui partecipano ANAS (81 per cento del capitale azionario) ed AF1 (circa il 13 per cento). Sottolinea, quindi, che il ponte non è una priorità né per il Mezzogiorno, né per il Paese.

Indicati i dati non ancora incoraggianti per i diversi maxi-lotti – con alcuni in cui le opere pur consegnate non hanno avuto inizio ovvero sono ancora in corso le progettazioni o le procedure di gara –, afferma che il Governo deve, pertanto, prestare massima e prioritaria attenzione al progetto di ammodernamento della A3 per garantirne il completamento integrale in questa legislatura. Assicura, dunque, che il suo gruppo continuerà a svolgere un'azione di forte e intenso controllo e monitoraggio, nonché di attiva proposta e stimolo.

5-00023 Caparini: Finanziamento del collegamento autostradale Bre.Be.Mi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide CAPARINI (LNP), nel dichiarare la propria soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario, formula un forte auspicio affinché l'impegno qui assunto dal Governo possa finalmente preludere alla conclusione definitiva della vicenda del collegamento autostradale Bre-Be-Mi. Nel sottolineare l'importanza dell'annunciato impegno del CIPE a pronunciarsi in modo conclusivo entro la fine di questo anno, ritiene che il mantenimento di tale impegno sarebbe il più concreto segno di una positiva discontinuità nell'azione del nuovo Governo rispetto al precedente.

5-00024 Caparini: Interventi sulla strada statale n. 39.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CAPARINI (LNP), nel ringraziare per la celerità con cui si è proceduto allo svolgimento della propria interrogazione, prende atto degli elementi di chiarimento contenuti nella risposta del Governo, di cui si dichiara soddisfatto.

5-00025 Polledri: Tutela paesistica del Borgo Tavernago (PC).

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo POLLEDRI (LNP), nel ringraziare il sottosegretario per la puntualità e la completezza della risposta fornita, ritiene doveroso procedere ad un approfondimento dei numerosi elementi di conoscenza e di informazione contenuti nella risposta stessa. Ritiene, peraltro, che, in prima battuta, tali elementi rassicurino

quanti, come lui, anche alla luce delle recenti e allarmanti notizie riportate dalla stampa locale, ritengono indispensabile porre, nel caso segnalato, serie prescrizioni e vincoli adeguati alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici minacciati dall'intervento in questione.

5-00038 Esposito: Fondi per l'edilizia sociale in favore del comune di Torino.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefano ESPOSITO (PD), nell'esprimere l'auspicio che l'impegno del sottosegretario Giachino, anch'egli torinese, possa costituire un ulteriore elemento per una positiva conclusione della vicenda richiamata nella propria interrogazione, ricorda che la città di Torino ha già utilmente impiegato tutti i fondi a propria disposizione per cercare di alleggerire una situazione di forte domanda di alloggi residenziali pubblici e di far fronte alla grave situazione di difficoltà in cui versano migliaia di famiglie torinesi. Nel ricordare, in proposito, che l'ultimo bando di assegnazione di alloggi pubblici a Torino ha registrato la presentazione di circa 20 mila domande, ritiene che la messa a disposizione effettiva, da parte del Governo, delle risorse già formalmente stanziare, possa costituire un piccolo ma concreto segnale per migliorare l'attuale situazione. Al contempo, auspica che importanti risposte giungano dal Governo anche per le altre città italiane.

La seduta termina alle 12.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 giugno 2008.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.35 e dalle 17.55 alle 18.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 18.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145-A Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia nuovamente l'esame del disegno di legge in titolo, nel testo appena rinviato in Commissione da parte dell'Assemblea. Avverte, quindi, che il Governo ha testé presentato, con riferimento al testo citato, gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 8-bis.1, nonché l'articolo aggiuntivo 6.01 (*vedi allegato 6*). Al riguardo, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena riunitosi, ha convenuto che il termine per la presentazione di subemendamenti ai citati emendamenti e all'articolo aggiuntivo, nonché per la presentazione di ulteriori emendamenti riferiti al testo, sia fissato alle ore 9 di domani.

Guido DUSSIN (LNP), nel valutare positivamente le proposte emendative del Governo, dichiara che il suo gruppo le sosterrà, anche sotto il profilo del loro « assorbimento » nel testo del provvedi-

mento in esame. Ad una prima lettura, ritiene che le proposte emendative del Governo perseguano l'obiettivo che tutte le forze parlamentari sembrano voler condividere, nel senso di assicurare maggiore operatività, efficacia e condizioni di sicurezza nell'azione degli operatori che sono chiamati al superamento dell'emergenza in atto.

Per queste ragioni, giudica apprezzabile l'atteggiamento assunto, nella precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dal rappresentante del gruppo UDC, che ha manifestato una disponibilità al confronto e al rapido *iter* del provvedimento, nel caso in cui il Governo adotti, in relazione al contenuto dell'articolo 7, iniziative coerenti con gli interventi svolti oggi in Assemblea.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, dichiara la propria « neutralità », allo stato degli atti, rispetto all'ipotesi di soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 7, alla quale si è fatto riferimento in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritenendo comunque auspicabile che sulla questione il Governo possa quanto prima manifestare una posizione univoca. Per il resto, ritiene che non vi sia la necessità di alcun « cambio di linea », ben potendosi – a suo giudizio – continuare nell'*iter* procedurale già predisposto per una rapida discussione e votazione, al più tardi entro la mattinata di domani, degli emendamenti e subemendamenti che verranno riproposti all'attenzione della Commissione, dando la possibilità al Governo entro lo stesso limite temporale di rappresentare alla Commissione la propria volontà in ordine alle prospettive di evoluzione del testo.

Il sottosegretario Roberto MENIA rileva preliminarmente come sia paradossale che la discussione sull'emergenza rifiuti in Campania rischi di vedere posta al centro del dibattito, non la gravità della situazione in atto, ma l'articolo 7 del provvedimento in esame. Inoltre, nel fare propria la proposta appena avanzata dal relatore,

rileva tuttavia che – al di là della forma e degli strumenti – il Ministero che egli rappresenta giudica urgente e indifferibile che si proceda al riordino e alla razionalizzazione degli enti richiamati nel citato articolo 7 del provvedimento in esame. A questo scopo, chiede che – nel proseguire con i lavori della Commissione – venga tenuto conto dell'esigenza di una ulteriore riflessione da parte del Governo, tale da consentire una verifica rapida di quale sia lo strumento e l'*iter* più adeguato per il raggiungimento dell'obiettivo testé richiamato del riordino delle citate strutture tecniche, riservandosi di fornire alla Commissione, nel corso della seduta prevista per domattina, la soluzione che il Governo reputa essere la migliore per garantire un *iter* parlamentare spedito e positivo al provvedimento in esame.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che non si possa non condividere l'auspicio espresso dal relatore, affinché il Governo rappresenti in modo univoco la propria volontà. Quanto al merito della discussione in corso, richiama anzitutto il valore dell'impegno, assunto dal suo gruppo, di rendere possibile e di condividere, nell'esercizio delle proprie responsabilità, un percorso capace di affrontare efficacemente l'emergenza in atto. Tale impegno si è tradotto, di fronte all'emanazione di un nuovo decreto-legge da parte del Governo, nella condivisione di un'ipotesi fondata sull'incorporazione del nuovo provvedimento d'urgenza nel testo all'esame della Commissione, ipotesi volta, fra l'altro, a scongiurare ogni rischio e lungaggine derivanti dall'esame parlamentare distinto dei due provvedimenti emanati dal Governo. Avverte, dunque, che non è con intento ostruzionistico che il suo gruppo chiede ora un tempo congruo per approfondire e discutere, anche con i gruppi di maggioranza, alcune questioni che il nuovo testo ripropone, come ad esempio quelle relative all'impiego delle forze armate e ai compiti ad esse affidati.

Quanto, poi, alla questione rappresentata dall'estraneità del contenuto dell'articolo 7 rispetto alla materia dei due

provvedimenti d'urgenza, ma anche alle questioni altrettanto delicate della istituzione della superprocura, della messa in campo di azioni preventive da parte delle forze di polizia, nonché della raccolta differenziata, formula un pressante invito al relatore a riprendere in esame le proposte già prospettate dal suo gruppo.

Infine, ferma restando la non accoglibilità del modello fissato dall'articolo 7 del provvedimento in esame, dichiara fin d'ora la piena disponibilità ad avviare, in altra sede e con spirito costruttivo, la discussione necessaria a dare risposta all'esigenza, prospettata dal sottosegretario Menia, di procedere con tempestività ad un riordino complessivo degli enti posti sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e del complessivo sistema di controlli ambientali. Giudica, infatti, convincente la *ratio* della richiesta formulata dal sottosegretario Menia, perché, a suo giudizio, il complessivo sistema dei controlli ambientali attualmente non funziona in modo adeguato. Dopo aver ricordato la delicata e spinosa situazione connessa alla proroga delle autorizzazioni integrate ambientate, indispensabili per il mantenimento in funzione di migliaia di impianti industriali, rinnova la disponibilità del suo gruppo, se l'obiettivo è davvero quello di dare forza ed efficacia al complessivo sistema dei controlli ambientali, a lavorare con scrupolo al suo riordino.

Conclude, quindi, ribadendo che la netta opposizione al mantenimento dell'articolo 7 del provvedimento in esame non può e non deve in nessun caso essere interpretata come difesa dell'esistente, ma come opportunità per procedere davvero all'indispensabile rafforzamento del sistema dei controlli ambientali nel nostro Paese.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede che il Governo fornisca alcuni chiarimenti sul contenuto del proprio articolo aggiuntivo 6.01, che illustri la relazione esistente con le procedure comunitarie d'infrazione e con i profili derogatori della normativa europea. Inoltre, con riferimento particolare al prospettato nuovo articolo 6-bis,

chiede di sapere se le norme in esso contenute si riferiscano soltanto all'impianto di Acerra; per quanto riguarda, invece, il nuovo articolo 6-ter, chiede di sapere se le deroghe in esso previste si riferiscano solo al futuro o viceversa esplicino anche un'efficacia, per così dire, retroattiva.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che il suo gruppo non sia, allo stato, nelle condizioni di sottoscrivere formalmente un impegno per una chiusura certa dell'esame in Assemblea del provvedimento in discussione; il suo gruppo, che non ha fatto – né farà – alcun intervento ostruzionistico, è certamente disposto a ridurre all'essenziale, come proposto dal Presidente, il numero degli emendamenti da presentare in vista del dibattito in Assemblea, ma ripropone con forza l'esigenza di una modifica degli articoli 3 e 4, che oltretutto produrranno ulteriori disfunzioni e inefficienze a carico degli uffici giudiziari.

Donatella FERRANTI (PD) chiede al relatore che, sul tema della cosiddetta « superprocura », sia consequenziale con quanto dallo stesso dichiarato in Assemblea nel corso della discussione sulle linee generali del provvedimento, allorché aveva lasciato aperta la strada di una possibile riconsiderazione anche di tale questione.

Stigmatizza, inoltre, l'assenza anche in questa seduta di un rappresentante del Ministero della giustizia, che contribuisce, per la mancanza delle competenze tecniche oltre che politiche ad esso riferibili, a vanificare ogni reale ipotesi di approfondimento delle proposte emendative e di reale miglioramento del testo in esame. Nel richiamare con forza le ragioni espresse dalla II Commissione (Giustizia) nel parere reso la scorsa settimana, sia pure sotto forma di semplici osservazioni, che tuttavia riprendono nella sostanza molte delle proposte formulate dal suo gruppo, giudica negativamente la chiusura fin qui dimostrata, di fatto, dalla maggioranza e dal Governo rispetto alle proposte formulate dal Partito Democratico. In con-

clusione, auspica che un rappresentante del Ministero della Giustizia partecipi, fin dalla seduta di domattina, al prosieguo del dibattito.

Ermete REALACCI (PD), intervenendo per una precisazione, rinnova la richiesta, già formulata in avvio del dibattito sul provvedimento in esame, che il Governo riferisca e rassicuri la Commissione sull'esito dei colloqui fin qui intervenuti con la Commissione europea in relazione ai profili di rispondenza e aderenza del testo rispetto alla normativa comunitaria.

Il sottosegretario Roberto MENIA, in relazione alla questione testé posta, informa che i colloqui fra Governo e Commissione europea sono stati finora improntati a grande collaborazione e che si registra con soddisfazione, da parte del Governo, la positiva volontà dell'organismo comunitario di venire incontro alle esigenze straordinarie del Paese. Ritiene di poter assicurare senz'altro che domattina sarà in grado di fornire ulteriori e più specifici elementi sullo stato e sull'esito dei colloqui fin qui intercorsi.

Alessandro BRATTI (PD) sottolinea la gravità dell'articolo 7 del provvedimento in esame, che, procedendo ad un azzeramento degli organi e delle strutture esistenti, sembra non tenere conto del fatto che la Commissione VIA e, ancor più, la Commissione IPPC, sono organismi funzionanti e quotidianamente impegnati a valutare progetti e interventi di grande complessità e rilievo. Dopo avere ricordato succintamente la mole e l'importanza degli interventi oggetto della loro valutazione, ricorda, inoltre, che in molti casi le disfunzioni e i ritardi sono causati da inadempienze e inottemperanze delle regioni, alcune delle quali, come ad esempio il Veneto, si trovano in grave ritardo rispetto agli obblighi legislativamente fissati in materia. In questo senso, conferma fin d'ora – ove si registrassero sostanziali aperture da parte del Governo e della maggioranza anche sui temi della « superprocura » e dell'uso dell'esercito, oltre che

sullo stralcio dell'articolo 7 – la volontà del suo gruppo di garantire un *iter* parlamentare rapido e positivo del provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI (LNP), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara con-

cluso l'esame preliminare. Ricorda che l'esame degli emendamenti riprenderà domani alle ore 10.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00008 Iannuzzi: Ammodernamento dell'autostrada A3.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla situazione dei lavori di ammodernamento attualmente in corso sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria e ad aggiornamento di quanto riferito all'onorevole interrogante in sede di risposta ai diversi atti ispettivi dallo stesso presentati nella precedente Legislatura in questa stessa Sede, si riferisce quanto comunicato da ANAS S.p.A.

Il progetto generale di ammodernamento dell'autostrada A3 comprende complessivamente 57 interventi, inclusi i riappalti di lavori stralcio, suddivisi in 11 Macrolotti e 46 lotti, tra cui 4 nuovi svincoli non previsti nell'originario piano di adeguamento ma successivamente richiesti da Regioni e enti locali.

Per quanto riguarda la situazione dei Macrolotti, ne risultano attualmente in esecuzione cinque che interessano un'estesa complessiva di circa 128 chilometri.

Nel dettaglio, così come richiesto dall'onorevole interrogante, la situazione dei Macrolotti in esecuzione è la seguente:

il Macrolotto 1 registra ad oggi una produzione di cantiere pari circa al 94 per cento, con previsione di completamento entro il corrente anno;

per il Macrolotto 2 è stato completato ed approvato il progetto esecutivo già nel dicembre 2007 ed è stata disposta la consegna dei lavori nel mese di febbraio 2008. L'ultimazione dei lavori è prevista per il 1° semestre 2011;

per il Macrolotto 4-b è stata disposta la consegna dei lavori nel mese di dicembre 2007. L'ultimazione dei lavori è prevista per il 2° semestre del 2010;

il Macrolotto 5 ha raggiunto una produzione di cantiere pari circa al 25 per cento, con previsione di ultimazione al 2° semestre 2010;

per il Macrolotto 6 è stata disposta la consegna dei lavori nel mese di ottobre 2007 con ultimazione dei lavori prevista per il 2° semestre 2010.

L'importo complessivo dei suddetti lavori assomma a 3.585,87 milioni di euro, di cui 3.182,00 milioni finanziati con fondi CIPE, 240,00 milioni finanziati con fondi FAS e 163,87 milioni finanziati con fondi del Piano Triennale ANAS 2002-04.

Relativamente quindi ai macrolotti in gara, risultano in tale fase tre interventi (Macrolotto 3-I, Macrolotto 3-II e Macrolotto 3-III), per un'estesa di circa 41 km ed una spesa complessiva di 1.474,16 milioni di euro.

I rispettivi bandi di gara sono stati pubblicati e la presentazione delle relative offerte è fissata per il corrente mese di giugno.

L'ultimazione di detti lavori è prevista per il 1° semestre 2011 per il Macrolotto 3-II ed il Macrolotto 3-III e per il 2° semestre 2011 per il Macrolotto 3-I.

La copertura finanziaria fa capo al Fondo Centrale di Garanzia.

I Macrolotti in progettazione definitiva riguardano 3 interventi relativi al Macrolotto 3-IV e ai Macrolotti 4-I e 4-II, con un'estesa di circa 48 km ed un importo di 1.558,20 milioni di euro da finanziare.

Si prevede di concludere la fase di progettazione entro il primo semestre 2008 per il Macrolotto 3-IV, entro il se-

condo semestre 2008 per il Macrolotto 4-II ed entro il primo semestre 2009 per il Macrolotto 4-I.

L'ultimazione di detti lavori è prevista per il 1° semestre 2011 per il Macrolotto 4 e per il 2° semestre 2011 per il Macrolotto 3-IV.

Per quanto attiene, infine, lo stato dei lavori nei singoli ed ulteriori lotti, per brevità di esposizione si rimanda al prospetto allegato che si rimette a disposizione dell'onorevole interrogante e della Commissione.

Infine, relativamente alla situazione generale dei finanziamenti si rappresenta che gli stanziamenti ad oggi resi disponibili ammontano a 6,019 miliardi di euro

cui debbono aggiungersi le disponibilità rivenienti ex Fondo Centrale di Garanzia.

Tali ultime risorse, attualizzate al 31 dicembre 2007, comprendono la liquidità totale esistente pari a 678 milioni di euro, più il valore attuale dei crediti verso le concessionarie, pari a 807 milioni, per complessivi 1.485 milioni di euro al netto dei costi di funzionamento.

Il complesso di tali risorse consente di finanziare tutti gli interventi in esecuzione nonché quelli appaltati ed in fase di appalto.

Restano da finanziare, come detto, i macrolotti 3-IV, 4-I e 4-II nonché i lotti in progettazione per un importo complessivo di circa 2,1 miliardi di euro.

ALLEGATO 1 ALLA RISPOSTA DEL GOVERNO

Situazione lavori dei lotti singoli

Lotti ultimati:

Ad oggi, risultano completati n. 25 interventi, per un'estesa complessiva fruibile di circa 166 km. La spesa complessiva assomma a 1.095,43 milioni di euro, di cui 936,82 milioni di euro finanziati con fondi CIPE e 158,61 milioni di euro finanziati con fondi QCS.

Lotti sospesi o con contratto rescisso:

Per n. 1 lotto, con spesa complessiva pari 46,53 milioni di euro, è stata disposta nel mese di gennaio 2008 la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 554/99 per grave inadempimento dell'Impresa esecutrice.

Per n. 1 lotto, consegnato nell'ottobre 2007 e con spesa complessiva pari a 57,47 milioni di euro, è in corso lo scioglimento dell'impegno contrattuale.

Lotti in esecuzione:

Ad oggi, i lotti in esecuzione risultano n. 6 ed interessano un'estesa di circa 27 km. Di questi:

n. 1 ha raggiunto una produzione superiore al 90 per cento e risulta, pertanto, sostanzialmente completato;

n. 1 si attesta su un avanzamento del 45 per cento circa, con ultimazione prevista al 1° semestre 2009;

n. 2 hanno sviluppato un avanzamento del 35 per cento circa, con previsione di completamento al 2° semestre 2008;

n. 1 registra una produzione inferiore al 10 per cento, prevedendone l'ultimazione al 1° semestre 2010;

n. 1 (appalto integrato) è in avvio di lavori, con consegna degli stessi avvenuta nel marzo 2008 e con previsione di ultimazione nell'ambito del 2° semestre 2010;

L'importo complessivo dei suddetti lavori assomma a 625,18 milioni di euro, di cui 129,92 milioni di euro finanziati con fondi CIPE, 373,33 milioni di euro finanziati con fondi FAS e 121,93 milioni di euro finanziati con fondi del piano triennale ANAS 2002-04.

Lotti in gara:

Risultano in gara n. 6 lotti, per una spesa complessiva di 175,93 Milioni di euro ed un'estesa di circa 27 km. In particolare:

per il lotto compreso tra il km 353+000 e il km 355+800 (Loc. La Motta) è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria nel mese di aprile 2008;

per il lotto compreso tra il km 206+500 e il km 213+500 (Sibari-Alto-monte) è avvenuta l'aggiudicazione definitiva nel mese di aprile 2008;

per il lotto compreso tra il km 13+000 e il km 14+544 (Pontecagnano-Pagliarone) e per il lotto relativo allo svincolo di Pagliarone si è in fase di completamento della verifica delle offerte, con prossima previsione di aggiudicazione provvisoria;

per il lotto compreso tra il km 88+657 e il km 103+840 (Sala Consilina-Buonabitacolo) si è conclusa la fase di acquisizione delle offerte (fine marzo 2008);

per il lotto relativo allo svincolo di Battipaglia è stato pubblicato il bando di gara ed è in corso l'acquisizione delle offerte (scadenza al giugno 2008);

L'ultimazione di detti lavori è prevista a tutto il 2° semestre 2010. L'intera copertura finanziaria fa capo ai fondi CIPE.

Lotti in progettazione:

Risulta in fase di progettazione esecutiva il lotto relativo allo svincolo di Rosarno, per una spesa complessiva di 15,6 milioni di euro, da finanziare. La conclusione della fase di progettazione è prevista a tutto il 2° semestre 2008. L'ultimazione di detti lavori è prevista a tutto il 2° semestre 2010.

Risulta in fase di completamento la progettazione definitiva per il lotto compreso tra il km 148+000 e il km 153+400 (Gall.Fossino-Laino Borgo), per una spesa complessiva di 83,20 milioni di euro, da finanziare. La conclusione della fase di progettazione è prevista nell'ambito del 2° semestre 2008. L'ultimazione di detti lavori è prevista a tutto il 2° semestre 2011.

Risultano in fase di progettazione (preliminare/definitiva) e da finanziare n° 4 lotti, relativi agli svincoli di Eboli, Sala Consilina, Padula e Laureana Borrello, per una spesa complessiva di 69,3 milioni di euro, con previsione di completamento del livello definitivo della fase progettuale al secondo semestre 2008. L'ultimazione di detti lavori è prevista a tutto il 2° semestre 2011.

Infine, per il lotto compreso tra il km 337+800 e il km 348+600 (Pizzo Calabro-S.Onofrio), di spesa complessiva di 466,00 milioni di euro, da finanziare, è in fase di predisposizione il bando di gara per l'affidamento della progettazione definitiva. L'ultimazione di detti lavori è prevista a tutto il 1° semestre 2013.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00023 Caparini: Finanziamento del collegamento autostradale Bre.Be.Mi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione cui si risponde, si precisa che l'impegno assunto dal Ministro delle Infrastrutture *pro tempore* di reperire 175 milioni di euro all'interno della legge Finanziaria 2008 necessari al pagamento degli extra costi derivanti dall'affiancamento della nuova autostrada Brescia-Bergamo-Milano (detta Bre.Be.Mi) con i lavori dell'alta velocità ferroviaria sull'asse Milano-Venezia, è stato formalizzato nel Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture, gli enti locali e i soggetti privati interessati sottoscritto in data 5 novembre 2007 nonché nel Contratto di Programma con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) 2007-2011.

La realizzazione delle opere integrate per la parte di competenza di RFI è

prevista nell'ambito del progetto «Linea Milano-Verona tratta Treviglio-Brescia», inserita nella Tabella A «opere in corso» per la programmazione e nella Tabella B «opere prioritarie da avviare» dello Schema di Contratto di Programma con una competenza complessiva di 175 milioni di euro di cui 20 milioni per la progettazione.

Tali importi, così come iscritti a titolo di competenza, necessitano ai fini della effettiva erogazione, della previa iscrizione a titolo di cassa, quest'ultima conseguente alla successiva approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo che è, attualmente, in corso di redazione presuntivamente fissato in convenzione al dicembre 2008.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00024 Caparini: Interventi sulla
strada statale n. 39.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interventi di ammodernamento della strada statale n. 39 «del Passo di Aprica» tra il passo dell'Aprica ed il comune di Edolo consistono nella realizzazione di due varianti in prossimità dei centri abitati di Vico, Santicolo, Cortenedolo e Corteno Golgi rispettivamente dal km.20+390 al km.21+040 e dal km 24+800 al km.25+600.

La società ANAS ha predisposto la progettazione definitiva dell'intervento che prevede una piattaforma stradale larga complessivamente metri 10,50 con una corsia per senso di marcia e ban-

chine laterali ed ha acquisito tutti i pareri favorevoli richiesti dalla normativa vigente.

Allo stato attuale, la gara per l'appalto integrato dell'intervento è in corso ed è stata completata la prequalificazione; il 20 maggio 2008 sono state trasmesse le lettere di invito ai concorrenti che devono presentare le offerte entro il prossimo 18 luglio.

Il costo complessivo dell'intervento, tra importo dei lavori e somme a disposizione, è di circa 24 milioni di euro e risulta interamente finanziato.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00025 Polledri: Tutela paesistica del Borgo Tavernago (PC).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante sulle possibili azioni di competenza del MIBAC, per la tutela del paesaggio agrario del Borgo Tavernago e del maniero losato, si riferisce quanto segue.

In data 24 aprile 2008 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, ha emanato il decreto di tutela diretta ai sensi degli artt. 10 (comma 3, lettera *a* e comma 4, lettera *l*) e 13 (comma 1) del Codice dei beni culturali. Il provvedimento di tutela comprende la villa settecentesca, il viale alberato, il Borgo Tavernago e le sue pertinenze.

Il decreto infatti evidenzia che « il complesso architettonico territoriale di Villa Cigala Fulgosi – realizzato nel corso dei secoli XVIII-XIX e costituito dalla villa settecentesca, preceduta dal lungo viale alberato di accesso, e dagli annessi fabbricati rurali con le aree verdi di pertinenza – rappresenta nel territorio pedecollinare piacentino, una significativa testimonianza di architettura residenziale » (stralcio tratto dalla relazione storico-artistica che fa parte integrante del provvedimento di tutela diretta).

Per quanto riguarda le aree limitrofe interessate effettivamente dal piano particolareggiato di iniziativa privata turistico residenziale, è stato avviato il procedimento di tutela indiretta ai sensi degli artt. 45-46 del citato Codice dei beni culturali riferita al complesso in questione.

Nel provvedimento viene riconosciuta l'opportunità, ai fini della salvaguardia dell'integrità del complesso in questione e

delle relative condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro di porre le seguenti prescrizioni:

sull'area identificata al foglio 6, mappali 36, 85, 68, sono consentiti solo interventi di realizzazione di impianti sportivi a raso;

sull'area a ovest è consentita l'edificazione di fabbricati ad uso residenziale e di servizio con altezza massima misurata alla linea di gronda pari a 7.20 m. e questo al fine di non pregiudicare le visuali e gli equilibri volumetrici tra la nuova edificazione e le preesistenze architettoniche già sottoposte a tutela diretta;

i nuovi fabbricati dovranno rispettare una distanza di almeno 20 m. dai fabbricati già esistenti.

Si rammenta che sull'area identificata al Foglio 6 mappali 77, 66, 78, 15, 82, 67, 83, 18, 19, 59, 60, 33, è vietata qualsiasi edificazione. Sono consentite solo moderate operazioni di rimodellamento del terreno, per lo svolgimento di pratiche sportive come campi da golf e questo per salvaguardare la prospettiva e le visuali dei coni ottici lungo il viale dei tigli che conduce all'ingresso della villa e del parco della strada di Cantone-Grintorto-Tavernago.

Circa l'inopportunità dell'intervento insediativo proposto, sia per ragioni di carenza idrica sia per ragioni di carico insediativo sostenibile, si porta a conoscenza l'onorevole interrogante che il MIBAC non ha competenza per esprimersi in merito.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-00038 Esposito: Fondi per l'edilizia sociale
in favore del comune di Torino.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto ministeriale 16 marzo 2006, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con la legge 26 luglio 2005, n. 148, ha destinato la somma di euro 99.234.336,32 per l'avvio di interventi speciali nei Comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste.

Tali interventi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in possesso di determinati requisiti sociali e reddituali.

In attuazione del citato decreto del 16 marzo 2006, il Ministero, dopo aver effettuato la verifica tecnica di fattibilità degli interventi proposti dai Comuni individuati come beneficiari dei finanziamenti, ha stipulato appositi accordi di programma con i Comuni di Milano, Roma, Venezia, Trieste, Napoli, Bologna, Torino, Palermo, Messina, Catania, Bari, Firenze e Genova.

Va evidenziato che gli interventi in argomento sono finanziati con un contributo statale pari al 50 per cento del costo complessivo degli stessi mentre il restante 50 per cento del costo complessivo di ciascun intervento è posto a carico del singolo comune e/o della Regione e/o di operatori pubblici o privati aderenti alle singole iniziative.

In relazione agli aspetti connessi al trasferimento delle risorse ai singoli Comuni, si evidenzia che l'articolo 5, comma 3, del richiamato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 ha disposto una procedura di riassegnazione delle risorse in argomento sull'apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale procedura, non si è, tuttavia, ancora conclusa per l'inesistente dotazione di cassa del capitolo 1690, p.g. 02, sul quale erano iscritte le risorse.

Alla data odierna le reiterate richieste di reiscrizione in bilancio non hanno avuto riscontro da parte del Ministero dell'economia e finanze con la conseguenza che i decreti di approvazione predisposti ed inoltrati agli Organi di controllo per alcuni dei sopraccitati accordi di programma non sono stati registrati mancando, appunto, l'iscrizione dei fondi sull'apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il nuovo Governo e, nello specifico, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, avendo da subito posto tra le problematiche più urgenti da risolvere quella della casa e delle realizzazione di alloggi di edilizia sociale, ha sollecitato il Ministero dell'economia e finanze, da ultimo in data 27 maggio 2008, affinché provveda, con ogni possibile urgenza, al suddetto adempimento di propria competenza in modo da rendere immediatamente disponibili i finanziamenti per l'avvio degli interventi definiti dal decreto-legge 86 del 2005.

ALLEGATO 6

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1145-A Governo).**EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1. Il Governo.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti.

2. 1. Il Governo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17.

2. 2. Il Governo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le

funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

2. 3. Il Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato, per le finalità di cui alla presente legge, è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

2. 4. Il Governo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

(Impianti di selezione e trattamento rifiuti – termovalorizzatore di Acerra).

1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.

3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, richiede, in via transitoria, e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.

4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinarie delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17.

ART. 6-ter.

(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti).

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferimento dei rifiuti stessi.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, ed in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D – Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C – Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai fini delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.

6. 01. Il Governo.

ART. 8-bis.

(Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori).

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro dello sviluppo economico, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, con le parole: il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,.

8-bis. 1. Il Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 162

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alla V e VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di sua competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante « Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie », di cui è in corso l'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze). In proposito, evidenzia che il provvedimento reca all'articolo 4 talune norme relative ad Alitalia

S.p.a. che, con apposito emendamento del Governo, sono state già trasposte nell'ambito del decreto-legge n. 80, che è attualmente all'esame del Senato. Conseguentemente, tali disposizioni dovranno essere espunte dal testo del decreto legge in esame. Osserva che il decreto non prevede altre misure riguardanti competenze della IX Commissione. Segnala che la copertura finanziaria del provvedimento, all'articolo 5, prevede una serie di riduzioni ad autorizzazioni di spesa concernenti il settore dei trasporti. In particolare, le principali riduzioni riguardano i seguenti ambiti: istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale; Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale; finanziamento per la riattivazione in via d'urgenza dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto urbano; Fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità; Fondo demolizione naviglio obsoleto; rifinanziamento per la liberalizzazione del cabotaggio marittimo; autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (autostrade del mare – Ecobonus); interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di

sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina; rifinanziamento del trasporto combinato; interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario; Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma; completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 « due mari » Grosseto-Fano; incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno; Fondo per il passaggio al digitale. Nel complesso, le riduzioni previste nel settore trasporti ammontano a circa 360 milioni di euro per il 2008, 400 milioni per il 2009 e 370 milioni per il 2010. Alcune riduzioni di spesa, per un totale di 70 milioni, hanno ad oggetto il settore delle comunicazioni, con specifico riferimento al Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi attuativi del programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno ed al Fondo per il passaggio alla tecnologia digitale. Segnala quindi il trasferimento di 752,5 milioni di euro nel 2008 quale quota parte delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 1155, della legge finanziaria per il 2007, alla realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria. Fa notare che si tratta delle risorse originariamente inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del Ponte sullo stretto. Conclusivamente, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), pur apprezzando l'articolata relazione sulle previsioni dell'articolo 5 del decreto-legge, inerenti alla copertura finanziaria del provvedimento, manifesta il proprio dissenso sull'opzione del Governo di prevedere un'ampia serie di riduzioni ad autorizzazioni di spesa concernenti il settore dei trasporti. Fa notare che le riduzioni di stanziamenti di risorse afferiscono in alcuni casi a fondi istituiti per finanziare opere già programmate o in fase di attuazione. Ritiene inopportuno e dannoso trasformare le risorse destinate agli investimenti nel settore dei trasporti in spesa

corrente diretta a finanziarie interventi diversi da quelli originariamente programmati. Valuta negativamente il trasferimento di 752,5 milioni di euro nel 2008 quale quota parte delle risorse destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria; precisa al riguardo che si tratta di risorse relative agli interventi per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. Evidenzia che le modalità di reperimento delle risorse con cui si intendono finanziare le misure recate dal decreto-legge in esame colpiscono in particolar modo le opere infrastrutturali e i trasporti nei territori del Mezzogiorno. Esorta quindi a valutare l'opportunità di sollecitare il Governo affinché gli oneri recati dal provvedimento trovino adeguata copertura finanziaria senza incidere tuttavia sugli investimenti infrastrutturali e sul settore dei trasporti. Sottolinea che il suo gruppo avanza forti rilievi critici sulle previsioni di cui all'articolo 5 del testo in esame, auspicando che sia possibile pervenire ad una posizione comune di tutti i gruppi in Commissione affinché si induca il Governo a modificare le suddette modalità di copertura finanziaria del provvedimento.

David FAVIA (IdV), nel ringraziare il relatore per aver evidenziato diffusamente i profili critici dell'articolato relativamente ai criteri adottati per la copertura finanziaria degli oneri, che appaiono fortemente pregiudizievoli rispetto al comparto delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia il carattere meramente propagandistico del contenuto di merito del testo in esame. Ritiene non coerente, da parte di una maggioranza di Governo che propugna l'attuazione del federalismo fiscale, la prevista abolizione dell'ICI. Dichiarò di non condividere il complessivo impianto normativo del decreto-legge. Esprime quindi contrarietà sui profili di copertura finanziaria del provvedimento che riducono sensibilmente o azzerano gli stanziamenti relativi al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, ai lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto urbano, al Fondo teso a favorire i

processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico, al rifinanziamento del trasporto combinato, agli incentivi tesi a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima. Lamenta inoltre le riduzioni ad autorizzazione di spesa sugli interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario, sul completamento degli interventi della strada di grande comunicazione E78 « due mari » Grosseto-Fano e sul Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

Emanuele FIANO (PD) sostiene che il Governo abbia adottato misure sorprendenti che, frutto di una scelta politica improvvida, in relazione alle norme sulla copertura finanziaria del provvedimento penalizzano i territori del Mezzogiorno soprattutto a causa dell'azzeramento di risorse destinate allo sviluppo del trasporto pubblico locale ed ai sistemi innovativi di trasporto urbano. Nel richiamare l'intervento svolto dal deputato Misiti, valuta anch'egli negativamente le riduzioni ad autorizzazione di spesa nel settore dei trasporti, che rischiano di precludere l'attuazione di politiche innovative e sperimentali rispetto alle forme alternative di trasporto urbano. Esorta quindi il Governo a proporre una diversa modalità di copertura finanziaria delle norme recate dal provvedimento.

Sandro BIASOTTI (PdL) dichiara di condividere la relazione introduttiva svolta dal relatore. Sottolinea che il provvedimento d'urgenza all'esame della Commissione reca una serie di misure volte a favorire un incremento del potere d'acquisto delle famiglie e ad attivare interventi di politica fiscale che agevolino lo sviluppo del Paese. Si sofferma in particolare sulle previsioni relative all'esenzione dall'ICI ed al regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Osserva che si rendono indispensabili riduzioni ad autorizzazioni di spesa al fine di perseguire tali obiettivi,

ritenuti prioritari dal Governo. Ribadisce che le predette riduzioni di spesa, seppur non condivisibili, risultano comunque necessarie: fa notare tuttavia che in relazione agli interventi relativi al Ponte sullo stretto di Messina la riduzione delle relative risorse non pregiudica comunque la realizzazione dell'opera infrastrutturale. Si dichiara disponibile a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno che inviti il Governo a non penalizzare eccessivamente i fondi destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali e di misure di sostegno del trasporto pubblico locale.

Michele Pompeo META (PD) ritiene incongruo che la maggioranza di Governo, al fine di realizzare gli impegni assunti in campagna elettorale, promuova, con un provvedimento d'urgenza, misure che provocheranno il completo depauperamento di risorse necessarie per lo sviluppo di settori strategici quale quello dei trasporti. Ricorda che nella XV legislatura fu evitato il rischio di provocare un azzeramento delle risorse destinate agli interventi nel settore dei trasporti, nonostante le notevoli riduzioni di spesa nel comparto delle Ferrovie e dell'ANAS. Esprime quindi rilievi critici in ordine alle previsioni dell'articolo 5 del provvedimento, soprattutto nella parte in cui vengono ridotte le risorse destinate al settore della mobilità ed agli interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto stradale. Fa notare che i gruppi di opposizione manifestano non un pregiudizio politico sul testo in esame, bensì un dissenso meditato a causa della impropria modalità di reperimento delle risorse necessarie a finanziare le opere recate dal provvedimento. Ravvisa l'esigenza che siano individuate diverse formule di copertura delle norme recate dal decreto-legge; si riferisce ad esempio alle misure tese alla riduzione dei costi della politica, che potrebbero produrre utili risparmi di spesa. Richiama quindi le problematiche e le criticità che affliggono il settore dell'autotrasporto. In relazione ai contratti di servizio tra l'ente Ferrovie e le Regioni, ritiene necessario attuare tempestivamente la ripartizione e

la distribuzioni dei fondi a ciò destinati. Preannuncia in conclusione il voto contrario qualora la proposta di parere del relatore non tenga conto dei rilievi evidenziati nel corso del dibattito.

Silvano MOFFA (PdL), nel ricordare le gravi condizioni in cui versano i conti pubblici e la necessità di reperire risorse da destinare agli obiettivi strategici di incremento del potere d'acquisto delle famiglie delineati nel decreto-legge in esame, evidenzia che in sede di esame della legge finanziaria si terrà conto del quadro complessivo dei finanziamenti a tutti i settori e comparti dell'amministrazione dello Stato. Fa notare che il Governo, con il presente decreto-legge, ha posto una serie di priorità che vanno considerate anche in relazione ai criteri di reperimento delle relative risorse. Sottolinea che il relatore si è riservato di presentare al termine del dibattito una proposta di parere che certamente terrà presente le considerazioni ed i rilievi espressi dai rappresentanti dei gruppi di opposizione. Si sofferma quindi sulle osservazioni formulate dal deputato Meta relativamente all'esigenza di promuovere specifici interventi normativi tesi alla riduzione dei costi della politica. Ritiene utile al riguardo procedere quanto prima al superamento del modello delle Province, soprattutto nelle aree metropolitane, in adesione ai principi che presiedono l'attuazione del Titolo V della Costituzione. In ordine alle problematiche relative al settore dell'autotrasporto, ritiene necessario che il Governo possa adottare quanto prima adeguate misure di sostegno, tra cui gli incentivi relativi al pedaggio autostradale.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) intende precisare, in relazione all'intervento svolto dal deputato Biasotti, che il decreto in esame comporta una riduzione di risorse destinate, in taluni casi, ad opere che risultano già in avanzata fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Costantino BOFFA (PD), pur apprezzando i contenuti della relazione svolta dal

relatore, fa notare che il provvedimento in esame risulta finanziato quasi interamente attraverso riduzioni di spesa che incidono fortemente nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto-legge reca norme di copertura che di fatto aumentano il divario che intercorre tra le regioni del nord e quelle del sud del Paese. Richiama al riguardo le ingenti limitazioni alle autorizzazioni di spesa in materia di sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale e realizzazione di sistemi innovativi di trasporto urbano, nonché in relazione alla mobilità alternativa nei centri storici di città ed alle cosiddette autostrade del mare. Osserva che assume un valore simbolico negativo anche la riduzione di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, del Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo della larga banda del Mezzogiorno. Preannuncia pertanto il voto contrario qualora il parere predisposto dal relatore non sia in linea con le osservazioni ed i profili critici evidenziati nel corso del dibattito. Segnala al relatore ed al rappresentante del Governo l'esigenza di limitare e contenere le previste riduzioni di spesa, che rischiano di provocare effetti devastanti nel settore dei trasporti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime, a nome del suo gruppo, una valutazione complessivamente favorevole sul contenuto del decreto-legge, che risponde in modo tempestivo ed adeguato alle attese avanzate dai cittadini in ordine a taluni interventi particolarmente urgenti, quali l'esenzione dell'ICI e la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile. Fa notare che il contenimento delle spese nel settore delle ferrovie si registra purtroppo da anni in modo sistematico e riguarda soprattutto la riduzione dei treni nei territori del nord Italia. Sottolinea che il provvedimento in esame riduce stanziamenti destinati ad interventi che, nella maggior parte dei casi, sono ancora in una fase di progettazione e che non richiedono pertanto un immediato impegno di risorse. Rileva che il Governo intende perseguire, con il provvedimento in esame, obiettivi che hanno carattere prioritario; ricorda

che a tali misure seguirà quanto prima l'attuazione del federalismo fiscale.

Fulvio BONAVITACOLA (PD), nel rilevare i profili di criticità che caratterizzano il settore dell'autotrasporto, esorta il relatore a non sottovalutare le riduzioni di spesa previste nel testo in esame in ordine agli incentivi volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, quali l'Eco-bonus.

Costantino BOFFA (PD) avanza la richiesta sia discussa quanto prima, e co-

munque entro il 30 giugno, la risoluzione a sua firma in materia di indirizzi per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta capacità Napoli-Bari.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 18 giugno 2008.

La seduta termina alle 15.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito esame e rinvio*) 167

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione petrolifera sulla problematica relativa al rincaro dei prezzi del petrolio e dei carburanti 172

Audizione di rappresentanti dell'ENI sulla problematica relativa al rincaro dei prezzi del petrolio e dei carburanti 172

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 10.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno scorso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso la collega Polidori ha svolto la relazione sul provvedimento in esame e che si era contestualmente convenuto che nella giornata odierna si sarebbe potuto svolgere il relativo dibattito. Invita dunque i colleghi che lo desiderano ad iscriversi per intervenire.

Lido SCARPETTI (PD), rileva che, diversamente con quanto propagandato in campagna elettorale, con la definizione di questo provvedimento diventano del tutto evidenti le differenze di approccio politico dei due schieramenti di centro-destra e di centro-sinistra. Le disposizioni di questo decreto, infatti, pur volendolo nelle intenzioni, non riescono a risolvere, e neanche a scalfire, quello che è il problema centrale della crisi italiana, ovvero la perdita del potere d'acquisto dei redditi da lavoro dipendente e delle pensioni. L'extragetto derivante dalle entrate fiscali, per il precedente governo di centro-sinistra, avrebbe dovuto essere interamente destinato a questo fine; le decisioni del governo in carica si muovono in direzioni diverse.

L'eliminazione completa dell'ICI per le abitazioni adibite a prima casa, pur essendo in teoria pienamente condivisibile, non risolve i problemi proprio di quelle famiglie che hanno maggiori difficoltà e che non sono proprietari di casa, ma vivono in affitto, e non recano sollievo neanche a quelle altre famiglie, con redditi modesti, che ne erano già escluse ai sensi

della disciplina previgente (e che sono il 40 per cento della intera platea). Ora, essendo le risorse a disposizione non infinite, occorre procedere a scelte di priorità, e a nostro parere la scelta effettuata – pur abolendo una tassa che risulta odiosa a tutti – non risponde alle vere priorità del Paese. Inoltre, l'abolizione dell'ICI sulla prima casa potrebbe avere effetti negativi sulle dotazioni finanziarie dei comuni, sia per i tempi non certi del rimborso a fronte della necessità di erogazioni impellenti per spese correnti, sia perché il rimborso stimato dal governo potrebbe essere – questo è il parere dell'ANCI – non adeguato.

Altra misura non condivisibile è quella che concerne il congelamento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e locali, che va in direzione diametralmente opposta alla manifestata volontà di procedere in direzione del federalismo fiscale.

Per quanto concerne la detassazione degli straordinari, la disposizione si rivela parziale e investe una platea limitata di lavoratori (e tra di essa, pochissime donne).

In relazione alla rinegoziazione dei mutui, ritiene che la modifica introdotta (da mutui a tasso variabile e a tempo definito a mutui a tasso fisso ma a tempo variabile) sia inefficiente e con pochi effetti positivi per i cittadini; sarebbe stato di molto preferibile assumere misure che assicurassero l'applicazione da parte delle banche delle disposizioni relative alla portabilità dei mutui.

Infine, ultimo tasto dolente di questo decreto sono le coperture finanziarie: non si tratta infatti di tagli operati alla spesa pubblica corrente, ma dell'eliminazione di una serie di spese concernenti investimenti, soprattutto relativi alla infrastrutturazione del territorio del mezzogiorno del Paese.

Ludovico VICO (PD), sottolinea anzitutto che la copertura finanziaria di questo provvedimento è effettuata con risorse provenienti dalla legge finanziaria per il 2008 e dal cosiddetto « decreto milleproroghe » (d.l. 248/2008); ricorda in tale

proposito ai colleghi che, in sede di conversione di quel decreto – che aveva recepito le istanze poste un po' da tutti i gruppi parlamentari – vi era stata una sorta di impegno comune a rispettare le disposizioni ivi introdotte, da qualsiasi parte politica provenienti. Ritiene grave che, al fine di coprire le spese recate dal primo provvedimento del nuovo governo, si vada ad abrogare proprio una norma del decreto n. 248 (la lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 40) che consentiva ai comuni che avessero deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002 di poter mantenere in bilancio le somme stanziata ai sensi del d.l. 159 del 2007 fino al 31 dicembre 2008 (anziché al 31 dicembre 2007). Se tale norma fosse approvata, si taglierebbero, ad esempio, 35 milioni di euro al comune di Taranto che li ha già impegnati: significherebbe che i fornitori semplicemente non potrebbero essere pagati. Invita quindi il governo a ripensare all'approvazione di una disposizione così deleteria.

Enzo RAISI (PdL), ricorda che il dibattito svolto nell'ultima campagna elettorale si è incentrato su alcuni elementi forti: l'emergenza relativa alla caduta del potere di acquisto dei redditi delle famiglie, inclusa dell'emergenza mutui, e all'emergenza costituita dalla scarsa competitività del sistema-Paese. Ritiene che alle emergenze si debbano dare risposte rapide ed efficaci e il programma della PdL prevedeva esattamente le misure che con questo decreto sono state adottate con rara tempestività. L'abolizione dell'ICI su tutte le prime case va a chiudere del resto una partita che aveva aperto lo stesso centro-sinistra, che quindi tanto contrario non dovrebbe essere; d'altro canto il federalismo fiscale non si realizza in due mesi, e tantomeno con strumenti emergenziali, quali un decreto-legge.

Alle emergenze occorre dare risposte energiche e veloci; per quanto concerne il rilievo relativo alla valutazione dell'ANCI, rileva che tale organismo è deputato alla difesa d'ufficio dei comuni e lancia quindi dei giusti allarmi preventivi, una sorta di

avvertimento al governo. Ritiene che se le coperture prospettate non si rivelassero adeguate, il governo sarebbe pronto ad intervenire.

Sulle detassazione degli straordinari, fa presente che tale misura non va solo a dare un sollievo ai percettori di salari, ma anche al sistema imprenditoriale, operando per un incremento della competitività: ritiene la misura introdotta perfettamente in linea con le recenti decisioni assunte in sede di Unione Europea relativamente all'aumento dell'orario di lavoro al fine di rilanciare la competitività del sistema-Europa.

La disposizione relativa ai mutui non è certo la soluzione di tutti i problemi, ma è purtuttavia un qualcosa che risponde ad esigenze immediate, dando un sollievo a situazioni davvero drammatiche.

Concludendo, si permette un rilievo sul famoso extraggettito (il cosiddetto «tesoretto»): se esso davvero esiste, non si è proprio capito dove sia finito; piuttosto che aspettare che miracolosamente riappaia, ritiene preferibile essere concreti e dare risposte immediati e possibili con l'obiettivo di affrontare alcune delle emergenze del Paese.

Alberto TORAZZI (LNP), osserva con soddisfazione che i colleghi del centrosinistra hanno cambiato atteggiamento su parecchi temi rispetto alla scorsa legislatura, pur non avendo alla fine il coraggio di portare le loro analisi alle logiche conclusioni (ad esempio, in materia di politica commerciale dell'Unione Europea in relazione all'invasione di prodotti dalla Cina, e all'eventuale introduzione di dazi). Ritiene che l'evoluzione economica e finanziaria internazionale in atto abbia condotto all'attuale stato di crisi del sistema economico anche italiano, conducendo interi gruppi di popolazione alla soglia dello stato di povertà.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, ritiene che la detassazione degli straordinari sia un provvedimento efficace, davvero utile al sistema imprenditoriale, che favorisce sia l'incremento dei salari che la competitività delle imprese. Per

quanto concerne la rinegoziazione dei mutui sulla prima casa, pur non essendo la misura risolutiva, è comunque una prima risposta necessaria.

Infine, sui rilievi mossi in relazione alla scarsa valutazione data al federalismo fiscale, rassicura i colleghi sul fatto che sarà possibile valutare la politica complessiva della CdL sul tema quando si discuteranno specifiche proposte della Lega Nord su un nuovo patto di stabilità che sia informato al principio della premiazione delle realtà locali virtuose a scapito di quelle che non rispettano vincoli di sorta.

Andrea LULLI (PD), osserva preliminarmente che le argomentazioni del collega Torazzi in materia di globalizzazione e politiche dell'Unione europea potranno essere approfondite nel corso della legislatura in occasione dell'esame di altri provvedimenti. Ritiene, tuttavia, necessaria una maggiore cautela nell'esaminare la questione dei dazi e ricorda che i paesi dell'Europa del Nord, negli anni Cinquanta, si trovarono nei confronti dell'industria manifatturiera italiana in una posizione analoga a quella che attualmente il nostro Paese deve affrontare con il colosso cinese.

Giudica complessivamente deludenti le misure recate dal provvedimento d'urgenza e inidonee a conseguire lo scopo di aumentare il potere d'acquisto delle famiglie. In particolare, sottolinea l'inefficacia dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa e la limitatezza delle misure relative alla detassazione degli straordinari che si applicano, come detto, ad una platea di lavoratori molto ristretta. Esprime altresì perplessità su disposizioni che hanno soppresso la deducibilità di alcune tipologie di donazioni, norma a carattere strutturale che non aumenta certo il reddito dei lavoratori.

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla rinegoziazione dei mutui per la prima casa, osserva che la possibilità di interrompere per diciotto mesi il pagamento delle rate appare una misura più idonea per contrastare le difficoltà derivanti dall'aumento dei tassi di interesse.

Ritiene, infatti, che la tipologia di intervento delineata all'articolo 3 del decreto-legge in esame impedisca la concorrenzialità nel sistema bancario che non viene sollecitato ad applicare tassi minori né a farsi concorrenza. Si tratta di disposizioni che possono essere positivamente accolte dai consumatori ma che, in realtà, sono destinate in tempi medio-lunghi a favorire gli istituti di credito. Rileva, inoltre, che non appare chiara l'applicazione delle disposizioni in esame – che comportano una più lunga dilazione degli importi da restituire – ai mutui di lunga durata e di vecchia data, dal momento che, in base alla legge bancaria, l'estinzione del prestito deve avvenire in un periodo massimo di quarant'anni.

Infine, qualche rilievo sull'extragettilo: ricorda che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) aveva stabilito che eventuali maggiori entrate fossero destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente. Si tratta di una disposizione che, a suo avviso, rappresenta un intervento strutturale a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, sicuramente più efficace delle disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza in esame.

Laura FRONER (PD), concorda con i rilievi critici mossi dai colleghi del suo gruppo precedentemente intervenuti e limiterà per questo il suo intervento a pochi cenni; sottolinea che le disposizioni relative all'esenzione dell'ICI sulla prima casa rischiano di causare notevoli difficoltà agli enti locali che si troveranno costretti a limitare l'erogazione di servizi in conseguenza dei minori introiti. Osserva che, anche se è previsto un rimborso da parte dello Stato ai singoli comuni per la minore imposta, sarebbe stato preferibile intervenire sull'ICI in seguito all'attuazione del federalismo fiscale e all'introduzione del principio di sussidiarietà a cominciare dagli enti locali.

Rileva altresì che le disposizioni in materia di straordinari sono penalizzanti per le lavoratrici, che in ragione dei loro impegni familiari ricorrono con minore frequenza a questo meccanismo di aumento del reddito, e discriminanti nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego esclusi dalle misure recate dall'articolo 2 del decreto-legge.

Ricorda, infine, che per la copertura del provvedimento in esame è stato tagliato il Fondo violenza contro le donne di 20 milioni di euro, dimostrando la scarsa attenzione del Governo ad un grave problema diffuso su tutto il territorio nazionale.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), pur ritenendo che il decreto-legge in esame risponda all'esigenza di dare una risposta immediata ad emergenze che interessano un gran numero di famiglie italiane, rileva tuttavia che alcune disposizioni – segnatamente quella dell'ICI – siano di scarsa efficacia per il Mezzogiorno. Sottolinea che la rinegoziazione dei mutui può costituire un valido strumento per aumentare il potere d'acquisto delle famiglie italiane, ma esprime perplessità sulle modalità di copertura delle disposizioni in esame che solo parzialmente favoriranno il Sud, nei cui confronti risulta sicuramente di maggiore efficacia lo strumento della fiscalità di vantaggio. Al riguardo, ricorda che la sua componente politica ha presentato presso le Commissioni riunite V e VI un emendamento che prevede una modifica nelle misure di copertura del decreto-legge in esame e preannuncia che dal suo eventuale accoglimento dipenderà l'espressione del voto sul parere che sarà proposto dalla relatrice. Auspica infine incisivi interventi dell'esecutivo a favore delle famiglie meridionali.

Savino PEZZOTTA (UdC) osserva preliminarmente che in tutto il Paese è fortemente avvertita la necessità di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare per contrastare la perniciosa e pluriennale tendenza di calo demografico

che interessa la popolazione italiana. Giudica improcrastinabili interventi audaci a favore delle famiglie (in particolare di quelle numerose) il cui reddito si è contratto per l'aumento sia della pressione fiscale sia delle tariffe.

Osserva che le disposizioni in esame sono volte ad una diminuzione della pressione fiscale piuttosto che ad un aumento del potere d'acquisto delle famiglie. Ritiene che le disposizioni in esame – sulle quali mantiene una posizione di sospensione del giudizio – dovrebbero essere integrate con misure a favore dei figli, delle spese scolastiche, dell'aumento degli assegni familiari e soprattutto in favore del diritto alla genitorialità.

Nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza in esame, osserva che il taglio dell'ICI non rappresenta una priorità del Paese poiché impegna risorse che avrebbero potuto essere utilizzate diversamente e non produce un reale miglioramento del potere d'acquisto delle famiglie italiane con prole. La copertura prevista per gli interventi in esame taglia risorse importanti per il Sud del Paese e penalizza i servizi erogati dagli enti locali. In particolare, l'abolizione dell'ICI appare in controtendenza rispetto al dibattito sul federalismo fiscale.

Ritiene che il limite di reddito a 30 mila euro lordi annuali per la detassazione degli straordinari sia decisamente esiguo, che le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge in esame introducano una discriminazione nella categoria dei lavoratori dipendenti e che siano inoltre lesive di competenze che devono essere trattate in sede contrattuale. La misura che non si applica ai lavoratori del pubblico impiego esclude anche gli addetti alle forze dell'ordine ed appare contraddittoria rispetto alle politiche sulla sicurezza perseguite dal Governo. Lamenta altresì che le disposizioni in materia di detassazione del lavoro straordinario non si applicano al comparto della sanità, né ai lavoratori precari e atipici, determinando in realtà non un aumento della produttività, ma della produzione e discriminando in maniera evidente le lavoratrici che ricorrono in mi-

sura decisamente ridotta a questa forma di incremento del reddito. Sottolinea infine che le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai contratti part-time solo se sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Ritiene, pertanto, che sarebbe stato più opportuno utilizzare la leva della detrazione fiscale a favore del lavoro dipendente.

Osserva infine che le disposizioni relative alla rinegoziazione dei mutui favoriscono in realtà gli istituti di credito poiché non sono volte ad instaurare un regime di competitività all'interno del sistema bancario che, a suo avviso, è l'unico che può tradursi in un reale vantaggio per il consumatore.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere molte delle osservazioni dei colleghi precedentemente intervenuti, osserva che si tratta del primo provvedimento del Governo che entra nel merito delle azioni preannunciate dal Popolo della libertà in campagna elettorale e che, in parte, erano presenti anche nel programma elettorale del Partito democratico. Ritiene, tuttavia, che i due schieramenti valutino in modo diverso l'impatto che le misure in esame avranno sulla collettività.

Osserva, in particolare, che le disposizioni sulla rinegoziazione dei mutui siano inidonee per affrontare l'emergenza dell'aumento del costo del denaro e che sarebbe stato preferibile prevedere misure di « portabilità » del mutuo che certamente avrebbero favorito meccanismi di concorrenza nel settore bancario. Il meccanismo proposto, in realtà, trasforma una rata a tasso variabile in tempi certi, in una rata a tasso fisso in tempi variabili.

Ritiene altresì che le misure di detassazione dello straordinario non siano coerenti con l'impegno supplementare richiesto dal Governo alle forze dell'ordine, dal momento che si richiede sempre più frequentemente l'intervento dell'esercito anche in situazioni finora riservate al controllo della Polizia di Stato. Con riferimento alle problematiche sulla globalizzazione e la supremazia dell'industria manifatturiera cinese sollevate dal deputato Torazzi, os-

serva che la Cina è tornata ad essere una potenza mondiale indipendentemente dalle politiche condotte in sede di Unione europea e che i provvedimenti che l'Italia potrà assumere per fronteggiare la concorrenza del mercato cinese saranno esaminati in altra sede nel corso della legislatura. Manifesta, quindi, un orientamento complessivamente contrario, sebbene non ideologicamente, ma strettamente sui contenuti, al provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL), pur ritenendo pertinenti alcune delle osservazioni dei deputati dell'opposizione in merito alla rinegoziazione dei mutui, osserva che le disposizioni emergenziali in esame consentiranno a molti cittadini di conservare la proprietà della casa. Con riferimento alla detassazione degli straordinari, ritiene condivisibile la scelta di intervenire prioritariamente a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, in quanto gli stipendi della pubblica amministrazione negli ultimi anni sono aumentati in proporzione maggiore. Rileva, tuttavia, che le disposizioni di cui all'articolo 2 si sarebbero dovute estendere ai redditi fino a 50 mila euro lordi annui. Sottolinea, infine, che si tratta di misure emergenziali in attesa di interventi strutturali che necessitano di tempi decisamente maggiori.

Gabriele CIMADORO (IdV) osserva preliminarmente che le disposizioni in esame rischiano di essere superate prima di spiegare i loro effetti dal momento che il Paese si trova in una condizione di straordinaria emergenza. Concorde con le osservazioni del collega Pezzotta sulla detassazione del lavoro straordinario, mentre rileva che al Nord il costo della casa appare decisamente più incisivo rispetto al Mezzogiorno. Ritiene che il provvedimento avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione le diverse situazioni territoriali, lamentando peraltro che la Sicilia con il suo regime di autonomia ha inciso per 15 miliardi di euro sul debito pubblico del Paese.

Nel ritenere preferibile la riforma dell'ICI approvata dal precedente Governo, ritiene che le disposizioni relative alla

rinegoziazione dei mutui limitino la concorrenza tra le banche. Esprime quindi perplessità sul complessivo impianto del provvedimento d'urgenza in esame, che giudica inefficace a risolvere l'emergenza derivante dal minore potere d'acquisto delle famiglie, ed auspica l'adozione di misure più incisive da parte del Governo.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per il proficuo dibattito svoltosi in Commissione, sottolinea che le disposizioni in esame hanno carattere emergenziale e che possono apparire sicuramente insufficienti in una logica di interventi di sistema. Manifesta disponibilità ad inserire nella proposta di parere osservazioni relative agli affittuari, che non godono di alcun vantaggio per l'esenzione dell'ICI, alla portabilità dei mutui per alimentare la concorrenza all'interno del sistema bancario, alle modalità applicative della rinegoziazione dei mutui, nonché all'estensione delle misure di detassazione dello straordinario ad alcuni comparti del pubblico impiego.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 giugno 2008.

Audizione di rappresentanti dell'Unione petrolifera sulla problematica relativa al rincaro dei prezzi del petrolio e dei carburanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.

Audizione di rappresentanti dell'ENI sulla problematica relativa al rincaro dei prezzi del petrolio e dei carburanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi sulle linee programmatiche del dicastero, per le parti di competenza (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 173

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 174

AUDIZIONI

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 10.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi sulle linee programmatiche del dicastero, per le parti di competenza.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Ricorda che nella precedente seduta il ministro ha svolto una relazione sul tema oggetto dell'audizione ed è stato avviato il dibattito.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Nedo Lorenzo POLI (UdC), Antonino FOTI (PdL), Mariarosaria ROSSI (PdL), Davide CAPARINI (LNP), Simone BALDELLI (PdL), Aldo DI BIAGIO (PdL), Maria Grazia GATTI (PD) e Amalia SCHIRRU (PD).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, essendovi altri iscritti a parlare, concorde il ministro, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 12.25.

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), dopo aver espresso apprezzamento per il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione, che considera in grado di far conciliare le esigenze della produttività delle imprese con quelle connesse all'aumento del reddito dei lavoratori, in piena attuazione del programma predisposto dal Governo attuale, svolge una riflessione in ordine ad alcune categorie di lavoratori, appartenenti alle fasce più deboli, in favore delle quali auspica un intervento emendativo. Si riferisce, in particolare, alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio, che sembrerebbero rimanere esclusi dall'applicazione della disciplina in discussione. Riguardo a queste ultime due categorie di lavoratori, considera indispensabile prevedere nel parere da esprimere una specifica osservazione che inviti le Commissioni di merito a tenere in considerazione il loro ruolo particolarmente delicato svolto a tutela della sicurezza dei cittadini.

Infine, auspica che, a seguito di una verifica positiva della sperimentazione di cui all'articolo 2, il Governo possa introdurre a regime l'agevolazione fiscale, estendendola quindi anche al periodo successivo al 31 dicembre 2008, prevedendo altresì specifiche misure per le lavoratrici con figli a carico.

Teresio DELFINO (UdC), dopo aver dichiarato di comprendere lo sforzo del Governo teso ad una pronta e concreta attuazione delle promesse assunte in sede di campagna elettorale, manifesta alcuni dubbi in ordine all'approccio concretamente utilizzato per il conseguimento di

finalità di per sé condivisibili a livello di principio. Ravvisa un preciso limite nelle misure volte all'azzeramento dell'ICI, nonché in quelle a favore dell'incremento della produttività del lavoro, che introducono alcune forme di discriminazione. In particolare, ritiene che nella previsione che limita al solo settore privato il regime fiscale agevolato per le remunerazioni da lavoro straordinario sia individuabile una forma di discriminazione nei confronti della categoria dei pubblici dipendenti, nell'ambito della quale rientrano lavoratori che svolgono ruoli di assoluta importanza sociale, come ad esempio gli infermieri e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Dopo aver preannunciato che presenterà, insieme ad altri esponenti del suo gruppo, emendamenti volti a modificare la disposizione in questione in sede di esame in Assemblea, nel tentativo di porre le politiche per la famiglia al centro del dibattito parlamentare in corso, auspica un superamento di tale disposizione che, a suo avviso, determina una frattura tra il settore pubblico e quello privato, nonché, con riferimento al provvedimento sull'ICI, un impoverimento degli enti territoriali.

Maria Anna MADIA (PD) evidenzia come la misura della detassazione introdotta dall'articolo 2 del provvedimento non sia idonea a soddisfare i due condivisibili obiettivi – aumento della produttività e tutela dei più deboli – indicati dal Ministro del lavoro, on. Sacconi, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Rispetto all'obiettivo dell'aumento della produttività, fa presente come questo non sia affatto garantito dal lavoro aggiuntivo ma dalla migliore qualità del lavoro. Ritiene poi che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 2 rappresenti una tutela per le categorie dei lavoratori più forti con conseguente penalizzazione di quelle più deboli, quali i giovani, i quali, avvicinandosi al mondo del lavoro attraverso contratti atipici sono nella impossibilità di svolgere lavoro straordinario, o le donne, per le quali sussistono problemi di conciliazione tra lavoro e famiglia. Aggiunge che rien-

trano nell'ambito delle categorie dei lavoratori più deboli anche i lavoratori del settore pubblico (infermieri, insegnanti, ecc.), i quali sono espressamente esclusi dall'ambito dell'applicazione della richiamata norma.

Ritenendo che la misura dell'articolo 2 non soddisfi né l'obiettivo di aumento della produttività né quello di tutela delle fasce di lavoratori più deboli, si domanda se essa non intenda costituire una misura di carattere emergenziale che tenti di fornire una risposta dinanzi al problema della diminuzione del potere di acquisto delle famiglie. Ritiene che la risposta più efficace al richiamato dato emergenziale sarebbe stata fornita, a suo avviso, da una misura diretta a diminuire il prelievo fiscale sulle remunerazioni da lavoro dipendente e sugli emolumenti previdenziali. A tale proposito evidenzia come la misura della detassazione degli straordinari in Francia non abbia prodotto gli effetti desiderati.

Con riferimento poi ad una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, si chiede se sia stata effettuata una valutazione dei costi conseguenti alla eventuale estensione della misura anche ai dipendenti del settore pubblico o se sia stata presa in considerazione l'abrogazione della norma così come attualmente formulata.

Conclude evidenziando come la disposizione in questione rischi di produrre, in relazione alle tipologie di lavoro, una frattura tra il dato formale e il dato sostanziale. Richiama a tale proposito la possibile trasformazione, sul piano sostanziale, del lavoro *part time* in lavoro *full time*, a seguito dell'agevolazione fiscale introdotta per remunerazioni da prestazioni di lavoro supplementare.

Maria Grazia GATTI (PD) osserva che la disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento produce discriminazioni di particolare rilevanza. In primo luogo, vengono esclusi dall'ambito dell'applicazione della norma i lavoratori del settore pubblico nel suo complesso, ivi compresi i dipendenti degli enti locali che garanti-

scono l'erogazione di servizi sociali. In secondo luogo, la disposizione crea una discriminazione di genere, nonostante il riconoscimento generale dell'importanza del ruolo femminile ai fini del rilancio della crescita economica. Ritiene poi che la misura produca effetti discriminatori, non solo in relazione al dato anagrafico, e quindi tra giovani lavoratori e lavoratori adulti, ma anche tra aree geografiche del Paese, atteso che lo svolgimento di lavoro straordinario non dichiarato soprattutto nelle aree del Mezzogiorno comporterà lo spostamento di risorse dal Sud al Nord.

Con riferimento poi alla copertura finanziaria del provvedimento, in particolare dell'articolo 2, dopo avere sottolineato come tale copertura sia realizzata attraverso l'azzeramento di Fondi di particolare rilevanza, come il Fondo violenza contro le donne, fa presente come la copertura attraverso la tassazione delle erogazioni liberali da parte delle imprese non sia condivisibile. A tale proposito precisa che talvolta tali erogazioni costituiscono strumenti utilizzati dalle imprese per incrementare il salario dei lavoratori in contesti particolari in cui la limitatezza delle risorse finanziarie crea vincoli alla contrattazione collettiva aziendale.

Luigi BOBBA (PD) ritiene che il provvedimento all'attenzione della Commissione non permetta di conseguire i due importanti e condivisibili obiettivi della promozione della crescita e dell'incremento del potere d'acquisto dei lavoratori, non tenendosi inoltre nella debita considerazione il diverso significato che un aumento dello stipendio determinerebbe nei nuclei familiari con figli minori e con anziani a carico, rispetto ai quali sarebbe stato a suo avviso auspicabile un altro tipo di intervento. Sottolinea come il decreto-legge in questione venga ad operare una discriminazione di genere, acuendo un problema strutturale presente da tempo nel nostro Paese e non facendo fronte all'esigenza di allargare la base occupazionale delle donne, in netta controtendenza rispetto a quel tasso del 60 per cento dell'occupazione femminile entro il

2010, indicato come obiettivo dalla Strategia di Lisbona. Sottolinea poi che il provvedimento all'esame della Commissione interviene esclusivamente a favore del settore privato e di quelle imprese maggiormente in grado di competere sul mercato, determinando inoltre una discriminazione in danno del Mezzogiorno, con conseguente aumento del differenziale occupazionale tra Nord e Sud. Ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge in esame possano in realtà favorire l'emersione di particolari forme di elusione fiscale, considerato che, a suo avviso, le imprese potrebbero far rientrare nell'ambito delle remunerazioni per prestazioni da lavoro straordinario prestazioni non riconducibili a tale tipologia di lavoro, al solo fine di ottenere un regime fiscale agevolato. Nel ribadire la sua contrarietà ad un provvedimento che favorisce le categorie di lavoro e di impresa più forti, fa notare che sarebbe stato più opportuno intervenire a sostegno dei redditi da lavoro dipendente, in presenza di più bassi livelli salariali, venendo poi incontro alle esigenze delle imprese anche attraverso quelle misure di riduzione del cuneo fiscale già prese nella passata legislatura dal Governo precedente, in un'ottica di riduzione del costo del lavoro.

Cesare DAMIANO (PD), pur condividendo l'intento sotteso al provvedimento in esame, volto al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produttività, esprime perplessità in ordine alla misura adottata per conseguirlo, identificabile nella detassazione del lavoro straordinario, che, a suo avviso, determinerebbe una disuguaglianza di trattamento. Al riguardo, evidenzia come il ricorso a tale tipologia di lavoro diventi possibile solo in alcune imprese, dotate di particolare forza economica, nell'ambito delle quali il lavoratore si troverebbe soggetto ad una decisione presa unilateralmente dall'impresa. Ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione introduca pesanti forme di discriminazione connesse alla diversa caratterizzazione delle imprese distribuite sul territorio del Paese, a svan-

taggio di quelle che operano nel Mezzogiorno, contraddistinte da una minore intensità di produzione, nonché disuguaglianze legate al genere e all'età, attesa la difficoltà per le giovani donne di conciliare le esigenze della famiglia con quelle del lavoro nell'ambito dell'attuale modello organizzativo imprenditoriale.

Ravvisa una palese contraddizione nella linea di azione del Governo, che, mentre da un lato sponsorizza una assimilazione del pubblico al privato in nome di una maggiore facilità di licenziamento, dall'altro opera una netta divisione, escludendo il pubblico dall'applicazione delle disposizioni che prevedono, solo per il privato, un regime fiscale agevolato in relazione ad alcune forme di remunerazione, con la conseguenza di penalizzare importanti categorie di dipendenti che svolgono compiti di rilevante carattere sociale.

Esprime perplessità in ordine alla scelta di legare la tassazione agevolata alle somme derivanti da prestazioni di lavoro supplementare, che potrebbe favorire pratiche elusive della normativa vigente, soprattutto nel campo dell'edilizia, attraverso la trasformazione dei rapporti di lavoro *full time* in *part time*, con l'intento di far rientrare il resto della giornata lavorativa nel monte ore del lavoro straordinario per usufruire del beneficio fiscale.

Chiede chiarimenti in ordine al ruolo che il Governo intende attribuire alla contrattazione collettiva aziendale, auspicando sul tema un confronto con le parti sociali al fine di ridurre il rischio che la decisione di avvalersi del lavoro straordinario sia presa unilateralmente dalle imprese. Dopo aver osservato che il provvedimento in questione mira ad ottenere un incremento della produzione piuttosto che della produttività, a discapito del lavoratore e con la conseguenza di una più generale riduzione del costo dell'ora lavorata, esprime la propria preoccupazione in ordine alla recente decisione, presa in sede di Unione europea dai Ministri del lavoro, volta a derogare al tetto delle 48 ore a settimana, che prevede inoltre la possibilità, in presenza di accordo tra le parti, di

arrivare fino alla soglia delle 65 ore lavorate. A tale riguardo, considera preoccupante la posizione tenuta in tale occasione da Paesi come la Francia e l'Italia, che in passato si erano opposti a tale proposta. Manifesta poi le proprie perplessità in ordine alle dichiarazioni rese dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che sottolineano una particolare attenzione dell'Italia al modello anglosassone preso come riferimento in sede europea, nel quadro di un più vasto progetto di deregolazione definito dal Governo e già annunciato presso la XI Commissione dallo stesso Ministro. Pur premettendo che una decisione di tale portata avrebbe in Italia un effetto limitato, in gran parte mitigato dal ruolo importante svolto dalla contrattazione collettiva, auspica una forte opposizione sulla decisione presa in sede di Unione europea dai Ministri del lavoro da parte di diversi gruppi del Parlamento europeo, in difesa del modello sociale dell'Europa.

Ritiene che, in luogo della misura della detassazione degli straordinari, sarebbe stato più opportuno prevedere forme di detassazione dei redditi dei lavoratori dipendenti nonché forme di decontribuzione legate alle prestazioni previdenziali, con un contestuale rafforzamento della disciplina volta a favorire i premi di produttività. A tale riguardo, nel ricordare l'impegno del precedente Governo in materia di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e di riduzione dell'imposizione fiscale sulla quota di retribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività, chiede chiarimenti, in primo luogo, sulla natura dei premi di produttività, non comprendendo pienamente se essi possano derivare anche da erogazioni liberali, e in secondo luogo sugli intendimenti dell'attuale Governo circa l'operatività che intenda garantire ai decreti ministeriali, già firmati dai Ministri del precedente Governo, in materia di riduzione dell'imposizione fiscale sulla quota di retribuzione corrisposta a titolo di premio di produttività, o circa la possibilità di operare almeno una armonizzazione tra le diverse normative interve-

nute sulla materia. Dopo aver auspicato un consenso più ampio possibile con le parti sociali sulla materia e ricordato che il precedente Governo, regolamentando la tipologia contrattuale dei lavori a progetto, in applicazione della legge Biagi, ha consentito di incrementare la capacità concorrenziale delle imprese, richiama l'attenzione sull'importanza dei contratti collettivi aziendali nell'opera di contrasto ad un uso indiscriminato di tale strumento contrattuale.

Lucia CODURELLI (PD), dopo aver dichiarato di condividere le opinioni espresse dai suoi colleghi di opposizione in precedenza intervenuti, esprime perplessità sul contenuto del provvedimento all'esame, che, a suo avviso, mira a privilegiare i soggetti più forti del mercato del lavoro, a discapito di quelli più deboli, in contraddizione con la dichiarazione d'intenti resa presso la stessa Commissione dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nell'ambito dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero. Ricorda come in tale audizione il Ministro abbia evidenziato la necessità di intervenire a sostegno delle fasce più bisognose della popolazione.

Ritiene che il decreto-legge in esame, fondandosi su una concezione dell'organizzazione del lavoro ormai superata, non tenga debitamente in considerazione le esigenze della famiglia, della natalità e dell'occupazione femminile, in relazione alle quali si richiedono specifici interventi anche nei territori del Nord con alti tassi di occupazione, come per esempio nell'area della città di Lecco.

Dopo aver sottolineato che le disposizioni del provvedimento in discussione penalizzano fortemente i lavoratori impiegati con turnazioni notturne, evidenzia il ruolo svolto dalla contrattazione sindacale che, sulla base di accordi precisi, tra i quali cita quello relativo al settore tessile, ha consentito spesso un utilizzo al massimo degli impianti produttivi.

Nel ribadire la propria perplessità in ordine al provvedimento di detassazione degli straordinari, limitato tra l'altro al

solo settore privato, in considerazione anche del fatto che nel nostro Paese la media del costo del lavoro straordinario risulta inferiore a quella delle altre nazioni europee, osserva che sarebbe stato più opportuno un intervento a sostegno dei salari e delle pensioni. Dopo aver espresso preoccupazione in ordine alle dichiarazioni rese dal Ministro del lavoro, on. Sacconi, in tema di utilizzo di clausole flessibili nell'ambito del rapporto di lavoro *part time*, rileva la necessità di intervenire a favore delle donne lavoratrici, venendo incontro alle loro esigenze di conciliare il tempo per la famiglia con quello per il lavoro. In conclusione, estende le proprie perplessità anche alla misura relativa all'azzeramento dell'ICI sulla prima casa, che ritiene possa mettere in discussione l'erogazione dei servizi sociali da parte dei comuni.

Elisabetta RAMPI (PD) ritiene che il provvedimento avrebbe dovuto contenere un altro sistema di priorità e altre tipologie di misure per aumentare il potere di acquisto delle famiglie.

Quanto alla copertura finanziaria del provvedimento, sottolinea come essa, decurtando vari fondi, rechi un grave danno ai trasporti, alle politiche dell'ambiente, alle politiche del *welfare*, alle donne e alle misure adottate nella precedente legislatura per contrastare la violenza.

Fa presente poi che il miglioramento del potere di acquisto delle famiglie dovrebbe portare a sostenere le persone che versano in situazioni di maggiore bisogno: contrariamente si assiste ad una tendenza di demolizione del *welfare* a tutela delle famiglie, dei salari, delle pensioni.

A fronte del bisogno di crescita del Paese, ritiene che occorrerebbe investire sull'occupazione femminile che produce aumento del PIL. In tale ottica andrebbero, a suo avviso, incrementati i servizi, la rete di sostegno al lavoro delle donne, al fine di conseguire gli obiettivi della Strategia di Lisbona da cui ritiene che l'Italia sia ancora lontana.

Sottolinea come la disposizione di cui all'articolo 2 rechi l'esclusione, dall'ambito

di applicazione, dei lavoratori del settore pubblico e determini disparità tra aree geografiche del Paese, oltre a discriminazioni di genere e a discriminazioni tra categorie forti di lavoratori e fasce più deboli.

Osserva che la detassazione degli straordinari non rappresenta una priorità per il Paese, ravvisando l'emergenza nei salari, che sono i più bassi d'Europa, e nelle pensioni. A suo avviso, sarebbe stato più opportuno spostare le risorse dagli straordinari alla produttività, valorizzando le contrattazioni di secondo livello, nonché procedere alla detassazione del lavoro dipendente e delle pensioni, vista la difficoltà in cui versano numerose famiglie che non riescono a far fronte a spese impreviste.

Conclude precisando che, a fronte di misure che riguardano una minoranza di lavoratori, che producono discriminazioni anche a danno di coloro che hanno ruoli particolarmente importanti per la collettività, come gli infermieri, i poliziotti, le guardie carcerarie e i vigili del fuoco, sarebbero stati più auspicabili politiche di buona flessibilità, nonché di conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Antonio BOCCUZZI (PD) rileva che le misure di cui all'articolo 2 creano false aspettative tra i lavoratori, non risolvendo in realtà la situazione retributiva dei lavoratori. La detassazione degli straordinari non costituisce, a suo avviso, un metodo efficace per risolvere i problemi strutturali del Paese. In effetti, ritenere che la detassazione degli straordinari possa risolvere il problema del calo della produzione industriale italiana degli ultimi anni si collega ad un approccio economico ormai superato che basa la competitività del sistema industriale sull'abbattimento dei costi, ed in particolare sull'abbattimento del costo del lavoro.

A seguito della globalizzazione e dell'emergere di Paesi come la Cina e l'India sui mercati nazionali ed internazionali, l'abbattimento del costo del lavoro non può e non deve più essere considerato, a suo avviso, come una leva competitiva

efficace adottabile dal sistema industriale di un Paese come l'Italia. I problemi strutturali del sistema industriale italiano potranno essere risolti puntando unicamente sulla qualità del prodotto e sull'innovazione tecnologica, elementi su cui esiste un potenziale enorme in Italia.

Ritiene che la detassazione degli straordinari incentivi solo la quantità del lavoro e non la qualità dello stesso. Le ore di straordinario costituiscono infatti ore con produttività marginale inferiore, atteso che, dopo le otto ore giornaliere, il lavoratore è più stanco e quindi meno produttivo.

Conclude ritenendo che siano state effettuate, in relazione alle misure di cui all'articolo 2, sovrastime rispetto ai vantaggi per i lavoratori. Prendendo come esempio una valutazione effettuata dal *Sole24Ore* che per un operaio tessile di terzo livello, che abbia effettuato 130 ore di straordinari annue, ha stimato un aumento di 277,36 euro di maggior retribu-

zione netta annua, precisa che a suo avviso il guadagno sarebbe più contenuto, pari a quasi 60 euro annui. Ritiene che l'errore risieda nella sottostima delle trattenute previdenziali (per la maggior parte dell'industria pari al 9,49 per cento e non 9,19 per cento) e nella sovrastima della aliquota fiscale attuale, considerata nel caso in questione del 27 per cento invece del 23 per cento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che nella giornata di domani la Commissione dovrà comunque esprimere il parere sul provvedimento in esame, atteso che non sono ancora chiari i tempi di trasmissione del nuovo testo da parte delle Commissioni competenti in sede referente visto l'elevato numero di emendamenti presentati.

La seduta termina alle 13.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 180

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 185

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per il parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) sul decreto-legge n. 93 del 2008 in titolo. Avverte che le Commissioni riunite V e VI stanno esaminando gli emendamenti presentati e do-

vrebbero concludere l'esame in sede referente entro la giornata di giovedì.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento su cui la Commissione è chiamata a dare il parere per i profili di competenza è il primo atto del nuovo governo a favore delle famiglie e contiene una serie di disposizioni che hanno lo scopo di salvaguardare il loro potere di acquisto.

In sintesi, il decreto del governo cancella l'ICI sulla prima casa (tranne che per gli immobili con categoria catastale A1, A8, A9), detta le norme per la rinegoziazione dei mutui sulla prima casa e prevede a detassare gli straordinari. L'articolo 1 riguarda l'esenzione ICI sulla prima casa.

Per attuare questa volontà politica, che l'attuale maggioranza aveva presentato alle famiglie italiane durante la campagna elettorale, era necessario intervenire drasticamente sul decreto legislativo n. 504 del 1992, che rappresenta una tappa storica per la finanza locale.

Fino ad allora, lo Stato pagava ai Comuni ogni spesa fatta e i bilanci locali

venivano sostanzialmente ripianati dalle finanze statali.

A partire dal 1993 si è voluto cambiare rotta e dare ai Comuni maggiore responsabilità di spesa. Venne tolto il trasferimento erariale statale e fu data ai comuni la possibilità di gestire autonomamente il tributo sulla casa. Dopo sedici anni di gestione locale di alcuni tributi importanti, con questo decreto si sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, di introdurre addizionali, di aumentare le aliquote, cosa che consente di raggiungere due obiettivi.

Da una parte si blocca alla radice ogni possibilità di aumento della fiscalità locale a carico delle famiglie. Dall'altra, si creano i presupposti di un nuovo patto di stabilità interno in funzione del federalismo fiscale.

Questo intervento sulla prima casa alligera le famiglie, annualmente, di un onere economico stimato globalmente in 2.600 milioni di euro. Questa cifra è la somma di quanto previsto dall'attuale decreto (1.700 milioni di euro) e di quanto già normato dalla legge finanziaria 2008 (circa 900 milioni di euro). Sospensione dunque di maggiori entrate tributarie per gli enti territoriali. Ma salvaguardia, anche, della validità delle disposizioni per il settore sanitario in materia di copertura dei disavanzi delle regioni.

Ricorda inoltre che – ad iniziare dall'esercizio 2006 – le regioni in cui sono stati certificati *deficit* nel settore sanitario sono obbligate ad innalzare le aliquote anche oltre il limite massimo fissato dalla legge dello Stato. Più precisamente, a decorrere dal 2005 è stato possibile derogare al blocco delle aliquote disposto dalla legge n. 289 del 2002 esclusivamente ai fini del ripiano dei disavanzi sanitari certificati nell'ambito del monitoraggio cui sono sottoposte le regioni. E a decorrere dal 2006 gli aumenti di due aliquote (l'addizionale IRPEF e l'IRAP) sono obbligatori al verificarsi di determinate condizioni. Così è stato per le regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise a decorrere dall'esercizio 2006 per entrambe le aliquote.

Gli aumenti deliberati dalla regione Liguria e dalla regione Puglia – a decor-

rere rispettivamente dal 2007 e dal 2008 – dell'addizionale IRPEF e, solo per alcune categorie, dell'IRAP, sono destinati a ripianare i debiti del servizio sanitario regionale.

Fa presente quindi che l'articolo 5 del decreto-legge in esame individua la norma di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, che a tal fine riduce numerose autorizzazioni di spesa e modifica le Tabelle A, B e C della legge finanziaria 2008.

Le disposizioni che interessano in modo specifico la Commissione sono contenute nel comma 9, lettera *b*), numero 11.

Questo comma sostituisce il comma 437 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, che istituiva, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. La dotazione era di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e si provvedeva alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo per le politiche sociali.

Il nuovo comma 437, nella versione modificata dal presente decreto-legge, mantiene la riduzione del Fondo per le politiche sociali per un importo pari a 1,25 milioni per ciascuna annualità del triennio 2008-2010, come già disposto dalla medesima legge finanziaria, mentre non conferma la disposizione istitutiva, presso il Ministero della solidarietà sociale, del Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con la corrispondente dotazione di bilancio.

Altra norma di interesse della Commissione è il comma 10, lettera *c*), che modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 – che ha riordinato il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – e riduce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2008 il termine relativo alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di as-

sistenza e beneficenza (IPAB), introdotto dall'articolo 51-ter del decreto-legge n. 248 del 2007: cioè l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti relativi al riordino delle IPAB in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

Un altro comma di interesse della Commissione è il comma 11, che novella l'articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria 2007, e che ridetermina la dotazione del « Fondo per la inclusione sociale degli immigrati ». Questo fondo, originariamente pari a 50 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2009, ammonta ora a 5,1 milioni per il solo 2008.

Gli altri aspetti di competenza della Commissione riguardano le autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato di cui all'elenco n. 1, previsto dal comma 1 dell'articolo 5.

Tra le autorizzazioni di spesa modificate, alcune sono state previste dalla legge finanziaria 2008, come la spesa che riguarda l'organizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa.

Ricorda poi due riduzioni di spesa su cui auspica che il governo provveda a rideterminare la consistenza nella prossima legge finanziaria. Si tratta delle riduzioni relative al Piano contro la violenza alle donne e alcune iniziative che avevano la finalità di tutelare i minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso, maltrattamento. Tali fondi « spot » erano destinati ai bisognosi in forma indiretta, attraverso il sostegno ad alcune associazioni. Era discutibile la forma ma è indubbia la necessità di sostenere finanziariamente due settori così importanti della nostra vita civile, come appunto la lotta contro la violenza sulle donne e la tutela dei minori.

Un altro Fondo che sparisce, per il 2008, riguarda l'inclusione sociale degli

immigrati, ammontante a 50 milioni di euro. Una voce di spesa tutto sommato indeterminata e poco chiara.

Oltre alle modifiche apportate alla legge finanziaria 2008, il provvedimento in esame prevede modifiche alle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, il cosiddetto « Proroga termini » di fine anno. Per la copertura del nuovo decreto si recuperano 14 milioni di euro, solo per il 2008, dal fondo transitorio a favore delle regioni a elevato disavanzo finanziario, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 dal finanziamento previsto per la Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME).

Altre risorse finanziarie vengono recuperate attingendo ad alcune disposizioni previste dalla Finanziaria 2007, come la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. Si tratta di un finanziamento alla Regione Lazio, che comunque ha già beneficiato di 5 milioni di euro per questo progetto nel 2007.

Altri fondi, circa 15 milioni di euro nel 2008 e 36 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010, vengono reperiti dalla modifica alla legge n. 269 del 2003 che riguardava le maggiori entrate derivanti dall'IVA gravante sui servizi sanitari e ospedalieri.

In conclusione, sottolinea l'importanza della scelta effettuata dal governo di individuare nella famiglia il soggetto più bisognoso di sostegno in questo scenario di crisi, incertezza e sofferenza economica. Il soggetto è bene individuato e viene sostenuto in modo urgente e diretto, senza cioè intermediazioni istituzionali o associazionistiche. La famiglia ne trarrà indubbiamente benefici significativi, che giustificano ampiamente alcune riduzioni di spesa operate nel comparto sociale di competenza della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), preso atto della relazione dell'onorevole Boc-

ciardo e dei rilievi dalla stessa mossi al provvedimento, auspica che esso possa essere modificato proprio a partire dalle osservazioni della relatrice. Inoltre, il titolo dovrebbe essere più coerente con il contenuto e dovrebbe esserci meno retorica in questo primo atto del governo nei confronti delle famiglie. Infatti, al di là degli intenti che il provvedimento si propone di realizzare dal punto di vista formale, sostanzialmente il contenuto dello stesso non va incontro alle reali esigenze del nucleo familiare perché va a tagliare risorse incidenti sul bene della salute, della solidarietà sociale, della tutela delle donne. Il decreto quindi in realtà è a sfavore delle famiglie, prevedendo misure contraddittorie, che creano disuguaglianza e non redistribuiscono la ricchezza. Auspica, in conclusione, che il testo in esame possa essere modificato.

Luisa BOSSA (PD) fa presente di aver letto con attenzione la relazione del Ministro Bondi in Commissione Cultura, nella quale si è espresso l'intendimento di valorizzare il cinema italiano e le attività culturali in senso ampio. Deve invece constatare che il provvedimento in esame penalizza fortemente questo settore, sopprimendo i crediti d'imposta per il cinema.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la materia del cinema e della cultura non rientrano propriamente tra quelle di competenza della Commissione.

Ileana ARGENTIN (PD), associandosi alle considerazioni espresse dall'onorevole Miotto, lamenta altresì che il provvedimento in oggetto abbia di fatto eliminato enti che lavorano per il raggiungimento di obiettivi fondamentali nel campo dei servizi sociali. Esprime, inoltre, perplessità sulla reale capacità delle famiglie di rispettare le finalità per cui si stanziavano determinate risorse e ritiene che sarebbe più opportuno, data la diversificazione esistente tra i nuclei familiari, fare riferimento ai cittadini anziché alla famiglia, concetto che non rappresenta la collettività tutta.

Auspica, infine, che il provvedimento possa essere corretto al fine di ripristinare le risorse sottratte alle politiche sociali, che subiscono gravi tagli incidenti soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione. Per queste ragioni ritiene che, se si intende dare le risposte giuste ai problemi del Paese, sia indispensabile e prioritario individuare le categorie più deboli, ascoltando la base e i cittadini.

Delia MURER (PD) osserva in primo luogo che il titolo del provvedimento non risponde agli obiettivi che sembra prefiggersi, poiché le norme che dispone non sono assolutamente in grado di realizzarli. Gli effetti prodotti, da un lato, saranno deludenti e non recheranno aiuti concreti alle famiglie e, dall'altro, creeranno difficoltà finanziarie ai comuni. Infatti, i bilanci degli enti locali saranno gravemente penalizzati sia dal mancato introito dell'ICI sia dalla riduzione delle risorse operate per poter coprire gli oneri derivanti dall'abolizione dell'ICI. Le risorse che si prelevano per la copertura finanziaria del provvedimento sono soprattutto quelle che la legge finanziaria 2008 aveva destinato alla solidarietà sociale. È a suo avviso grave che si sia fatto ricorso ai 45 milioni di euro destinati al Fondo per la inclusione sociale degli immigrati, così come ai 20 milioni di euro per il fondo diretto al Piano contro la violenza alle donne, che invece aveva rappresentato un segnale importante al Paese su un tema molto forte e sentito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) intende innanzitutto sottolineare la gravità della situazione economica in cui versa il Paese e che così è stata lasciata dal precedente Governo. In una congiuntura così sfavorevole, il decreto-legge in esame rappresenta il primo significativo provvedimento a favore delle famiglie, così come previste dalla nostra Costituzione.

Fa quindi rilevare che, oltre agli aspetti su cui si è soffermata la relatrice auspicandone la correzione, ritiene che nel parere si debba fare riferimento anche alla opportunità di rivedere le misure che

hanno ridotto le autorizzazioni di spesa destinate all'Istituto mediterraneo di ematologia (IME), che rappresenta un fiore all'occhiello della sanità italiana, e all'Istituto per la lotta alla povertà diretto dal professor Morrone.

Livia TURCO (PD), ribadendo quanto già dichiarato nel corso dell'esame del decreto-legge sui rifiuti, evidenzia che il suo gruppo intende portare avanti una opposizione costruttiva e propositiva e insisterà in questa volontà ogniqualvolta possa portare a risultati positivi per la salute, bene comune a tutti. È con questo spirito che esprime la sua profonda amarezza per le misure recate dal provvedimento in esame, che non sono in grado di rispondere ai grandi problemi della famiglia, risultando quindi assolutamente inadeguate. Sarebbero state invece necessarie altre misure, come quella di intervenire a favore anche delle famiglie che non posseggono una casa ma che la affittano, come prevedeva la legge finanziaria 2008, che nel disporre la riduzione dell'ICI per i soggetti più bisognosi era tuttavia più equilibrata.

Sulla detassazione degli straordinari la sua posizione non esprime un approccio ideologico, ma a suo avviso sarebbero state necessarie altre misure, come ad esempio prevedere incentivi all'occupazione stabile o legare il salario alla produttività del lavoro.

Auspica che si adottino dei correttivi alle misure recate dal provvedimento anche per quanto riguarda in particolare i settori di interesse della Commissione, non comprende la ragione per cui si sia deciso di provvedere alla copertura degli oneri recati dall'abolizione dell'ICI attraverso tagli di spese e di risorse destinate al Fondo delle politiche sociali, al Piano contro la violenza alle donne, al Fondo per la inclusione sociale degli immigrati, ai servizi sociali, di risorse cioè che riguardano settori su cui i comuni fanno grandi sforzi e si impegnano moltissimo.

Esprime, inoltre, forti perplessità sulla riduzione da sei a tre milioni di euro delle risorse stanziare a favore della Fondazione

Istituto mediterraneo di ematologia, indiscusso centro di eccellenza, ma anche sull'azzeramento dei fondi da destinare all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà. In proposito, ricorda che la nascita di tale Istituto era stata voluta dalle tre regioni con maggior flusso migratorio: Sicilia, Puglia e Lazio.

In conclusione, auspica che la Commissione possa esprimere un parere condiviso tra le varie forze politiche che tenga conto della necessità di correggere le riduzioni di spesa operate in particolare a danno del Fondo per le politiche sociali, del Piano contro la violenza sulle donne e dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà.

Donata LENZI (PD), sollecitata ad intervenire dalle considerazioni espresse dal deputato Di Virgilio, non ritiene opportuno soffermarsi su valutazioni relative ai « buchi » di bilancio lasciati dal Governo precedente, poiché si tratta delle medesime considerazioni fatte all'inizio della passata legislatura a parti invertite.

Sulle questioni più prettamente riguardanti il testo in discussione, dopo aver osservato che esso dà corso con molta rapidità ad una promessa politica fatta in campagna elettorale, sottolinea – rispondendo sempre al deputato Di Virgilio – che l'abolizione dell'ICI è generalizzata e che pertanto appare del tutto inappropriato il riferimento da questi fatto al concetto di famiglia.

In ordine alla tipologia di copertura finanziaria prescelta, non condivide che si sia fatto ricorso a tagli di spesa che incidono sulle politiche sociali e in parte anche sulla sanità. Auspica, infine, che nella stesura del parere il relatore tenga conto dei rilievi formulati al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), dopo aver ricordato che l'abolizione dell'ICI era

un impegno preso durante la campagna elettorale al quale pertanto era giusto e corretto assolvere, accoglie tuttavia l'invito rivolto in particolare dall'onorevole Turco ad esprimere un parere che raccolga le osservazioni emerse nel corso del dibattito, al fine di recuperare alcune risorse finanziarie che il decreto-legge ha di fatto azzerato. Si riferisce soprattutto al fondo destinato al Piano contro la violenza alle donne, istituito dalla legge finanziaria scorsa e ammontante a 20 milioni di euro per il 2008. Della necessità di ripristinare tali risorse parlerà oggi pomeriggio durante l'incontro che avrà insieme ad altre deputate con il Ministro per le pari opportunità Mara Carfagna, alla quale rappresenterà una serie di problematiche, comprese quelle relative al fenomeno della prostituzione. Altro punto su cui chiederà al Ministro di intervenire per rimediare ad alcune criticità contenute nel decreto-legge in esame è quello della riduzione dei fondi a favore di iniziative volte alla tutela dei minori in situazioni di abuso o di disagio, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente Telefono Azzurro.

Infine, conclude osservando che l'abolizione dell'ICI sulla prima casa riguarda tutti i cittadini, anche quelli che non fanno parte di nuclei familiari tradizionalmente intesi. Non ritiene appropriato pertanto il riferimento effettuato nel corso del dibattito alla famiglia come prevista dalla Costituzione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Atto n. 2.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il deputato Ciccioli ha svolto la relazione. Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 85 del 2008: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. C. 1250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
<i>ERRATA CORRIGE</i>	187

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge n. 85 del 2008: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

C. 1250 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Antonello IANNARILLI (PdL), *relatore*, ricorda che l'articolo 1, comma 376, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal Governo successivo a quello allora in carica, il numero dei ministeri è stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo originario. In

relazione al nuovo assetto strutturale in tal modo definito, si è reso tuttavia necessario provvedere, con il decreto-legge in esame, al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche per risolvere i conseguenti problemi applicativi e alcune incertezze interpretative.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione Agricoltura, ricorda che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel testo richiamato in vigore, individua dodici ministeri: tra questi il «Ministero delle politiche agricole e forestali».

Tale denominazione è stata modificata in quella di «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo articolo si disponeva, altresì, al successivo comma 9, che le funzioni in materia alimentare, elencate nell'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientravano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si disponeva, ancora, al comma 9-*bis*, che il

Ministro dello sviluppo economico avrebbe esercitato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la vigilanza sui consorzi agrari. Infine, in base al disposto del comma 11, la denominazione « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sostituiva, ad ogni effetto ed ovunque presente, la denominazione di « Ministero delle politiche agricole e forestali ».

Tuttavia, la medesima legge n. 244 del 2007, al comma 377, ha disposto che « a far data dall'applicazione, ai sensi del precedente comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri (...) ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ». Tale ultima disposizione potrebbe ingenerare dubbi e perplessità sulle effettive competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di politiche alimentari, già oggetto del citato comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181.

Per questi motivi, riterrebbe necessario che siano fatte salve le disposizioni contenute nei commi 9 e 9-bis del decreto-legge n. 181 del 2006, che ribadiscono l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attribuzioni, precisando altresì che tali funzioni concernono le attività di « prima trasformazione » dei prodotti agricoli. Ciò non reca oneri per il bilancio dello Stato in quanto non influisce né sul numero dei ministeri né sulle strutture amministrative interne.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO dà conto della discussione svolta presso l'altro ramo del Parlamento sulla questione ricordata dal relatore, ricordando che sul provvedimento in esame la Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole a condizione che sia specificato che sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, con le quali si prevede l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, ripristinando le competenze precedentemente previste. Ricorda altresì che, nel corso del dibattito in Assemblea, il Governo ha accolto un ordine del giorno del senatore Benedetti Valentini volto ad impegnare il Governo medesimo a verificare la formula normativa più appropriata per risolvere positivamente ogni dubbio sull'argomento.

Desidera in proposito richiamare l'attenzione sulle conseguenze del mancato coordinamento legislativo. A titolo di esempio cita il caso di un produttore di olio che sarebbe obbligato a fare riferimento a due autorità distinte nel momento della raccolta o della premitura delle stesse olive.

Invita quindi la Commissione a voler condividere le esigenze esposte, come già accaduto al Senato.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame, anche per conoscere gli sviluppi del dibattito in sede di Commissione di merito.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO sottolinea che, su iniziativa del ministro Zaia, è allo studio in seno al Governo un emendamento in materia.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'11 giugno 2008, a pagina 121, prima colonna, alla quarta riga, deve intendersi aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Avverte che la risoluzione n. 7-00008 Beccalossi è stata sottoscritta anche dal deputato Mannino » e, a pagina 126, seconda colonna, alla trentottesima riga, il numero « 7-00008 » deve intendersi sostituito dal seguente numero: « 7-00009 ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	188
Sui lavori della Commissione	188
DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	189

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	191
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PDL, entra a far parte della Commissione il deputato Annunziata Calabria.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, dopo aver ricordato l'articolazione dei lavori della Commissione per la settimana corrente, svolge alcune considerazioni sugli esiti del referendum svoltosi in Irlanda in merito alla ratifica del Trattato di Lisbona. Con

specifico riferimento ai lavori parlamentari osserva che proseguiranno le procedure di ratifica previste, come anche gli incontri internazionali, quali ad esempio le riunioni della Conferenza degli organismi specializzati per gli affari comunitari dei Parlamenti europei e il Consiglio europeo. Proprio in vista della riunione di tale organismo, prevista per il 19 e 20 giugno prossimi, ricorda ai colleghi che mercoledì 19 alle ore 8.30 si svolgerà presso il Senato, dinnanzi alle Commissioni riunite Estere e Politiche comunitarie della Camera e del Senato, un'audizione di un rappresentante del Ministero degli Esteri.

Giacomo STUCCHI (LNP) valuta positivamente il confronto con il Ministero degli esteri, peraltro previsto da una disposizione di legge, che si tiene subito prima della riunione del Consiglio europeo. Evidenzia quindi la complessità delle questioni connesse con il processo di ratifica del Trattato di Lisbona, che impone certamente una valutazione approfondita.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, riterrebbe utile prevedere adeguati tempi di esame dei provvedimenti, fatte salve le situazioni di particolare emergenza legate all'avvio della discussione in Assemblea dei provvedimenti medesimi.

Mario PESCANTE, *presidente*, conferma che sarà sua cura far sì che ai provvedimenti assegnati alla Commissione siano garantiti congrui tempi di esame.

Enrico FARINONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in ordine ai tempi dell'istruttoria legislativa.

Mario PESCANTE, *presidente*, segnala ai colleghi di aver ricevuto dall'onorevole Gozi una nota riguardante le possibili iniziative della XIV Commissione. Invita tutti i componenti della Commissione a far pervenire le proprie indicazioni al riguardo, anche al fine di costruire un agenda di lavoro condivisa.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in titolo reca disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

In particolare, l'articolo 1 dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ivi compresi gli immobili delle cooperative edilizie, gli alloggi assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica. L'esenzione non opera invece per gli immobili signorili, le ville ed i castelli. Il minor gettito derivante dai benefici introdotti è quantificato in 1700 milioni di euro a decorrere dal 2008, e si dispone il

rimborso ai comuni della minore imposta, demandandone l'attuazione ad un decreto del Ministro dell'interno. L'articolo dispone infine la sospensione – a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla « definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale » – del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi con legge dello Stato.

L'articolo 2 introduce in via transitoria un regime fiscale agevolato per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito non superiore a 30.000 euro. Ai lavoratori, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi. La nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico. L'articolo dispone inoltre l'ampliamento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Vengono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.

Segnala quindi che tra gli obiettivi fondamentali per la crescita e lo sviluppo individuati dalla strategia di Lisbona, vi è l'aumento della produttività del lavoro, che costituisce uno degli elementi essenziali per incrementare e migliorare l'occupazione. L'11 dicembre 2007 la Commissione ha presentato, nell'ambito delle iniziative relative al nuovo ciclo di gover-

nance della Strategia di Lisbona, la proposta di raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione per il periodo 2008-2010 (COM(2007)803, parte V), che comprende la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti a favore dell'occupazione. In particolare, la proposta di decisione comprende l'orientamento 17 « Attuare strategie volte alla piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale » e l'orientamento 22, « Assicurare un'evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione dei salari favorevoli all'occupazione », nel quale si sottolinea l'esigenza di esaminare l'incidenza che i costi del lavoro diversi dalla retribuzione esercitano sull'occupazione e, se necessario, di adeguare la struttura e il livello di tali costi, specialmente per ridurre l'onere fiscale sui bassi salari. Il 20 maggio 2008 il Parlamento europeo ha esaminato tale proposta di decisione che, insieme alla raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, forma gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione. Il Consiglio adotterà la proposta di decisione presumibilmente entro luglio 2008.

L'articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove invece si registrassero differenziali di

rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Si tratta in sostanza di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.

Segnala in proposito che il tema del credito ipotecario è all'attenzione della Commissione europea. Lo scorso 18 dicembre 2007 è stato infatti presentato un Libro Bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario, con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli ancora esistenti che limitano il livello di attività transfrontaliere nel settore, e di individuare un insieme di misure volte a rafforzare la competitività e l'efficienza di tali mercati, nonché di garantire una miglior tutela per i consumatori, gli erogatori dei mutui stessi e gli investitori.

L'articolo 4 precisa i termini contabili del prestito-ponte ad Alitalia e del relativo rimborso. Si tratta di una disposizione nota alla Commissione, poiché è stata inserita, sotto forma di emendamento, nel decreto-legge n. 80 del 2008, sul quale la Commissione ha già espresso il proprio parere. Ricorda che il decreto-legge è stato approvato dalla Camera ed è attualmente all'esame del Senato.

Sottolinea al riguardo che, sulla questione, lo scorso 11 giugno la Commissione europea ha deciso di aprire una inchiesta formale. Il Governo italiano avrà 15 giorni lavorativi di tempo per presentare le proprie osservazioni a Bruxelles e saranno raccolte le opinioni di terze parti. La Commissione europea avrà quindi 18 mesi di tempo per assumere una decisione.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa. A fini di copertura finanziaria degli oneri vengono altresì utilizzate le risorse destinate a opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.363,5 milioni di

euro), originariamente stanziata per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Segnala peraltro l'introduzione di un meccanismo di flessibilità nella gestione del bilancio statale, che consente di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i programmi a questa appartenenti. Complessivamente, gli oneri ammontano a 2.449 milioni di euro per il 2008, 2.201 per il 2009, 1.760 per il 2010.

Giacomo STUCCHI (LNP) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta, nella quale emergono gli effetti positivi recati dal provvedimento. Benché il relatore non sia ancora pervenuto alla formulazione di una proposta di parere, dichiara sin d'ora la posizione favorevole del suo gruppo sui contenuti del decreto-legge in esame.

Laura GARAVINI (PD) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, che dispongono l'esenzione dall'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, osserva come non siano presi in considerazione gli immobili di proprietà degli italiani residenti all'estero. Ritiene che tale omissione sia discriminatoria e rischi di determinare gravi disomogeneità sul territorio nazionale, poiché il comma 2 dell'articolo 1 prevede che siano i regolamenti comunali vigenti a stabilire l'eventuale assimilazione degli immobili alla categoria delle abitazioni principali. In alcuni comuni, quali ad esempio Roma o Bologna, le abitazioni degli italiani residenti all'estero sono già considerate abitazioni principali, e ad esse sarebbe quindi applicabile l'esenzione dall'ICI, ma così non è nella maggioranza dei restanti comuni, con evidenti disparità di trattamento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nel ritenere di particolare rilievo la questione sollevata dalla collega Garavini, osserva che dovranno essere valutate le modalità dell'eventuale inserimento di tale indicazione nel parere, anche alla luce delle competenze della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Atto n. 2.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, recante una serie di modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2007, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/121/CE (che modifica la precedente direttiva 67/548/CE). La direttiva citata è finalizzata ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, precedentemente emanato, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH, acronimo di *Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals*) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Lo schema di decreto si compone di 13 articoli e di un allegato che, di volta in volta, modificano, sostituiscono od abrogano alcuni articoli ed allegati del decreto legislativo n. 52 del 1997.

In particolare, gli articoli 1 e 2 individuano, rispettivamente, un nuovo campo di applicazione del provvedimento ed una nuova definizione di sostanze e preparati.

L'articolo 3 delinea particolari modalità di effettuazione delle prove relative ai prodotti chimici, conformemente alla prescrizione del citato regolamento comunitario.

L'articolo 4 riguarda le modalità di imballo ed etichettatura delle sostanze e dei preparati che le contengono.

L'articolo 5, in tema di etichettatura delle sostanze pericolose, introduce nuove informazioni sulle «frasi R», rischi specifici e «frasi S» relative ai consigli di prudenza.

In tema di etichettatura delle piccole confezioni, in relazione a sostanze non esplosive ma tossiche, di quantitativo estremamente ridotto, l'articolo 6 semplifica l'iter autorizzatorio, rimesso ad un decreto del ministro della salute, invece che ad un decreto interministeriale.

L'articolo 7 dispone sulla vigilanza in relazione all'immissione sul mercato ed alla commercializzazione delle sostanze pericolose, rimettendo ad un decreto del ministro della salute (da adottarsi di concerto con altri ministeri), la definizione delle tariffe per la copertura dei costi dei controlli.

L'articolo 8, in tema di analisi dei campioni, modifica le modalità di presentazione dell'istanza di revisione di analisi da parte degli interessati.

L'articolo 9 ridisegna l'apparato sanzionatorio stabilito per le violazioni in materia, aggiornando l'importo dell'ammenda ed escludendo la pena dell'arresto.

L'articolo 10 introduce limitate modifiche circa le modalità di recepimento delle ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati.

L'articolo 11 dispone l'abrogazione di una serie di allegati ed articoli del decreto legislativo n. 52/1997, la necessaria corri-

spondenza tra gli allegati del citato decreto legislativo con gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006, la sostituzione dell'allegato VI del medesimo decreto legislativo con l'allegato I del provvedimento in esame.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza degli oneri, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di competenza con le risorse disponibili.

L'articolo 13 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento fissata al 1° giugno 2008. Come già ricordato il provvedimento in esame si compone anche di un allegato riguardante i requisiti generali per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.

Come ricordato, lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2006/121/CE, che, a sua volta, ha modificato la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967. Le nuove disposizioni sono dirette ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. A tal fine, la direttiva 2006/121/CE sopprime, tra l'altro, le norme della direttiva 67/548/CEE relative alla notifica delle sostanze, allo scambio di informazioni sulle sostanze notificate ed alla valutazione dei rischi che le stesse possono presentare per l'uomo e per l'ambiente.

Gli Stati membri devono garantire, altresì, che le sostanze immesse sul mercato siano imballate ed etichettate nel rispetto delle disposizioni sancite dalla stessa direttiva 67/548/CEE (articoli da 22 a 25) e, per le sostanze registrate, sulla base delle informazioni acquisite mediante l'applicazione delle disposizioni del regolamento REACH (articoli 12 e 13).

Tra le altre novità di rilievo segnala che i test relativi alle sostanze chimiche contemplati nella direttiva 67/548/CEE devono essere effettuati conformemente alle prescrizioni del regolamento REACH (articolo 13).

Sono infine coordinate le indicazioni contenute negli allegati della direttiva con quelle contenute negli allegati del citato regolamento.

Osserva poi che, come evidenziato anche nella relazione tecnico-normativa, lo schema di decreto legislativo appare complessivamente conforme alla direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda i documenti all'esame dell'Unione europea, ricorda che è attualmente in discussione una proposta di regolamento (COM (2007)355) che si prefigge di modificare la legislazione in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, introducendo il sistema generale armonizzato (*Globally Harmonised System* – GHS) di classificazione ed etichettatura delle sostanze messo a punto a seguito della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile del 1991 e adottato nel 2003 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Una volta che tale proposta sarà stata approvata, si renderà necessario modificare alcune previsioni dell'attuale regolamento REACH (Reg. 1907/2006).

Sandra ZAMPA (PD) chiede alcuni chiarimenti in ordine alla efficacia retroattiva delle norme del provvedimento.

Giacomo STUCCHI (LNP) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta, osservando come la XIV Commissione sia chiamata a valutare i profili di compatibilità comunitaria dei provvedimenti al suo esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Zampa in ordine all'efficacia retroattiva del provvedimento, che potrà essere approfondita dalla Commissione di merito, anche alla luce dei principi generali sull'efficacia della legge nel tempo.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO</i> (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	10
Sull'ordine dei lavori	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. C. 1250 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	101
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	105
<i>ALLEGATO 1</i> (<i>Parere approvato</i>)	109

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Emendamenti C. 1145-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione - Parere</i>)	107
<i>ALLEGATO 2</i> (<i>Parere approvato</i>)	111

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	117
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini e C. 688 Prestigiacomo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
AVVERTENZA	116
ERRATA CORRIGE	116

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	122
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1145-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Cultura del Parlamento del Vietnam ...	137
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il settore dell'università e della ricerca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	137
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00008 Iannuzzi: Ammodernamento dell'autostrada A3	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	153
5-00023 Caparini: Finanziamento del collegamento autostradale Bre.Be.Mi.	147
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	156
5-00024 Caparini: Interventi sulla strada statale n. 39	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	157
5-00025 Polledri: Tutela paesistica del Borgo Tavernago (PC)	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	158
5-00038 Esposito: Fondi per l'edilizia sociale in favore del comune di Torino	148
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	159

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania C. 1145-A Governo	148
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti e articolo aggiuntivo del Governo riferiti agli articoli del decreto-legge)</i>	160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145-A Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	149
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	162
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	167
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione petrolifera sulla problematica relativa al rincaro dei prezzi del petrolio e dei carburanti	172
Audizione di rappresentanti dell'ENI sulla problematica relativa al rincaro dei prezzi del petrolio e dei carburanti	172

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi sulle linee programmatiche del dicastero, per le parti di competenza (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	173
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commis- sioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	180
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	185
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 85 del 2008: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. C. 1250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
---	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	187
-----------------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	188
---	-----

Sui lavori della Commissione	188
------------------------------------	-----

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	189
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	191
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,06



16SMC0000170